Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 16 maggio 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1, - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.Regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DEL PERSONALE

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2001, n.15.

Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di riordino della Regione e di conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali nel rispetto del principio fondamentale dell'unità regionale in un contesto di pari dignità con le Autonomie locali e di valorizzazione delle peculiarità territoriali.

2. La Regione, nel quadro della riforma costituzionale della Repubblica, favorisce nuove forme di organizzazione istituzionale per l'esercizio ottimale delle funzioni e dei compiti amministrativi.

Art. 2

(Principi del conferimento di funzioni)

1. Fermo restando il diritto dei cittadini a un livello adeguato e uniforme di servizi su tutto il territorio regionale, il conferimento delle funzioni avviene in applicazione dei seguenti principi:

a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, sono conferite ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;

b) completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente;

d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità delle Autonomie locali nell'esercizio delle funzioni a esse conferite;

e) copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite;

f) cooperazione tramite strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra Regione ed Autonomie locali;

g) soppressione delle funzioni e dei compiti amministrativi divenuti superflui.

Art. 3

(Sussidiarietà orizzontale)

1. La Regione, le Province e i Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà e per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscono il ruolo degli individui, delle famiglie, delle imprese e delle formazioni sociali e ne favoriscono l'autonoma iniziativa.

Art. 4

(Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza, nonché quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. La Regione svolge le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni.

3. Spettano alla Regione in via esclusiva le funzioni e i compiti nelle seguenti materie:

a) ordinamento della Regione e degli Enti locali;

b) credito, finanza e tributi regionali;

c) infrastrutture di rilevanza regionale e sovraregionale;

d) libro fondiario.

Art. 5

(Funzioni amministrative delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi localizzati sul territorio rispondenti a interessi sovracomunali.

2. Spettano in particolare alle Province le funzioni amministrative di interesse provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca;

g) smaltimento dei rifiuti, tutela dagli inquinamenti;

h) diritto allo studio ed edilizia scolastica.

3. Le Province inoltre realizzano opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, sociale, culturale e sportivo.

Art. 6

(Cooperazione tra le Province)

1. Al fine di valorizzare le locali peculiarità culturali, sociali, economiche e linguistiche e promuovere lo sviluppo delle rispettive comunità, le Province individuano ambiti funzionali e interventi di interesse comune e definiscono congiuntamente le conseguenti modalità di cooperazione.

Art. 7

(Funzioni amministrative dei Comuni)

1. I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie, nonché della generalità delle funzioni non espressamente riservate alla Regione e alle Province.

Art. 8

(Procedura di trasferimento)

1. La Giunta regionale presenta annualmente entro il 30 giugno, al Consiglio regionale e all'Assemblea delle Autonomie locali, istituita ai sensi dell'articolo 9, il programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni e alle Province, da attuare nell'esercizio finanziario successivo.

2. Il programma di cui al comma 1 concerne le materie di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed è formulato in conformità agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7.

3. Il programma contiene la previsione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali da trasferire ai Comuni e alle Province per l'esercizio delle funzioni conferite. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto a funzioni e compiti amministrativi conferiti e al contempo deve comportare la parallela previsione della soppressione o del ridimensionamento delle corrispondenti strutture dell'amministrazione regionale.

4. Le competenti commissioni consiliari e l'Assemblea delle Autonomie locali esprimono il proprio parere sul programma di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere medesimo. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Il programma è attuato con successive leggi regionali di riordino settoriale, nonché, nei casi consentiti, individuati dal programma medesimo, con regolamenti

emanati, previo parere positivo delle commissioni consiliari competenti, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 2. Al riordino delle strutture regionali si provvede con le modalità previste dalla legge regionale 30 marzo 2001, n. 10.

6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 5, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.

Art. 9

(Assemblea delle Autonomie locali)

1. E' istituita l'Assemblea delle Autonomie locali, di seguito denominata Assemblea, quale organo unitario di rappresentanza del sistema delle Autonomie locali, di raccordo e consultazione permanenti tra Regione e Autonomie locali.

2. L'Assemblea interviene nei processi decisionali della Regione riguardanti:

a) l'ordinamento delle Autonomie locali;

b) il conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi;

c) i disegni di legge finanziaria e di approvazione del bilancio regionale e la proposta di piano regionale di sviluppo.

3. L'Assemblea è composta da:

a) i Presidenti delle Province;

b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;

c) un rappresentante per ogni ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 10, comma 1, designato dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, tra i componenti dei rispettivi Consigli o Giunte comunali.

4. Le funzioni di componente dell'Assemblea non sono delegabili e i componenti decadono dalla carica nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco.

5. L'Assemblea ha sede presso la Direzione regionale per le Autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.

6. Il Presidente della Regione nomina i componenti dell'Assemblea, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, convoca e presiede la riunione di insediamento. Entro quindici giorni dalla riunione di insediamento l'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 10

(Esercizio associato di funzioni)

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, provvede all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio delle stesse, sulla base di parametri di congruità e adeguatezza sotto il profilo demografico, ambientale e socioeconomico.

2. I Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del programma di cui all'articolo 8, individuano, sulla base di quanto previsto al comma 1, soggetti, forme e metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni di cui è previsto il conferimento, dandone comunicazione alla Giunta regionale. In caso di inadempienza provvede la Giunta regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale presenta il primo programma di cui all'articolo 8 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), sono designati dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani - Associazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, nelle persone di dieci rappresentanti di Comuni non capoluogo di Provincia, appartenenti a Consigli o Giunte comunali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione

Data a Trieste, addì 15 maggio 2001

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 8

- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963,

n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificati dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) (abrogato)

2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;

4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

5) (abrogato)

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;

9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

13) polizia locale, urbana e rurale;

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18) edilizia popolare;

19) toponomastica;

20) servizi antincendi;

21) annona;

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

- Il testo dell'articolo 6 della legge costituzionale 1/1963 è il seguente:

Art. 6

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;

2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna,

oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.

- La legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, reca: «Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici».

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 37

- d'iniziativa dei consiglieri Alzetta, Travanut, Budin, Degrassi, Gherghetta, Mattassi, Petris, Sonego, Tesini e Zvech, presentata al Consiglio regionale in data 20 novembre 1998;
- assegnata alla V Commissione permanente in data 27 novembre 1998;
- iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale, su richiesta dei proponenti, ai sensi dell'articolo 36, del Regolamento interno, in data 25 febbraio 1999;
- deliberato, a maggioranza, dal Consiglio regionale il rinvio dell'esame in V Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del Regolamento interno, nella seduta pomeridiana di data 23 marzo 1999;
- iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale, su richiesta dei proponenti, ai sensi dell'articolo 36, del Regolamento interno, in data 21 febbraio 2001;
- esaminata dal Consiglio regionale nelle sedute: pomeridiana di data 27 marzo 2001, antimeridiana di data 28 marzo 2001, antimeridiana e pomeridiana di data 10 aprile 2001;
- approvata, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana di data 10 aprile 2001;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario di Governo di data 9 maggio 2001, prot. n. 19/2-476/2001 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2001, n. 076/Pres.

Regolamento concernente «massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale. Abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres., dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres. e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 maggio 1997, n. 0163/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.». Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ed in particolare l'articolo 38, il quale prescrive che gli incentivi alle imprese siano disposti in conformità alla normativa adottata dall'Unione Europea;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C (2000)2752 del 20 settembre 2000 concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato C.E., e relativi allegati;

VERIFICATO che la citata Decisione della Commissione Europea dispone, tra l'altro, in merito ai massimali d'intensità degli aiuti per le zone proposte dalle autorità italiane ammissibili alla citata deroga, in misura pari al:

- 8% in Equivalente Sovvenzione Netta,

maggiorato del

- 10% in Equivalente Sovvenzione Lorda per le piccole imprese e del
- 6% in Equivalente Sovvenzione Lorda per le medie imprese;

AVUTA presente la normativa regionale che dispone in merito ai massimali degli aiuti agli investimenti delle PMI, espressi in Equivalente Sovvenzione Netta (E.S.N.) e in Equivalente Sovvenzione Lorda (E.S.L.), ammessi nelle diverse aree del territorio regionale adottata rispettivamente:

- con l'articolo 1 del regolamento concernente «Rideterminazione dei massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres.;
- con l'articolo 2 del «Regolamento per l'applicazione di aiuti di stato a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.;
- con l'articolo 2 del regolamento concernente «Revoca decreto del Presidente della Giunta regionale del 26 luglio 1996, n. 0272/Pres.. Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese. Modifiche ed integrazioni», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 maggio 1997, n. 0163/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.;

CONSTATATO che le intensità degli aiuti autorizzati sono diverse rispetto alla normativa regionale in vigore;

RITENUTO di dover adeguare la normativa regionale ai nuovi massimali di intensità e di pervenire alla determinazione di detti massimali per ogni tipo di attività economica procedendo ad una conversione dell'Equivalente Sovvenzione Netta in Equivalente Sovvenzione Lorda al fine di consentire una più agevole applicazione dei regimi di aiuto vigenti;

CONSTATATO che i regimi di aiuti operano di norma sotto forma di credito agevolato e di sovvenzione in conto capitale;

ATTESO che per procedere alla citata conversione bisogna far riferimento al prelievo fiscale ed al tasso di attualizzazione nonché per quanto concerne alla forma delle sovvenzioni in conto capitale al periodo convenzionale di ammortamento dei beni riferito alla base tipo;

VERIFICATO che il prelievo fiscale sul reddito d'impresa è pari al 41,25% (IRPEG 37%, IRAP 4,25%);

PRESO ATTO che il tasso di attualizzazione da applicare è pari al 5,70% indicato dalla Commissione Europea con riferimento all'Italia per l'anno 2000;

RITENUTO che, relativamente agli aiuti concessi sotto forma di credito agevolato, il calcolo dell'intensità considera già l'attualizzazione e pertanto sugli stessi, ai fini della conversione dall'E.S.N. all'E.S.L. va applicata la sola imposizione fiscale, per cui la conversione dell'8% in E.S.N. genera, per arrotondamento, un'intensità in E.S.L. del 13,5% (8 : (100-41,25) = x : 100);

RITENUTO, inoltre, per le sovvenzioni in conto capitale di far riferimento alla base tipo degli investimenti fissata al punto 4.5 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (98/C 74/06) e al periodo convenzionale degli ammortamenti adottato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, punto 2.11;

APPLICATO il metodo di calcolo allegato agli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale sopra citato per la conversione dell'E.S.N. in E.S.L. riferita alle sovvenzioni in conto capitale dal quale risulta che l'8% in E.S.N. corrisponde al 12,5% (arrotondato) in E.S.L.;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento in sostituzione di detta normativa per renderla conforme alle disposizioni poste con la Decisione della CE n. C(2000)2752 del 20 settembre 2000;

CONSIDERATO che gli articoli 2 dei regolamenti regionali sopra indicati da sostituire, relativi alle imprese commerciali, turistiche e artigiane, dispongono in merito alle modalità di calcolo dell'E.S.L. facendo riferimento all'elemento dono unitario determinato sulla base delle tabelle attuariali comunitarie;

ATTESO che il metodo di calcolo dell'intensità dell'aiuto espressa in E.S.L. per le sovvenzioni in conto interessi o per la concessione di finanziamenti agevolati adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 1993, n. 0224/Pres. possa essere applicato anche alle sovvenzioni disposte a favore dei citati settori produttivi;

ATTESO che negli aiuti agli investimenti l'apporto del beneficiario non dovrà comunque essere inferiore al 25% dell'investimento;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 27 febbraio 2001 ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento in merito predisposto dalla Direzione regionale dell'industria;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 587 del 27 febbraio 2001;

DECRETA

1. E' approvato il regolamento concernente «Massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale. Abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres., dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres. e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 maggio 1997, n. 0163/Pres. come modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 marzo 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 aprile 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 134

Regolamento concernente «Massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale. Abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres., dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres. e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 maggio 1997, n. 0163/Pres. come modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.».

«Art. 1

Limiti agli aiuti

1. Gli aiuti agli investimenti produttivi a favore delle imprese non possono superare l'intensità del 15% E.S.L. per le piccole imprese e del 7,5% E.S.L. per le medie imprese.
2. Limitatamente alle imprese insediate nelle zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, i massimali d'intensità degli aiuti non possono superare i limiti di seguito indicati:

credito agevolato			
Imprese	**ESN=ESL**	**ESL**	**TOT. in ESL**
Piccola	8=13,5%	10%	23,5%
Media	8=13,5%	6%	19,5%
Grande	8=13,5%	0	13,5

credito capitale			
Imprese	**ESN=ESL**	**ESL**	**TOT. in ESL**
Piccola	8=12,5%	10%	22,5%
Media	8=12,5%	6%	18,5%
Grande	8=12,5%	0	12,5

3. Nel caso di eventuale sommatoria di credito agevolato e contributo in conto capitale sullo stesso investimento, l'E.S.L. riferita al contributo in conto capitale va moltiplicata per 1.05; la sommatoria dei due valori di E.S.L. non dovrà superare l'E.S.L. ammes-

sa per il credito agevolato.

4. Le zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c, del Trattato comprendono i territori dei seguenti Comuni:

Provincia di Trieste.

Duino-Aurisina (frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana),

Monrupino (zona corrispondente al Consorzio dell'autoporto di Fernetti, che in parte rientra nel Comune di Trieste),

Muggia,

S. Dorligo della Valle (zona rientrante nell'EZIT di Trieste, una parte della quale è situata nel Comune di Trieste),

Sgonico,

Trieste [Circoscrizioni: Altipiano est, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo S. Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del Compartimento di Trieste (per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)].

Provincia di Gorizia.

Doberdò del Lago,

Gorizia [quartieri di Piedimonte del Calvario, S. Andrea, S. Rocco-S. Anna e Madonnina del Fante (limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Ceccotti e sponda destra del Fiume Isonzo)],

Grado (l'intero territorio comunale ad eccezione della frazione di Fossalon),

Monfalcone (l'intero territorio comunale incluso il Demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di S. Polo),

Ronchi dei Legionari,

Staranzano,

Savogna d'Isonzo.

Provincia di Udine.

Cervignano del Friuli (solo l'area ricompresa nel Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno),

S. Giorgio di Nogaro,

Torviscosa.

5. Per le sovvenzioni in conto interessi o altre forme di credito agevolato si applica il metodo di calcolo dell'E.S.L. indicato nel Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 1993, n. 0224/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 18 agosto 1993.

Art. 2

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres.;

b) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.;

c) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 maggio 1997, n. 0163/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2001, n. 080/Pres.

Associazione «Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia (IRSE)» - Pordenone. Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 044/Pres. del 14 febbraio 2000 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Associazione «Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli-Venezia Giulia» (IRSE), con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto;

VISTA la domanda del 23 febbraio 2001 con cui il Presidente della predetta Associazione, iscritta nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Pordenone al n. 200, ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 5, 7 e 10 dello statuto sociale, deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 28 settembre 2000;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Giorgio Pertegato, notaio in Pordenone, rep. n. 118655, racc. n. 5807, ivi registrato il 13 ottobre 2000 al n. 4200/I;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a far coincidere i termini dell'anno sociale e finanziario con quelli dell'anno solare;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 9 marzo 2001;

DECRETA

- Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 5, 7 e 10 dello statuto dell'Associazione «Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia (IRSE), con sede in Pordenone, deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 28 settembre 2000, il cui nuovo testo è il seguente:

«Art. 5

Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'istituto sono costituite dalle quote associative, dai contributi dei soci, di persone ed enti, dai lasciti, dalle donazioni, dai redditi dei propri beni, dai proventi delle eventuali pubblicazioni e, in genere, dall'attività istituzionale.

L'anno sociale e finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni e per estromissione, che l'Assemblea, su proposta del Consiglio d'amministrazione, può deliberare per gravi motivi.

In particolare, il socio effettivo decade qualora rimanga assente per oltre un anno da ogni attività dell'IRSE senza giustificazione, mentre il socio aderente decade automaticamente il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente e, se anche questi è assente o impedito, dal più anziano dei componenti del Consiglio d'amministrazione.

L'Assemblea discute ed approva nella riunione annuale, entro il 30 aprile, il conto consuntivo dell'esercizio precedente, il bilancio preventivo e la relazione sull'attività dell'Istituto.

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea la determinazione delle linee di attività dell'Istituto, l'elezione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Istituto.

Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale a cura del direttore che funge da segretario.»

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 marzo 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2001, n. 085/Pres.

Regolamento per la concessione del patrocinio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTESO che la Regione, nell'esercizio della propria attività istituzionale, è legittimata a manifestare, con il patrocinio regionale, la propria adesione ad iniziative che rivestano particolare interesse per il Friuli-Venezia Giulia;

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 3 del «Regolamento per la concessione del patrocinio della Regione» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0356/Pres. del 6 luglio 1987 e attualmente in vigore, il patrocinio viene concesso con deliberazione della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 8, comma 24 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)», secondo il quale il patrocinio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è concesso dal Presidente della Giunta regionale secondo criteri e modalità stabiliti con apposito Regolamento;

RILEVATA, pertanto, la necessità di approvare un nuovo regolamento che sostituisca quello in vigore;

VISTO il testo regolamentare approvato dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 9 marzo 2001;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 633 del 9 marzo 2001;

DECRETA

- E' approvato il nuovo «Regolamento per la concessione del patrocinio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

- Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 marzo 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 20 aprile 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 132

Regolamento per la concessione del patrocinio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Art. 1

Natura del patrocinio

1. Il presidente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione del patrocinio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 8, comma 24, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.
2. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
3. Le iniziative di cui al comma 2, promosse a livello regionale, nazionale o internazionale, devono avere, direttamente o indirettamente, significato e interesse per il Friuli-Venezia Giulia.
4. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative che hanno finalità di lucro.

Art. 2

Presentazione delle domande di concessione del patrocinio

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio, i promotori o gli organizzatori delle iniziative di cui all'articolo 1, presentano, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento delle stesse, apposita domanda in carta semplice al Presidente della Regione.
2. L'istanza è corredata del programma della manifestazione, di una relazione motivata e di ogni elemento utile per l'istruttoria dell'Ufficio di Gabinetto, il quale può avvalersi, di volta in volta degli altri Uffici regionali competenti nelle materie cui le singole iniziative si riferiscono.

Art. 3

Concessione del patrocinio

1. A seguito dell'esame preliminare degli atti da parte dell'Ufficio di Gabinetto, il Presidente della Regione può concedere il patrocinio con proprio atto, dandone comunicazione scritta ai richiedenti.

Art. 4

Effetti della concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a menzionarlo in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa patrocinata.
2. La concessione del patrocinio non comporta per l'Amministrazione regionale l'erogazione di contributi e la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.
3. La concessione del patrocinio non conferisce la facoltà di utilizzare lo stemma della Regione.

Art. 5

Disposizione finale

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel «Regolamento per la concessione del patrocinio della Regione», approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale 0356/Pres. del 6 luglio 1987.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2001, n. 086/Pres.

Approvazione modifiche al Regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'Ufficio di Gabinetto della presidenza della Giunta regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0157/Pres. del 15 giugno 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, in attuazione delle disposizioni contenute nei commi 47, 48, 50, 51 e 52 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è stato approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., registrato alla Corte dei Conti in data 15 giugno 2000, Registro 1, foglio 218 il «Regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale»;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 52, della

legge regionale 4/2001, il quale dispone che «per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'acceso a pagamento a banche dati on-line, e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 54, della legge regionale 4/2001, ha abrogato i commi 47 e 48 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000;

VISTA la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale sopra indicata;

VISTA la D.G.R. n. 631 del 9 marzo 2001, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, concernente «Articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Direttive generali per la gestione delle spese dell'Ufficio di Gabinetto per l'acquisto di attrezzature, libri, ecc., nonchè per la partecipazione a corsi di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di apportare delle modifiche al predetto regolamento in attuazione delle nuove disposizioni;

VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato», e, in particolare, gli articoli 41 e 92 del Regolamento;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che nella seduta del 9 marzo 2001, ha espresso parere favorevole sulle modifiche predisposte dall'Ufficio di Gabinetto;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 632 del 9 marzo 2001;

DECRETA

- Sono approvate le seguenti «Modifiche al Regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., è sostituito dal seguente:

«Le spese dirette che l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione sostiene ai sensi dell'articolo 8, commi 51 e 52, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e dell'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle disposizioni seguenti.».

2. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres. le parole «e locazione finanziaria» sono soppresse.

3. Al comma 2, lettera a), punto 1), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., le parole «piante ornamentali e addobbi», sono sostituite dalle seguenti: «ornamenti, anche».

4. Al comma 2, lettera a), punto 4), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., dopo la parola: «riviste», è inserita la seguente: «giornali».

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.

1. Al comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres. le parole «il dipendente di cui all'articolo 8, commi 48 e 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nella veste di funzionario delegato,» sono sostituite dalle seguenti: «il funzionario delegato».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., è aggiunto il seguente terzo comma:

«3. Qualora le spese riguardino gli Uffici distaccati del Gabinetto, esse sono disposte dai responsabili ivi preposti.».

Art. 3

Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., le parole «I preventivi» sono sostituite dalle seguenti: «Le richieste di preventivi».

Art. 4

Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale. 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del presente articolo, l'accertamento sulla congruità dei prezzi dei beni o servizi è effettuato dal funzionario delegato qualora l'importo della spesa non superi lire 5.000.000, al netto di ogni onere fiscale. Nel caso in cui l'importo della spesa sia superiore a lire 5.000.000, il parere di congruità è espresso, a seconda della fornitura o della prestazione richiesta, dal Direttore dell'Ufficio competente per materia, ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.».

Art. 5

Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., dopo le parole «Capo di Gabinetto» sono inserite le seguenti: «ovvero dai responsabili degli Uffici distaccati,».

Art. 6

Integrazione all'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., dopo le parole: «Capo di Gabinetto» sono inserite le seguenti: «ovvero dei responsabili degli Uffici distaccati.».

Art. 7

Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., le parole: «Al vice consegnatario» sono sostituite dalle seguenti: «Ai viceconsegnatari».

- Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 marzo 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 aprile 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 aprile 2001, n. 099/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il comma 52, dell'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001 (legge finanziaria regionale 2001) con il quale le Direzioni regionali ed i Servizi autonomi, per le proprie esigenze operative correnti, sono stati autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

VISTO il comma 53 della suddetta legge con il quale - per la suddetta finalità - è stata autorizzata la spesa di complessive lire 6.960 milioni suddivisa in ragione di lire 2.320 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico delle unità previsionali di basi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati nella Tabella I allegata alla legge stessa;

VISTA la Tabella I allegata alla citata legge finanziaria dalla quale si rileva che alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è stato assegnato per l'anno 2001 lo stanziamento di lire 100.000.000, iscritto sul capitolo 9405 (U.P.B. 52.3.24.1.1635 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili);

RITENUTO, al fine di procedere ai suddetti acquisti, di predisporre un apposito regolamento in cui vanno

precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate, i modi con cui provvedere ai pagamenti;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 27 marzo 2001;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 925 del 27 marzo 2001;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 aprile 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 aprile 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 136

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

(Spese della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici)

1. Le spese dirette che la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici sostiene ai sensi dell'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:
   a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, forniture di pannelli, lavagne luminose;
   b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione nonché strumenti audiovisivi e televisivi e relativi accessori, macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonchè prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;
   c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e quotidiani;
   d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

(Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare lire 20.000.000 (euro 10.329,14) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 5, per l'esecu-

zione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.
3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.
4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.
5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.
6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:
   a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;
   b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
   c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5.000.000 (euro 2.582,28) al netto di ogni onere fiscale;
   d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
   e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
   f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.
2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato su disposizione del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.
2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato stesso.
2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.
3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

1. Al vice consegnatario della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e ai vice consegnatari delle rispettive Direzioni provinciali dei servizi tecnici è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 aprile 2001, n. 0101/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale n. 7/1988 - Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali;

VISTA la legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria regionale) che all'articolo 8, commi 52 e 53, autorizza le Direzioni regionali e i Servizi autonomi a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

ATTESO CHE a tale scopo è stato assegnato, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.3.1.1639 - Rubrica n. 3 - Servizio n. 124 -Ufficio stampa e pubbliche relazioni, al capitolo 431 del Bilancio di previsione per l'anno 2001 uno stanziamento di lire 50.000.000.;

CONSIDERATO, in attuazione delle finalità suddette, di procedere ai suddetti acquisti attraverso un'apertura di credito a favore del Funzionario delegato alla gestione in economia delle spese dirette dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale;

RITENUTO pertanto indispensabile l'adozione di un opportuno regolamento al fine di una corretta gestione delle spese di cui sopra;

VISTO il testo regolamentare per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche date on-line per le esigenze operative correnti dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale a tal fine predisposto;

SENTITO in merito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 27 febbraio 2001 nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

VISTI la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 593 del 27 febbraio 2001 come modificata con successiva deliberazione n. 856 del 27 marzo 2001;

DECRETA

1. E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche date on-line, per le esigenze operative correnti dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 aprile 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 aprile 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 137

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale.

Art. 1

(Spese dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni)

1. Le spese dirette che l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale sostiene ai sensi dell'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 4/2001, sono regolate dalle seguenti disposizioni.
2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:
    a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

e) attrezzature e materiale fotografico comprese le pellicole.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

(Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare lire 8.000.000 (ottomilioni) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, nella sua veste di Funzionario delegato, dispone le spese di cui all'articolo 1 del presente Regolamento e provvede alla relativa esecuzione, nonchè alla verifica della regolarità della medesima.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzioni, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della presidenza della Giunta regionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente

e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato medesimo.
2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.
3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

Al vice consegnatario dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 aprile 2001, n. 0103/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Ragioneria generale. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ed in particolare l'articolo 8 che al comma 52 autorizza le Direzioni regionali e i Servizi autonomi a sostenere, tra le altre, per le proprie esigenze operative correnti, spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

VISTA la circolare della Ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001;

VISTO il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla Ragioneria generale;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 27 marzo 2001, nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 in merito al medesimo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 897 del 27 marzo 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Ragioneria generale» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 aprile 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 134

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della Ragioneria generale.

Art. 1

(Spese della Ragioneria generale)

1. Le spese dirette che la Ragioneria generale sostiene ai sensi dell'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

   a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

   b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

   c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

   d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

(Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare lire 10.000.000 (diecimilioni) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Ragioniere generale dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. E' consentito il ricorso a un determinato contraente:

   a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

   b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

   c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale;

   d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

   e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

   f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato, su ordine del Ragioniere generale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di

cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato.
2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.
3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

1. Al vice consegnatario della Ragioneria generale è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2001, n. 0132/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 5 al Regolamento edilizio del Comune di Romans d'Isonzo.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0132/Pres. di data 23 aprile 2001 è stata approvata la variante n. 5 al Regolamento edilizio del Comune di Romans d'Isonzo.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 aprile 2001, n. EST. 378-D/ESP/4136. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Campoformido, per la realizzazione dei lavori di prosecuzione delle opere di difesa nel tratto compreso tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli sul torrente Cormor comprese nel bacino idrografico della laguna di Grado e Marano.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, con sede in Udine, che agisce per conto dell'Amministrazione regionale - Direzione regionale dell'ambiente - in qualità di concessionario dei lavori, è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Campoformido

1) P.C. 4044, foglio 22, mappale 440 (ex 174 b), di mq. 87,
superficie da espropriare: mq. 87,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 850 x mq. 87 = lire 73.950
euro 38,19

Ditta catastale: Olivo Engelmaro nato il 25 marzo 1929 a Campoformido.

2) P.C. 9135, foglio 22, mappale 438 (ex 172 b), di mq. 144,
superficie da espropriare: mq. 144,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 850 x mq. 144 = lire 122.400
euro 63,21

Ditta catastale: Tirelli Pierina nata il 24 agosto 1940 a Udine.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 19 aprile 2001

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 400.

Legge 285/1997: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza». Determinazioni regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

VISTA la legge 23 dicembre 1997 n. 451 «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza»;

VISTA la D.G.R. n. 1357 di data 8 maggio 1998 recante «legge 285/1997 - Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza - determinazioni regionali»;

VISTA la D.G.R. n. 1601 di data 2 giugno 2000, registrata alla Corte dei Conti il 18 luglio 2000, nel Registro 1, foglio 254, con la quale la Giunta regionale ha approvato la Relazione programmatica 2000 nel settore delle politiche sociali e in particolare l'Allegato 2 - Obiettivo n. 4 - punto 1;

PRESO ATTO del percorso effettuato dalla Regione nel primo triennio di applicazione della legge, dello stato di attuazione degli interventi previsti dai Piani triennali 1997-1999 rilevati a giugno 2000, nonché delle persistenti criticità evidenziate e delle quali gli Enti coinvolti nell'applicazione della legge dovranno tener conto nella nuova fase pianificatoria, così come meglio evidenziato nell'Allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l' Allegato B, facente parte integrante della presente deliberazione recante gli indirizzi generali per la predisposizione dei Piani triennali di intervento 2000-2002, nonché le priorità di interesse regionale e le priorità definite dalle Amministrazioni provinciali in accordo con gli Ambiti territoriali di intervento;

CONSIDERATO che il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ammonta a lire 312 miliardi annuali e che con tali fondi vengono finanziati i Piani triennali di intervento;

VISTO che alla Regione Friuli-Venezia Giulia, come da decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 28 luglio 2000, è stata trasferita la quota relativa all'anno 2000 pari a lire 4.098.774.000 e che proiettando tale quota nel triennio 2000-2002 il Fondo di pertinenza della Regione dovrebbe ammontare a lire 12.296.322.000, salvo successive possibili modifiche dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni;

TENUTO CONTO che le Regioni possono impegnare, ai sensi dell'articolo 2 - comma 2 - della legge 285/1997, una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza;

CONSIDERATO che tale percentuale corrisponde per l'anno 2000 a lire 204.938.700 con una possibile proiezione nel triennio di lire 614.816.100;

ATTESO pertanto che la quota residua del Fondo statale 2000 per il finanziamento dei Piani territoriali di intervento ammonta a lire 3.893.835.300. e che proiettando tale quota sul triennio il Fondo ammonta a 11.681.505.900;

CONFERMATI i criteri di riparto della quota annuale adottati con la citata D.G.R. 1357/1998;

PRESO ATTO che con l'adozione di un Protocollo d'intesa tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni provinciali è stato determinato il ruolo delle Province stesse nell'applicazione della legge 285/1997 e più in generale nelle politiche sociali rivolte ai minori;

ATTESO che spetta al Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza svolgere le funzioni di monitoraggio verifica e valutazione dei piani e dei progetti;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

DELIBERA

1) di confermare per il triennio 2001-2003, gli ambiti territoriali di intervento definiti con D.G.R. n. 1357 di data 8 maggio 1998;

2) di confermare quali enti gestori dei fondi ex lege 285/1997 i Comuni individuati dalla citata D.G.R. 1357/1998;

3) di approvare l'Allegato B recante gli indirizzi generali per la predisposizione dei Piani triennali di intervento 2000-2002;

4) di stabilire che i Comuni enti gestori dei Fondi dovranno inviare alla Regione, entro il 31 marzo 2001, i Piani territoriali di intervento, i progetti esecutivi, il piano economico e la prevista copertura finanziaria, nonché gli Accordi di programma sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti, utilizzando la modulistica indicata nell'Allegato B;

5) di riservare la quota del 5 per cento delle risorse attribuite alla Regione per effetto della legge 285/1997, corrispondente a lire 204.938.700 annuali per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione nonché di approfondimento a livello regionale, cui parteciperanno operatori degli enti pubblici e privati impegnati nell'applicazione della legge;

6) di definire le risorse per l'anno 2000 e le proiezioni per gli anni 2001-2002 secondo i criteri stabiliti dalla

citata D.G.R. 1357/1998, così come da Allegato C, Tabella A, facente parte integrante della presente delibera;

7) di individuare quali certe le risorse per l'anno 2000, mentre la proiezione triennale, comprendendo le quote presunte degli anni 2001 e 2002, necessita di conferma;

8) gli allegati A, B, C costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

9) la presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 marzo 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 110

Allegato A)

LEGGE 285/1997

APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN REGIONE

ANALISI DEL TRIENNIO 1997-1999

Il percorso effettuato dall'Amministrazione regionale Friuli-Venezia Giulia.

Da più parti e in diverse occasioni è stato evidenziato che la legge 285/1997 ha significato in primo luogo un investimento diffuso di tipo etico e culturale.

L'attuazione della legge ha stimolato le Regioni, gli Enti locali, assieme alle altre agenzie e ed enti a ripensare alle caratteristiche culturali, operative e organizzative delle politiche sociali.

Gli atti adottati dall'Amministrazione regionale sono stati:

Protocollo d'intesa tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine per il coordinamento delle azioni relative all'area dell'infanzia e dell'adolescenza.

«Il protocollo d'intesa si prefigge di regolamentare i rapporti istituzionali tra gli enti firmatari in ordine alla programmazione coordinata e finalizzata delle attività rivolte all'infanzia e all'adolescenza, coerentemente con le norme nazionali e regionali che regolamentano i poteri e le funzioni delle due Amministrazioni.

Il protocollo ha lo scopo di tradurre la programmazione generale regionale e le strategie specifiche in essa contenute in azioni pratiche e omogeneamente diffuse su tutto il territorio coerenti con il contesto più ampio delle politiche sociali rivolte all'infanzia, all'adolescenza e alla famiglia.

La questione minorile sconta una frammentazione di competenze tra diverse Amministrazioni, spesso non coordinate che determinano una visione parziale e categorizzante dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Con il presente atto si dà avvio ad un insieme coordinato di misure, che ponendo al centro dell'azione politica e amministrativa ogni minore residente in regione, riqualifichino le politiche sociali per questa fascia d'età.

La presente intesa trova il suo fondamento giuridico nelle varie normative, nazionali e regionali, relative alla tutela e promozione dei minori e dell'infanzia.».

L'istituzione del Centro regionale di analisi e di documentazione sull'infanzia e l'adolescenza (CRDA).

Il CRDA è stato costituito, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali, in conformità a quanto predisposto dalla legge 451/1997 per raccordare le iniziative di raccolta, di elaborazione e di approfondimento dei dati relativi alla condizione dei minori in Regione. Il Centro, strutturato a livello centrale e nelle 4 sedi provinciali, cura, tra l'altro, il monitoraggio dei progetti 295/1997 e svolge un'attività di informazione e supporto agli ambiti territoriali di intervento.

Il CRDA ha un sito web nella pagina della Regione Friuli-Venezia Giulia dove è disponibile la Banca Dati Progetti 285 per gli anni 1997-1999 - indirizzo www.regionefvg.it/minori.

Conferimento alle Amministrazioni provinciali del compito di attivare una ricerca intervento sulle situazioni multiproblematiche.

Per affrontare in termini di ricerca e di sperimentazione di nuove modalità di intervento la casistica dei minori in situazioni multiproblematiche, che richiedono interventi integrati di più servizi, e per i quali i progetti di intervento sono ad alto costo, le Province hanno attivato una collaborazione con la Fondazione Zancan.

Conferimento all'Amministrazione provinciali di Udine di sperimentare nuove forme di accoglimento delle famiglie immigrate finanziando il progetto denominato «Ecce Bimbo».

La Regione Friuli-Venezia Giulia è per la sua posizione geografica particolarmente esposta ai flussi migratori di rifugiati. Le modalità di intervento del progetto «Ecce Bimbo» possono rappresentare forme di sperimentazione nuove nella predisposizione di strumenti di accoglienza dei minori stranieri e delle loro famiglie all'interno della programmazione più generale dell'Amministrazione.

Istituzione di 19 Punti Monitor presso i Comuni Enti gestori dei fondi ex lege 285/1997 per sostenere le funzioni di monitoraggio e di verifica sui piani e progetti, per la gestione dell'archivio attivo dei progetti e per la mappatura delle risorse. Il Punto Monitor svilupperà, in accordo con il CRDA le rilevazioni più puntuali sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambi-

to, utilizzando dati di flussi informativi già attivati e consolidati nel territorio di ciascun ambito o attivandone di nuovi.

Dotazione agli ambiti di strumenti omogenei di supporto alla pianificazione e alla progettazione con l'adozione di moduli e di griglie di rilevazione dati predisposti dal CRDA.

Percorsi formativi: sono stati attivati in collaborazione con il CRDA 4 corsi di formazioni regionali e più propriamente inerenti: l'area amministrativa, la tematica della genitorialità, la nuova legge sulle adozioni internazionali.

Attività di informazione: la Banca dati progetti, i monitoraggi e documenti più significativi sono disponibili sul sito internet del CRDA all'indirizzo: http./regione.fvg.it/minori/welcome.htm.

Stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge 285/1997

I dati descritti di seguito fanno riferimento alla rilevazione effettuata tramite le schede di ambito e riferita al periodo aprile 1999-aprile 2000. Si affrontano qui due livelli di analisi: in primo luogo le attività poste in essere a livello di ambito finalizzate alla realizzazione di funzioni di supporto, raccordo, coordinamento per la facilitazione dell'attuazione dei piani territoriali di intervento; in secondo luogo si analizzano i dati relativi allo stato di avanzamento dei progetti attivati al momento della rilevazione.

Attività di raccordo istituzionale e di coordinamento a livello di ambito.

Pressoché tutti gli ambiti hanno attivato nel periodo di rilevazione funzioni di raccordo sul territorio fra tutti gli Enti coinvolti nella programmazione e nell'attuazione dei progetti. Tali funzioni si sono concretizzate per 18 ambiti su 19 in incontri fra gli Enti firmatari degli Accordi di Programma, che hanno toccato essenzialmente le seguenti tematiche:

- verifiche sulle procedure di attivazione e sullo stato di avanzamento dei progetti;
- monitoraggio e valutazione dei progetti;
- programmazione di iniziative di promozione, informazione, sensibilizzazione;
- organizzazione di manifestazioni convegnistiche connesse alle tematiche del Piano territoriale;
- organizzazione di iniziative istituzionali (consigli comunali tematici, consigli comunali dei ragazzi, ecc.);
- prospettive di sviluppo per i prossimi piani territoriali;
- promozione di interventi sui diritti (Carte dei diritti);
- conferenze dei servizi.

Atti formali relativi all'attuazione della legge 285/1997 da parte dell'Ente locale gestore o di altri Enti firmatari l'Accordo di programma sono stati adottati nel periodo di rilevazione in tutti gli ambiti, tranne uno. Gli Enti adottanti sono essenzialmente Comuni, ambiti e ASL, con delibere, determinazioni, gare d'appalto connesse all'attuazione dei progetti.

Altrettanto diffuse sono state le iniziative finalizzate al confronto fra le realtà coinvolte nell'attuazione dei progetti, realizzate in 17 ambiti su 19. Gli enti coinvolti (tab. 1) sono stati soprattutto i Comuni, i Provveditorati agli Studi/Distretti scolastici/Scuole, le Aziende sanitarie locali e le organizzazione di associazionismo, cooperazione sociale, ONLUS. Ci sembrano significative, anche se realizzate solo in una minoranza degli ambiti, le iniziative di confronto con le istituzioni della giustizia minorile: specificatamente i Centri per la giustizia minorile, il Tribunale per i minorenni e in un caso la Prefettura e la Questura.

Tab. 1 - Nel periodo di rilevazione sono stati effettuati incontri di confronto a livello di ambito tra le realtà coinvolte nell'attuazione dei Progetti esecutivi?

SI: 17 AMBITI SU 19		
	NUMERO DI AMBITI	
ENTI COINVOLTI	VALORI ASSOLUTI	VALORI PERCENT.
Comuni	16	84,2
Province	7	36.8
Comunità Montane	1	5.3
Prefetture/Questure	1	5.3
Provveditorati agli Studi/Distretti scolastici/Scuole	17	89.5
Aziende Sanitarie Locali	16	84.2
Centri per la giustizia minorile	7	36.8
Tribunale per i Minorenni	3	15.8
Associazionismo – Cooperazione sociale – ONLUS	15	78.9

Sempre riguardo alle funzioni di raccordo e coordinamento, si rileva un'ampia diffusione nel periodo di rilevazione di iniziative di contatto tra i progetti esecutivi, poste in essere a livello di ambito (17 ambiti su 19). La tabella 2 illustra la tipologia prevalente di tali iniziative. Anche la promozione e l'informazione sul territorio a livello di ambito è stata realizzata con ampia diffusione. La tabella 3 ne descrive le modalità prevalenti.

Tab. 2 - Realizzazione delle iniziative di contatto tra i progetti esecutivi, poste in essere a livello di ambito

SI: 18 AMBITI SU 19		
	NUMERO DI AMBITI	
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE	VALORI ASSOLUTI	VALORI PERCENT.
Riunioni in Regione	4	21,1
Riunioni politiche nell'ambito territoriale	10	52,6
Riunioni tecniche nell'ambito territoriale	14	73,7
Riunioni dei responsabili dei progetti	16	84,2
Altre modalità	6	33,6

Tab. 3 - Realizzazione di iniziative informative a livello di ambito

SI: 18 AMBITI SU 19		
	NUMERO DI AMBITI	
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE	VALORI ASSOLUTI	VALORI PERCENT.
Riunioni di lavoro aperte nei Comuni dell'ambito territoriale	5	26.3
Incontri pubblici in ogni Comune dell'ambito territoriale	2	10.5
Riunioni di lavoro in qualche Comune dell'ambito territoriale	11	57.9
Incontri pubblici in qualche Comune dell'ambito territoriale	13	68.4
Interventi su stampa, Radio e TV locali	15	78.9
Altre modalità	9	50.0

Un tema molto importante per la qualità stessa dell'attuazione di progetti sono le funzioni di monitoraggio, verifica e valutazione. In tutti gli ambiti sono state poste in essere procedure di monitoraggio e verifica sullo stato di avanzamento dei progetti, puntando prevalentemente su momenti di confronto fra i responsabili dei progetti, e in seconda battuta sulla produzione di una documentazione descrittiva (questionari e rapporti in progress). E' chiaro che la reale portata di queste funzioni potrà essere compresa soltanto tramite una attenta valutazione nell'ambito dei singoli progetti delle procedure adottate. In questa sede ci sembra importante sottolineare la necessità di estendere in misura maggiore la pratica di fondare le funzioni di monitoraggio e verifica su una documentazione descrittiva formale, attualmente in uso non in tutto il territorio.

Tab. 4 - Nel periodo di rilevazione sono state attivate iniziative di monitoraggio e verifica sui Progetti esecutivi, coordinate a livello di ambito?

SI: 19 AMBITI SU 19		
	NUMERO DI AMBITI	
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE	VALORI ASSOLUTI	VALORI PERCENT.
Questionari da riempire	12	63.2
Rapporti intermedi, progress	13	68.4
Riunioni periodiche tra amministratori	7	36.8
Riunioni periodiche tra responsabili dei Progetti	17	89.5

Simili osservazioni possono essere fatte anche rispetto alle funzioni di valutazione dei progetti. In questo caso tre ambiti socio-assistenziali non hanno ancora attivato alcuna funzione di questa natura. Si tratta chiaramente di un tema di lavoro sul quale è necessario investire in futuro con maggiore incisività.

Tab. 5 - Nel periodo di rilevazione sono state attivate iniziative di valutazione «in itinere» sui Progetti, coordinate a livello di ambito?

SI: 16 AMBITI SU 19		
	NUMERO DI AMBITI	
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE	VALORI ASSOLUTI	VALORI PERCENT.
Affidate ai funzionari dell'Ente gestore	10	52.6
Affidate ai funzionari di un altro Ente dell'ambito	3	15.8
Affidate ad una commissione di esperti	2	10.5
Affidate ad un professionista o ditta specializzata	4	21.1

Restando ancora nell'ambito delle funzioni realizzate a livello di ambito, dalla tabella 6 rileviamo i dati riguardanti le iniziative formative realizzate nel contesto dell'attuazione dei Piani territoriali. Tutti gli ambiti hanno effettuato iniziative di questa natura. In particolare ben 17 sui 19 ambiti hanno partecipato alle iniziative offerte a livello nazionale nel quadro delle attività realizzate dal Centro nazionale, e 9 ambiti hanno realizzato autonomamente iniziative mirate alle specifiche esigenze locali, dato che segnala una buona capacità autonoma di attivazione delle realtà di ambito della nostra Regione.

Tab. 6 - Nel periodo di rilevazione sono state realizzate iniziative formative a livello di ambito?

	NUMERO DI AMBITI	
	VALORI ASSOLUTI	VALORI PERCENT.
SI, partecipazione ad attività nazionali e interregionali	17	89.5
SI, partecipazione ad attività regionali	2	10.5
SI, organizzazione di attività specifiche per il singolo ambito	9	47.9

Stato di attuazione dei Piani territoriali di intervento

La tabella 7 mostra i dati relativi al livello di attivazione dei progetti previsti dai Piani territoriali. Rispetto a un totale approvato di 178 progetti, ne sono stati ad oggi attivati il 94,4%. Di questi il 64,3% (108 progetti) sono stati attivati nel periodo a cui si riferisce la rilevazione (aprile 1999-aprile 2000), mentre nessun progetto risulta annullato dopo l'approvazione nel Piano territoriale.

Tab. 7 - Situazione dei Progetti esecutivi

	NUMERO DI PROGETTI
Progetti esecutivi attivati dall'approvazione del Piano territoriale	168
Progetti esecutivi non ancora attivati	10
Progetti esecutivi annullati	0
Totale progetti esecutivi approvati nel Piano territoriale	***178***

I 10 progetti tuttora non attivati risultano concentrati in un'unica Provincia (Pordenone), salvo un unico progetto in capo all'ambito di Trieste.

Tab.8 - Ripartizione territoriale dei progetti approvati ed attivati

AMBITI E PROVINCE	*PROGETTI APPROVATI*	*PROGETTI ATTIVATI*	*ATTIVATI NEL PERIODO 04/99-04/00*
1.1 – Duino Aurisina	3	2	2
1.2 – Trieste	11	11	0
1.3 – Muggia - San Dorligo	5	5	0
PROVINCIA DI TRIESTE	***19***	***18***	***2***
2.1 – Alto Isontino	10	10	0
2.2 – Basso Isontino	9	9	0
PROVINCIA DI GORIZIA	***19***	***19***	***0***
3.1 – Gemonese	4	4	2
3.2 – Carnia	10	10	10
4.1 – San Daniele del Friuli	4	4	4
4.2 – Tarcento	7	7	7
4.3 – Cividale	13	13	12
4.4 – Codroipo	8	8	8
4.5 – Udine	6	6	0
5.1 – Cervignano	13	13	13
5.2 – Latisana	8	8	3
PROVINCIA DI UDINE	***73***	***73***	***59***
6.1 – Sacile	15	11	0
6.2 – San Vito al Tagliamento	12	11	11
6.3 – Azzano Decimo	24	22	22
6.4 – Maniago	8	6	6
6.5 – Pordenone	8	8	8
PROVINCIA DI PORDENONE	***67***	***58***	***47***

Lo stato di avanzamento generale dei progetti può essere valutato dalla tabella 9. Solo l'8,3% dei progetti attivati sono stati ad oggi conclusi. Tuttavia ben il 25% si trovano in fase finale e un ulteriore 27,4% hanno già superato le metà del proprio tempo di attuazione. Inoltre sono solo poco più del 10% i progetti ancora in fase iniziale o di avvio. Complessivamente quindi l'insieme degli interventi previsti dai piani territoriali sembrano ben avviati su tutto il territorio. Solo la Provincia di Pordenone mostra un lieve ritardo rispetto alle altre province, avendo quasi il 26% dei progetti attivati ancora in fase di avvio o iniziale. Va comunque rilevato anche l'elevato numero di progetti attivati in questa provincia, che mostra il più alto rapporto fra progetti attivati e popolazione residente (2,4 x 10.000): seguono le Province di Gorizia e Udine con valori simili (1,38 e 1,36 rispettivamente); per ultima la Provincia di Trieste con un valore pari a 0,72 progetti ogni 10.000 residenti.

Tab.9 - Stato di avanzamento dei progetti per Ambito

Ambito	Attivati	In fase di avvio	In fase iniziale	In fase operativa	In fase avanzata	In fase finale	Conclusi
1,1	2	-	-	-	-	2	-
1,2	11	-	-	-	5	4	2
1,3	5	-	-	-	-	4	1
Prov. di Trieste	**18**	**-**	**-**	**-**	**5**	**10**	**3**
2.1	10	-	-	-	-	9	1
2.2	9	-	-	-	9	-	-
Prov. di Gorizia	**19**	**-**	**-**	**-**	**9**	**9**	**1**
3.1	4	-	-	2	-	2	-
3.2	10	-	-	1	1	3	5
4.1	4	-	1	-	-	2	1
4.2	7	-	-	-	4	3	-
4.3	13	-	1	-	12	-	-
4.4	8	-	-	4	3	-	1
4.5	6	-	-	3	3	-	-
5.1	13	-	-	8	2	3	-
5.2	8	-	-	5	1	2	-
Prov. di Udine	**73**	**-**	**2**	**23**	**26**	**15**	**7**
6.1	11	-	1	9	-	-	1
6.2	11	1	1	2	3	4	-
6.3	22	4	6	10	2	-	-
6.4	6	-	1	1	-	2	2
6.5	8	1	-	4	1	2	-
Prov. di Porden.	**58**	**6**	**9**	**26**	**6**	**8**	**3**
Totale Regione	**168**	**6**	**11**	**49**	**46**	**42**	**14**

Nota: In fase di avvio (espletate le operazioni preliminari: bandi...)
In fase iniziale (sono appena cominciate le attività previste)
In fase operativa (fino alla metà del tempo previsto per l'attuazione)
In fase avanzata (oltre la metà del tempo previsto per l'attuazione)
In fase finale (oltre i tre quarti del tempo previsto per l'attuazione)

Anche l'analisi dello stato di attuazione delle azioni previste dai progetti porta ad un quadro coerente con l'andamento dei tempi di esecuzione. Infatti (tab. 10) oltre il 42% dei progetti attivati ha già avviato almeno il 75% delle azioni previste, mentre soltanto il 3,7% ha ad oggi attivato meno di un quarto delle azioni in programma. Il confronto fra i due dati mostra quindi che i progetti stanno procedendo con un buon grado di rispetto dei tempi di esecuzione previsti in fase di programmazione.

A tal proposito vale la pena anche notare (tab. 11) che la maggior parte dei progetti è caratterizzato da una pluralità di azioni/interventi relativamente elevata: si tratta quindi di progetti complessi. Sono 52 i progetti formati da più di cinque azioni/interventi, e di questi in ben 17 sono programmate oltre dieci azioni/interventi [1].

(1) Rileviamo comunque che la tabella 12 riporta i dati di solo 17 ambiti: i restanti due non hanno fornito dati attendibili in tempo utile. I progetti considerati sono quindi soltanto 131, pari al 73,6% di tutti quelli approvati nel Piano territoriale.

Tab. 10 - Quota di interventi/azioni previsti dai progetti esecutivi già avviati al momento della rilevazione

	NUMERO DI PROGETTI	
	VAL. ASS.	VAL. %
Meno del 25% degli interventi/azioni previste	6	3,7
Tra il 25% ed il 50% degli interventi/azioni previste	30	18,4
Tra il 50% ed il 75% degli interventi/azioni previste	58	35,6
Tra il 75% ed il 100% degli interventi/azioni previste	69	42,3
Totale (dati mancanti per un ambito)	*163 (97%)*	

Tab. 11 - Numero di interventi/azioni che formano i singoli progetti approvati nel Piano territoriale

	NUMERO DI PROGETTI	
	VAL. ASS.	VAL. %
formati da un intervento/azione	8	6,1
formati da due interventi/azioni	2	1,5
formati da tre interventi/azioni	24	18,3
formati da quattro interventi/azioni	21	16,0
formati da cinque interventi/azioni	24	18,3
formati da sei a dieci interventi/azioni	35	26,7
formati da undici a quindici interventi/azioni	7	5,3
formati da sedici a venti interventi/azioni	4	3,1
formati da più di venti interventi/azioni	6	4,6
Totale (dati mancanti per due ambiti)	*131 (73,6%)*	

I progetti attivati garantiscono un coinvolgimento di fruitori/destinatari abbastanza elevato. Il 51% infatti allo stato attuale di avanzamento sono in grado di coinvolgere oltre 100 soggetti destinatari ciascuno, e oltre il 20% un numero superiore a 500 (tab. 12). Da notare anche che solo un progetto coinvolge una quantità molto elevata di soggetti (oltre 3.000): si tratta quindi in genere di progetti con un target ben determinato e non generico.

Tab. 12 - Coinvolgimento dei fruitori/destinatari degli interventi:

	NUMERO DI PROGETTI	
	VAL. ASS.	*VAL. %*
In un numero inferiore a 100	80	49,1
In un numero variabile da 100 a 500	49	30,1
In un numero variabile da 500 a 1000	18	11,0
In un numero variabile da 1000 a 3000	15	9,2
In un numero superiore a 3000	1	0,6
Totale (dati mancanti per un ambito)	*163 (97%)*	

Le categorie di fruitori/destinatari prevalenti, se si escludono i «minori in genere» cui comunque si rivolgono quasi il 60% dei progetti, sono gli «adulti genitori», gli «adulti operatori» e le categorie svantaggiate di minori (poveri, disabili, problematici, ecc.), come si può desumere dalla tabella 13. Appare positivo, a conferma di quanto sopra detto, che pochi progetti si rivolgano ad un target non specificato (soltanto il 5% circa).

Tab. 13 - Tipologia prevalente dei fruitori/destinatari degli interventi coinvolti nei progetti attivati

	NUMERO DI PROGETTI	
	VAL. ASS.	*VAL. %*
Minori, in generale:	99	58,9
Minori, categorie particolari (poveri, handicap, devianti...)	14	8,3
Adulti, in generale:	3	1,8
Adulti, genitori:	22	13,1
Adulti, operatori (sociali, educativi, insegnanti...):	15	8,9
Istituzioni (pubbliche, privato sociale...):	6	3,6
Non c'è una tipologia prevalente	9	5,4
Totale	*168 (100%)*	

Rispetto alle età, abbiamo invece oltre il 31% di progetti che si concentrano sulla fascia 6-11 anni e un ulteriore 24% sulla fascia 11-14 anni. Piuttosto scarsa invece la copertura della fascia 0-6 anni (soltanto 14 progetti pari al 9% scarso) e ovviamente del tutto assente, data anche la tipologia di target previsti, la fascia 18-30 anni (cfr. tab. 14).

Tab. 14 - Età prevalente dei fruitori/destinatari degli interventi coinvolti nei progetti attivati

	NUMERO DI PROGETTI	
	VAL. ASS.	*VAL. %*
0-6 anni:	14	8,9
6-11 anni:	49	31,0
11-14 anni:	38	24,1
14-17 anni:	10	6,3
18-30 anni:	0	0
Più di 30 anni	19	12,0
Non c'è un'età prevalente	28	17,7
Totale (dati mancanti per un ambito)	*158 (94%)*	

Nella tabella 15 possiamo valutare l'impiego di risorse umane nella realizzazione dei progetti, per quanto riguarda le azioni già poste in essere al momento della rilevazione.

Emerge una distribuzione sostanzialmente spaccata in due blocchi, ma tendenzialmente con un medio-basso utilizzo di risorse umane. Infatti solo 9 progetti hanno coinvolto oltre 50 unità di personale operativo (operatori a vario titolo e volontari), mentre prevale la categoria di progetti con un coinvolgimento di operatori e volontari limitato a quantità inferiori alle 10 unità (quasi il 52% dei progetti).

Si fa presente tuttavia che la classificazione adottata nella scheda di rilevazione considera tutti insieme i progetti che hanno coinvolto da 11 a 50 unità: sarebbe stato preferibile ai fini di una più approfondita conoscenza della realtà, prevedere delle classi intermedie in grado di discriminare meglio fra situazioni che oggettivamente rappresentano realtà assai diverse laddove coinvolgano 11 piuttosto che 50 unità.

Tab. 15 - Grado di coinvolgimento di risorse umane (operatori, volontari,.......) nei progetti attivati

	NUMERO DI PROGETTI	
	VAL. ASS.	VAL. %
Fino a 10 unità	87	51,7
Fra 11 e 50 unità	72	42,9
Fra 51 e 100 unità	9	5,4
Fra 101 e 300 unità	0	0
Oltre 300 unità	0	0
Totale	*168 (100%)*	

Per quanto riguarda la tipologia delle risorse umane coinvolte, la tabella 16 illustra un quadro abbastanza differenziato, con una distribuzione uniforme fra le diverse forme di reperimento delle risorse (dipendenti pubblici, professionisti in convenzione, enti privati convenzionati, ecc.). Si segnala comunque una presenza elevata di personale di enti convenzionati (cooperative, associazioni, ecc.) che in quasi il 36% dei progetti rappresenta la quota prevalente delle risorse ad oggi utilizzate. Sono invece soltanto 5 i progetti che si basano principalmente sulla risorsa del volontariato per la realizzazione degli interventi.

Tab. 16 - Tipologia prevalente delle risorse umane (operatori, volontari,......) coinvolte nei progetti attivati

	NUMERO DI PROGETTI	
	VAL. ASS.	VAL. %
Operatori pubblici dipendenti	58	34,5
Operatori pubblici convenzionati (singoli professionisti):	45	26,8
Operatori di Enti convenzionati (Coop., Associazioni):	60	35,7
Operatorio del volontariato	5	3,0
Totale	*168 (100%)*	

Lo stato di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili è illustrato infine dalla tabella 17. Di nuovo abbiamo una conferma che su tutti i fronti (del tempo di esecuzione, delle azioni da svolgere, delle risorse da impegnare) i progetti mostrano un livello di avanzamento coerente: anche in questo caso vi è infatti una quota prossima ai due terzi dei progetti attivati che ha già impegnato oltre il 75% delle risorse finanziarie ad oggi disponibili.

Appaiono invece poco rilevanti i finanziamenti aggiuntivi su fondi regionali, provinciali, comunali, ecc. (tab. 18). Ben il 73% dei progetti attivati non riesce a superare una quota di cofinanziamento pari al 25% del contributo ex lege 285/1997. Non mancano tuttavia, e sono tutt'altro che trascurabili, le esperienze positive di collaborazione fra gli Enti che hanno portato ad ottenere quote di finanziamento aggiuntivo assai rilevanti (19 progetti con quote superiori al 75% del contributo ex lege 285/1997) [2].

(2) Rileviamo comunque che la tabella 21 riporta i dati di solo 14 ambiti: i restanti cinque non hanno fornito dati attendibili in tempo utile. I progetti considerati sono quindi soltanto 128, pari al 76,2% di tutti quelli attivati.

Tab. 17 - Al momento della compilazione i progetti attivati hanno impegnato le risorse finanziarie già percepite:

	NUMERO DI PROGETTI	
	VAL. ASS.	*VAL. %*
Per una quota inferiore al 25% del totale finanziato	18	11,1
Per una quota tra il 25% ed il 50% del totale finanziato	40	24,7
Per una quota tra il 50% ed il 75% del totale finanziato	43	26,5
Per una quota tra il 75% ed il 100% del totale finanziato	61	37,7
Totale (dati mancanti per un ambito)	*162 (96,4%)*	

Tab. 18 - Quota di cofinanziamento (regionale, provinciale, comunale,......) aggiuntivo rispetto al contributo ex lege 285/1997

	NUMERO DI PROGETTI	
	VAL. ASS.	*VAL. %*
Quota inferiore al 25% del finanziamento L.285/97	73	57,1
Quota tra il 25% ed il 50% del finanziamento L.285/97	20	15,6
Quota tra il 50% ed il 75% del finanziamento L.285/97	16	12,5
Quota tra il 75% ed il 100% del finanziamento L.285/97	19	14,8
Totale (dati mancanti per cinque ambiti)	*128 (76,2%)*	

Vengono di seguito presentati in forma sintetica i dati relativi alle percentuali dei progetti attivati in regione riferiti agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 285/1997.

Il grafico che segue è riferito alle percentuali dei beneficiari delle attività previste nei progetti rispetto le fasce d'età.

Nel grafico che segue vengono evidenziate percentuali dei costi previsti suddivisi per singolo articolo di legge calcolati in base ai preventivi presentati dagli ambiti sui singoli progetti.

E' importante sottolineare che a fronte di un preventivo di spesa complessivo di lire 15 miliardi il Fondo ex legge 285/1997 ammonta a lire 9.148.425.076 e che pertanto i progetti vengono coofinanziati con altri fondi (per lo più da bilanci comunali) per quasi 6 miliardi.

Dal primo triennio di applicazione della legge una lettura critica

Come si evince dalla rilevazione riportata la legge 285/1997 ha rappresentato uno strumento innovativo sia per la scelta dei suoi destinatari - bambini e bambine, ragazzi e ragazze - sia per i meccanismi e le nuove relazioni che si sono concretizzate nei rapporti istituzionali tra Stato, Regioni, Province e Enti locali.

Dal punto di vista formale l'attuazione in Friuli-Venezia Giulia della legge 285/1997 ha consentito il coinvolgimento di tutti i Comuni e la valorizzazione dei soggetti sociali del territorio e ha promosso nuovi rapporti di collaborazione tra gli Enti locali, le Aziende per i Servizi Sanitari, i Provveditorati agli Studi e il Centro di Giustizia Minorile.

Le attività che si sono sviluppate in Regione hanno inoltre visto compartecipi le associazioni, il volontariato, le cooperative le organizzazione non lucrative di utilità sociali (ONLUS).

Il processo di collaborazione innescato dalla legge 285/1997 ha reso possibile la promozione e lo sviluppo di attività e di interventi in molti Comuni a piccole dimensioni e in aree a bassa densità di popolazione, altrimenti difficilmente attuabili.

Dalla verifica dello stato di attuazione della legge 285/1997 si possono però rilevare, in ambito regionale, alcune criticità che si presentano a macchia di leopardo. Le riflessioni che seguono non vogliono assumere un carattere valutativo, ma rappresentare dei punti di riflessione da tenere presente nella nuova fase pianificatoria del triennio 2000-2002.

a) Promozione di una cultura diffusa sui diritti dei minori.

La legge 285/1997 ha indubbiamente dato un forte impulso alla crescita di una cultura diffusa sui diritti dei minori come stanno a dimostrare le innumerevoli iniziative informative, di approfondimento, di dibattito che si sono svolte in questi ultimi anni.

Questa attività di promozione e di informazione, per certi versi di educazione, va mantenuta e implementata affinchè i bambini, le bambine e gli adolescenti abbiano cittadinanza piena e la possibilità di acquisire quel benessere troppo spesso dato per scontato e poi clamorosa-

mente sconfessato da indicatori diffusi di mal-essere.

Nel secondo triennio di applicazione della legge andrà pertanto sviluppato un sistema di marketing comunicativo che consenta ai cittadini di conoscere e di valutare le iniziative e le opportunità messe in atto nei singoli ambiti.

b) *Ambito territoriale.*

La Regione ha definito gli ambiti territoriali di applicazione della legge 285/1997 coincidenti con gli ambiti di gestione del servizio sociale di base/distretti inserendo il processo pianificatorio 285 in un'organizzazione dei servizi sociali e sanitari preesistente. La legislazione regionale è stata di indubbio supporto all'applicazione della legge in quanto gli ambiti erano già predefiniti, lo strumento della gestione politica, indicato nell'assemblea dei Sindaci, già sperimentato.

Pur a fronte di una buona base di partenza si sono però riscontrati casi in cui c'è stata scarsa capacità o volontà di condivisione e collaborazione tra Comuni nella definizione di politiche sociali rivolte ai minori. La mancanza di obiettivi condivisi da tutto l'ambito ha avuto come conseguenza una frammentarietà di progetti che spesso hanno risposto più a logiche di interessi dei singoli Comuni che a un effettivo e consapevole percorso di cambiamento. In sintesi in alcune situazioni il piano è stato espressione dell'ambito solamente dal punto di vista formale ma in realtà ha rappresentato una sommatoria di scelte dei singoli Comuni.

Nel secondo triennio di applicazione della legge questo aspetto va superato partendo dalla visione dell'ambito come comunità locale solidale nella quale i minori, le famiglie, i servizi, le istituzioni pubbliche e private partono da una riflessione comune sulla condizione di vita dei minori (importante è in questo senso, laddove ancora non ci siano, predisporre gli strumenti per dotarsi dei dati necessari per conoscere lo stato dei servizi......... costruire mappe di rischio......... per leggere la realtà) per avviare un processo di cambiamento.

c) *Piani triennali di intervento.*

I Piani che sono stati una sommatoria di progetti non possono trovare un radicamento nella più generale definizione di politiche sociali innovative rivolte ai minori.

Nel nuovo triennio particolare attenzione dovrà essere pertanto posta nella definizione dei Piani triennali che dovranno essere fortemente radicati nel contesto. Gli interventi della 285/1997 non devono avere carattere di eccezionalità ma, a partire da una lettura condivisa tra tutti i soggetti coinvolti sulla reale condizione dei minori nelle comunità locali di pertinenza, dovranno connotarsi come fattore di reale cambiamento.

Per superare il rischio che i futuri Piani si qualifichino come una sommatoria di progetti tra loro slegati, i soggetti coinvolti nella pianificazione, siano essi pubblici che privati, dovrebbero, nella prima fase, esimersi dal presentare progetti predeterminati ma concorrere alla definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere nel triennio. La fase della progettazione è successiva alla definizione degli obiettivi generali e deve essere chiaramente correlata agli stessi, i progetti devono in sintesi rappresentare le azioni necessarie per raggiungere un determinato obiettivo generale del Piano.

d) *Cultura della documentazione, del monitoraggio e della verifica.*

Nella fase di monitoraggio avviata dal Centro regionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza si è riscontrata una scarsa attenzione all'attività connessa alla documentazione, al monitoraggio e alla verifica sia del singolo progetto che dell'andamento più generale del Piano.

Nel secondo triennio questo aspetto critico andrà superato sotto due aspetti.

Il primo, fondamentale per poter valutare il raggiungimento degli obiettivi è di tipo metodologico. Gli obiettivi del Piano e dei singoli i progetti dovranno contenere gli indicatori per poter verificare i risultati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, con delle scansioni temporali predefinite. Per sostenere questa attività il Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza predisporrà degli schemi per la presentazione del Piano e dei progetti che consentano una lettura omogenea dei percorsi. Le attività connesse alla documentazione, al monitoraggio e alla verifica sono attività strategiche dell'ambito e come tali devono essere condivise da tutti i soggetti coinvolti nella pianificazione.

Il secondo aspetto è legato al ruolo regionale di supporto a tali attività, con il finanziamento starter trasferito ad hoc all'ente gestore, su cui grava il maggior peso della gestione amministrativa, per consentire agli ambiti di dotarsi di personale e di attrezzature informatiche atti a svolgere un attività di lettura della condizione dei minori (questa attività andrà estesa anche oltre gli interventi della legge 285/1997) in stretto raccordo con il Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza e più propriamente con le sedi provinciali di detto Centro. In ogni ambito si dovrà organizzare un «punto di raccolta documentazione delle informazioni e dei dati sui minori» denominato Punto Monitor.

e) *Coinvolgimento del terzo settore.*

Nel primo triennio non c'è stata omogeneità di partecipazione del terzo settore nella definizione dei Piani, anche per la mancata indicazione di strumenti amministrativi che formalizzassero questi rapporti.

Dal 2000 in virtù della legge regionale n. 7/2000 anche i soggetti privati possono sottoscrivere gli Accordi di programma. E' questa una novità significativa che si inserisce nel processo più generale di cambiamento

delle politiche di welfare. Nel welfare society o nel welfare mix l'implementazione delle politiche sociali va perseguita ricercando soluzioni combinatorie tra diversi soggetti del settore pubblico, del privato sociale, di mercato, delle famiglie e realizzando interventi di rete. E' utile specificare che la partecipazione all'Accordo di programma da parte di soggetti privati non garantisce la gestione dei progetti che deve seguire le indicazioni contenute nella normativa.

Va peraltro ricordato che la legge finanziaria dello Stato, legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 80 comma 16 riporta: «16. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ... omissis..... sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi».

f) Accordo di programma.

E' mancata una definizione precisa dei compiti del collegio di vigilanza nell'attuazione dell'accordo di programma. Si sono infatti verificate situazione in cui a fronte di impegni presi nella sottoscrizione dell'accordo questi non sono stati poi mantenuti vanificando o annullando le progettualità definite in sede di accordo.

Nel secondo triennio il collegio di vigilanza dovrà trovare più precisa connotazione e dovranno essere definiti i compiti. Le strutture che dovranno essere attivate in ogni ambito per il monitoraggio della condizione dei minori e degli interventi della legge285/1997 offriranno al collegio di vigilanza i dati necessari affinchè tale attività possa essere esercitata.

L'Accordo di programma non necessita dell'approvazione da parte di Consigli comunali e/o provinciali e sono sottoscritti dal legale rappresentante dei singoli enti o su delega formalmente conferita.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato B)

TRIENNIO 2000-2002

INDIRIZZI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI

Indirizzi generali per la predisposizione dei Piani

La legge 285/1997 non deve connotarsi come uno strumento eccezionale ma deve trovare le necessarie connessioni con il contesto normativo e programmatorio più generale all'interno del quale si realizzano gli interventi.

In questo contesto si colloca il lavoro effettuato dalle amministrazioni provinciali in collaborazione con gli ambiti di intervento nei primi mesi del 2000.

Il preventivo lavoro svolto dalle amministrazioni provinciali con gli ambiti per la definizione degli obiettivi e delle priorità cui corrispondere nel triennio 2000-2002, assume pertanto una valenza strategica per superare il pericolo che i piani si configurino come sommatoria di progetti tra loro scollegati e non contestualizzati.

I Piani di intervento devono pertanto tenere conto delle risultanze di detto lavoro.

I Piani devono inoltre:

- tendere ad una riqualificazione complessiva delle politiche rivolte ai minori con obiettivi di valorizzazione e rigenerazione dell'intero contesto socio-relazionale degli stessi;
- dare l'avvio a processi di qualità e non tanto di maggiore offerta di servizi;
- coinvolgere la comunità locale nella definizione degli obiettivi generali, nella realizzazione degli interventi e nella fase di verifica;
- tendere all'organizzazione di una operatività di rete.

I progetti

I progetti dovranno tassativamente concludersi entro il 2003.

I progetti che si configurano come servizi di nuova istituzione o come apliamento territoriale o temporale di servizi già attivati e funzionanti per i quali si prevede un finanziamento con i fondi della legge 285/1997, devono trovare forme di coofinanziamento da parte dei Comuni nella misura del 20% nel 2001, del 25% nel 2002 e del 30% nel 2003.

Accordo di programma

L'Accordo di programma può, in base all'articolo 19 della legge regionale 7/2000, essere sottoscritto anche da soggetti privati.

Nell'Accordo di programma deve essere definito il collegio di vigilanza che deve darsi delle modalità operative per svolgere una reale funzione di vigilanza sugli accordi presi.

Presentazione dei Piani

Il Comune ente gestore dei fondi ex lege 285/1997 deve presentare i Piani triennali di intervento e gli accordi di programma entro il mese di marzo 2001 utilizzando le allegate schede predisposte dal Centro regionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza.

Priorità di interesse regionale per la predisposizione dei Piani 2000-2002

E' di interesse regionale la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori e delle opportunità che la legge 285 offre alla comunità locale per la realizzazione concreta di tali diritti.

Indicatore: numero copie del piano che deve essere diffuso nel maggior numero possibile di sedi frequentate da genitori e minori.

E' di interesse regionale affrontare il tema del sostegno alla relazione genitori-figli a partire dai primi anni d'età, intendendo con ciò una riqualificazione dei servizi e degli interventi che vedano i genitori partecipi di processi di acquisizione di maggiori competenze.

Indicatore: numero di progetti che affontano in termini di interventi il sostegno alla relazione genitori-figli.

E' di interesse regionale affrontare il tema dell'adolescenza in termini di promozione e valorizzazione della partecipazione dei ragazzi e delle ragazze a processi di acquisizione di maggiori responsabilità nei livelli propositivi, decisionali e gestionali in esperienze aggregative.

Indicatore: numero di progetti che prevedono percorsi condivisi con gli adolescenti nelle fasi del progetto.

E' di interesse regionale sviluppare all'interno dei piani progetti di pari opportunità che consentano ai minori disabili, ai minori che vivono in situazione di disagio, di partecipare a pieno titolo a tutte le iniziative messe in atto nell'ambito.

Indicatore: descrizione delle modalità operative con cui si intende realizzare l'integrazione.

Proposta di indice comune per la presentazione dei Piani 2000-2002 della legge n. 285/1997

1. Indicazioni generali:

1.1 Comune Ente gestore dei fondi

1.2 Servizio del Comune gestore (titolare) dei fondi ex lege 285/1997

1.3 Referente amministrativo tel.......fax...... e-mail

2. Procedure attivate per la predisposizione del Piano

2.1 Conferenze dei servizi

2.2. Partecipanti pubblici

2.3 Partecipanti privati

3. Altre azioni intraprese per favorire la predisposizione del Piano

3.1 Iniziative di coordinamento della pianificazione

3.2 Iniziative informative

3.3 Iniziative formative

3.4 Iniziative e modalità di raccordo con altri servizi o settori della pubblica amministrazione.....

4. Analisi quali-quantitativa della situazione dei minori presenti nell'ambito

4.1 Scheda con dati minimi predisposta a cura del CRDA

4.2 Problematiche maggiori rilevate

5. Mappa dei servizi e delle risorse del territorio

6. Risorse economiche disponibili

7. Analisi stato di attuazione progetti 1997/1999 Supportate dal lavoro del CRDA

8. Percorso effettuato per giungere alla definizione degli obiettivi

9. Obiettivi e priorità generali del triennio del piano che devono avere una scansione temporale annuale e misurabili sul piano della verifica sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del risultato raggiunto.

10. Progetti che devono essere correlati agli obiettivi generali del piano

10.1 Scheda progetto predisposta dal CRDA

10.2 Scheda finanziaria predisposta dal CRDA

11. Scheda finanziaria piano

11.1 Scheda finanziaria predisposta dal CRDA

12. Accordo di programma

12.1. sottoscrittori - responsabilità, compiti, funzioni, impegni

12.2 collegio di vigilanza compiti, funzioni,

12.3 definizione modalità per la ridefinizione scelte effettuate

SCHEDA PROGETTO

Per la compilazione seguire le indicazioni fornite nel documento guida

DATI GENERALI:

Ambito territoriale d'intervento: *(es.: Denominazione: Comune di Trieste Cod.Ambito: 1,2)*

Denominazione:	Cod.Ambito:
Ente Gestore fondi:	
Referente Tecnico:	
Incaricato d'ambito:	

NUMERO PROGETTO: ☐

TITOLO DEL PROGETTO:

Titolo:
Descrizione sintetica:

CATEGORIA APPARTENENZA EX LEGE 285/97:

Art.	Lett.

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Denominazione:
Natura giuridica:
Indirizzo:
Recapito telefonico, fax, E-mail:

PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Nominativo
Ente di appartenenza
Titolo professionale
Recapito telefonico, fax, E-mail:

ESECUTORE DEL PROGETTO:

Ente gestore fondi? (Sì/No) Responsabile progetto? (Sì/No) Altro/i soggetto/i:(descrizione)
Modalità di affidamento incarico/chi:

AREA PROGETTUALE D'INTERVENTO:

Obiettivi generali del piano:

AREA TERRITORIALE D'INTERVENTO:

Comuni coinvolti:
Elementi per la definizione dell'area:

SOGGETTI DELLA PROGETTAZIONE:

Soggetti Coinvolti e fasi d'intervento:
Coinvolgimento dei destinatari? (Sì/No) Se Sì specificare:

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO:

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Num. Progr.:	Descrizione:

AZIONI:

Num obiettivo:	Num azione:	Descrizione azione:

DESTINATARI DEL PROGETTO:

Target generico:

Destinatari per azione:

Num azione:	Destinatari diretti tipologia, numero:	Destinatari indiretti tipologia, numero:

PERSONALE PREVISTO:

Num azione:	Descrizione figure professionali, tipologia incarichi etc.:

TEMPI D'ATTUAZIONE:

durata progetto: data inizio: data conclusione:

Tempi per azione:

Num azione:	Tempi di realizzazione e steps di monitoraggio e verifica:

INDICATORI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

Num Obiettivo:	Indicatori:

MONITORAGGIO E VERIFICA:

Indicatori:	Strumenti e piano di monitoraggio e verifica:

VALUTAZIONE DEI RISULTATI E DEI PROCESSI:

Metodi e strumenti della valutazione:
Momenti e fasi di valutazione:
Soggetti della valutazione/coinvolgimento destinatari:

INTEGRAZIONE SCHEDA PROGETTO

TIPOLOGIA PROGETTO	SI/NO
Progetto istituito ex novo con fondi L.285/97	
Prosecuzione precedente piano L. 285/97	
Progetto non finanziato con L. 285/97	
Progetto potenziato/implementato con fondi L. 285/97	

FASCIA D'ETA' DEI DESTINATARI DEL PROGETTO:

FASCIA D'ETA' DEI DESTINATARI	SI/NO
0 –2 anni	
3 –5 anni	
6 –10 anni	
11 –13 anni	
14 –17 anni	
Adulti	

PREVISIONE ANNO 2000

AMBITO:												
NUM PROGETTO	NOME PROGETTO	FONDI L. 285	FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI L. 698/75 - L. 67/93	FONDI SCUOLA	FONDI ASS	FONDI EUROPEI	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

TRIENNIO 2000 - 2002
ASPETTI FINANZIARI

TABELLA A

Risorse 2000 e proiezioni 2001-2002
Fondi statali ex lege 285/97

	anno	stanziamento	5% formazione	Fondo 285 - per piani	importo su minori 80%	Importo su territorio 20%		
	2000-2002	**12.296.322.000**	**614.816.100**	**11.681.505.900**	**9.345.204.720**	**2.336.301.180**		
	2000	4.098.774.000	204.938.700	3.893.835.300	3.115.068.240	778.767.060		
	Ambiti	**Totale minori 98**	**Sup. Ambiti**	**Importo su minori**	**coeff. dispersione**	**Importo su territorio**	**Risorse 2000**	**Risorse 2000 +Proiezioni 2001/2002**
1,1	Comune di Duino-Aurisina	1615	89	31.480.100	0,05510	36.128.710	67.608.810	202.826.430
1,2	Comune di Trieste	24946	84	486.255.510	0,00336	2.203.130	488.458.640	1.465.375.920
1,3	Comune di Muggia	2346	39	45.728.990	0,01662	10.897.620	56.626.610	169.879.830
2,1	Comune di Gorizia	8860	212	172.701.990	0,02392	15.684.190	188.386.180	565.158.540
2,2	Comune di Monfalcone	8162	254	159.096.350	0,03111	20.398.620	179.494.970	538.484.910
3,1	Comune di Gemona	5427	1.134	105.784.840	0,20895	137.007.140	242.791.980	728.375.940
3,2	Comune di Tolmezzo	6054	1.223	118.006.530	0,20201	132.456.630	250.463.160	751.389.480
4,1	Comune di S. Daniele d.F.	6826	327	133.054.600	0,04790	31.407.710	164.462.310	493.386.930
4,2	Comune di Tarcento	5719	364	111.476.600	0,06364	41.728.330	153.204.930	459.614.790
4,3	Comune di Cividale del Friuli	7316	458	142.605.840	0,06260	41.046.410	183.652.250	550.956.750
4,4	Comune di Codroipo	7267	420	141.650.720	0,05779	37.892.520	179.543.240	538.629.720
4,5	Comune di Udine	19469	236	379.496.050	0,01212	7.947.000	387.443.050	1.162.329.150
5,1	Comune di Cervignano del Friuli	6913	294	134.750.430	0,04252	27.880.080	162.630.510	487.891.530
5,2	Comune di Latisana	7754	442	151.143.480	0,05700	37.374.520	188.518.000	565.554.000
6,1	Comune di Sacile	8098	350	157.848.840	0,04322	28.339.070	186.187.910	558.563.730
6,2	Comune di S. Vito al Tagliamento	5374	214	104.751.750	0,03982	26.109.710	130.861.460	392.584.380
6,3	Comune di Azzano Decimo	8241	250	160.636.240	0,03033	19.887.180	180.523.420	541.570.260
6,4	Comune di Maniago	7283	1.267	141.962.590	0,17396	114.064.430	256.027.020	768.081.060
6,5	Comune di Pordenone	12140	191	236.636.790	0,01573	10.314.060	246.950.850	740.852.550
	Totale	159.810	7.848	3.115.068.240	1,18770	778.767.060	3.893.835.300	11.681.505.900

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2001, n. 1175.

Legge regionale 43/1990. Renice S.r.l. con sede in Muggia (Trieste), Calle Verdi, n. 14. Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto di ampliamento del bacino estrattivo n. 3 della cava di masegno sita in Comune di Muggia (Trieste).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui in particolare la legge regionale 3/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0245/Pres. dell' 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;

VISTA la legge regionale 13/1998 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la propria deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

RILEVATO che l'opera citata è soggetta a V.I.A. ai sensi del punto II - categoria 1 dell'allegato al precitato decreto del Presidente della Giunta regionale riportante il «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale» ed ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 21 aprile 2000 è pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente l'istanza della Renice S.r.l. per l'esame si sensi della legge regionale 43/1990 del progetto di ampliamento del bacino estrattivo n. 3 della cava di masegno sita in Comune di Muggia (Trieste);
- in data 25 aprile 2000 è stata depositata copia dell'annuncio sulla stampa;
- con nota AMB/11247/VIA/84 del 26 maggio 2000 è stato avviato il procedimento;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale 0203/Pres. del 20 giugno 2000 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 5 luglio 2000 - sono state individuate, quali Autorità di cui all'articolo 13 della legge regionale 43/1990, il Comune di Muggia, la Provincia di Trieste, l'A.S.S. n. 1 «Triestina», la Direzione regionale della pianificazione territoriale, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;
- con nota AMB/13594/VIA/84 del 26 giugno 2000 sono stati chiesti i pareri alle precitate Autorità;
- con nota AMB/13593/VIA/84 del 26 giugno 2000 sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali dell'agricoltura, della sanità, della viabilità e trasporti e, all'A.R.P.A.;
- con nota 23 giugno 2000 è stato chiesto il parere collaborativo al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente;

VISTI i pareri espressi entro il termine stabilito dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990 come di seguito indicato:

- il Comune di Muggia con delibera del Consiglio comunale n. 44 del 27 luglio 2000 ha espresso parere favorevole sullo studio di impatto ambientale;
- il Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale, con nota P.T./10249/1410/8606-2000/SP del 4 agosto 2000, ha espresso parere contrario, con motivazioni riguardanti carenze progettuali relative alla descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente, agli aspetti vegetazionali, in cui vengono usate terminologie non tecniche, al Piano di rinverdimento in quanto non è sufficientemente dettagliato, alla scelta delle specie arboree ed arbustive, alle modalità della messa a dimora, alle dimensioni delle piante, al sesto d'impianto, alle cure colturali ed alla loro tempistica, alla presenza di un impianto di irrigazione; ed alla preparazione del terreno. In sostanza il progetto, non avendo caratteristiche di esecutività, non garantisce le amministrazioni responsabili della tutela del vincolo paesaggistico;
- la Provincia di Trieste con nota n. 19347/18-2000, di data 17 agosto 2000, ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 65 del 25 luglio 2000, con la quale è stata approvata la relazione predisposta dagli uffici ed è stato espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
    - approfondire l'analisi degli impatti in rapporto ai vincoli;
    - considerare anche l'impatto visivo sul lato sloveno;
    - approfondire l'analisi tecnico-geologica per quanto riguarda il deflusso delle acque e la stabilità della strada, nonché la sicurezza statica dei fronti di coltivazione;
    - approfondire l'analisi costi-benefici e gli aspetti economici connessi con la realizzazione dell'intervento;

PRESO ATTO che, a seguito dei chiarimenti presen-

tati dal proponente in data 24 ottobre 2000, il Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale, con nota n. P.T. n. 15897 del 30 novembre 2000, modificando il parere negativo precedentemente espresso in data 4 agosto 2000, ha espresso parere positivo di V.I.A., fermo restando che il medesimo parere non costituisce autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 490/1999;

PRESO ATTO che risultano espressi successivamente al predetto termine i pareri dell'A.S.S n. 1 «Triestina», dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;

RILEVATO inoltre che risultano pervenuti i seguenti pareri collaborativi:

- della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti che, con nota VTP/4299/VS.1.13, non rileva osservazioni sul progetto;
- del Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente in data 11 settembre 2000;
- della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali che, con nota prot. 18753/SAL.P.1.5 di data 20 settembre 2000, ha condiviso il parere positivo formulato dall'A.S.S. n. 1 «Triestina»;

DATO ATTO che l'A.R.P.A. ha collaborato con il Servizio V.I.A. nell'intera fase istruttoria;

VISTO il parere n. 2/I-III-V int. VIA/2001 relativo alla seduta del 13 marzo 2001, con cui il C.T.R., Sezioni I - III - V, integrate V.I.A., ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole ai sensi della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con cinque prescrizioni specifiche finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto, che vengono integralmente recepite nel presente atto;

PRECISATO che il precitato parere del C.T.R. non attiene né all'autorizzazione relativa alla tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 490/1999, né all'autorizzazione di cui al Regio decreto 3267/1923 inerente al vincolo idrogeologico;

RILEVATO pertanto che il presente provvedimento non comprende né l'autorizzazione relativa alla tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 490/1999, né l'autorizzazione di cui al Regio decreto 3267/1923 inerente al vincolo idrogeologico;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990 così come modificato ed integrato dall'articolo 23 della legge regionale 3/2001;

all'unanimità

DELIBERA

A) Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Renice S.r.l. con sede in Muggia (Trieste), Calle Verdi, n. 14 - di ampliamento del bacino estrattivo n. 3 della cava di masegno sita in Comune di Muggia (Trieste), con le seguenti prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto:

1) predisporre in sede di progettazione esecutiva appositi elaborati per:
   - effettuare un approfondito studio geologico, corredato da una adeguata cartografia, che metta in evidenza tutti gli elementi riguardanti la stabilità del versante sia durante le fasi di intervento, sia nella configurazione finale, e che individui in dettaglio le relative soluzioni e le opere eventualmente occorrenti in proposito;
   - effettuare un approfondito studio idrogeologico, corredato da una adeguata cartografia, che metta in evidenza tutti gli elementi riguardanti la regimazione e lo smaltimento delle acque di pioggia - per quanto concerne sia l'area di cava, sia la strada di collegamento fra la cava stessa e la S.S. n. 15 - e che individui in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti in proposito;
   - effettuare un approfondito studio di carattere vegetazionale, corredato da una adeguata cartografia, che metta in evidenza tutti gli elementi riguardanti il rinverdimento, e che individui in dettaglio le relative soluzioni;
   - effettuare un approfondito studio, corredato da una adeguata cartografia, che metta in evidenza tutti gli elementi inerenti alla localizzazione sia delle aree di stoccaggio dei combustibili, dei lubrificanti, degli olii esausti, sia delle aree destinate ad operazioni di manutenzione e riparazione degli autocarri e dei mezzi di cantiere in generale, nonché alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di scarico relative alle predette attività, e che individui in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti in proposito;
   - individuare, in accordo con il Comune di Muggia e con il CAI, il percorso archeologico che interessa la zona in esame, prevedendo appositi interventi per la inerente fruizione pubblica;
2) preliminarmente all'autorizzazione prevista dalla legge regionale 35/1986, dovranno essere acquisite dal proponente tutte le autorizzazioni comunali, forestale e privata, necessarie all'uso della strada di collegamento fra la cava e la S.S. n. 15;
3) per limitare i disagi alle famiglie le cui abitazioni si trovano vicino alla strada di collegamento fra la cava e la S.S. n. 15, dovuti al passaggio degli automezzi pesanti, il transito, sia sul ponte di pietra (sovrappasso della ex ferrovia Trieste-Parenzo), sia in prossimità delle case dovrà essere effettuato «a passo

d'uomo»; tale prescrizione dovrà essere contenuta nell'ordinanza sindacale di deroga al limite di peso;

4) secondo le indicazioni derivanti dallo studio di cui alla prescrizione 1), la strada di collegamento fra la cava e la S.S. n. 15 dovrà essere sistemata in modo tale da eliminare i fenomeni di ruscellamento dovuti alle precipitazioni meteoriche, in modo da evitare in particolare che nei tratti di maggior pendenza si possano creare deformazioni della superficie viabile o sconnessioni, che nel tempo potrebbero portare a situazioni di pericolo;

5) considerato che nel limitrofo bacino di cava n. 2 sono stati rinvenuti reperti paleontologici importanti, il progetto esecutivo dovrà prevedere una apposita «convenzione» con la Soprintendenza ai B.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia, o con altri Uffici preposti, allo scopo, in particolare, di controllare le modalità di tutela dei reperti fossili eventualmente ritrovati nel corso delle attività di cava.

B) Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione regionale dell'ambiente, verrà notificato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2001, n. 1201.

Legge regionale 3/2001, articolo 26. Interventi connessi alle Universiadi invernali 2003. Composizione, modalità di funzionamento e termini di assunzione dei provvedimenti della Conferenza regionale dei lavori pubblici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 recante norme sullo sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale, e in particolare il Capo VII portante disposizioni in materia di lavori pubblici;

VISTO il Capo V bis della legge regionale 46/1986, introdotto dall'articolo 26 della citata legge regionale 3/2001, che all'articolo 32 ter istituisce la Conferenza regionale dei lavori pubblici, ai fini dell'accelerazione e della semplificazione dei procedimenti amministrativi nel caso di eventi e situazioni eccezionali che richiedano la tempestiva esecuzione dei lavori pubblici, qualora non siano utilmente esperibili le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento;

ATTESO che l'eccezionalità dell'evento o della situazione è motivatamente deliberata dalla Giunta regionale e che le norme di accelerazione e di semplificazione trovano applicazione anche per gli interventi connessi alle Universiadi invernali 2003, nonché per i progetti ammessi al finanziamento del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 7/1999 per l'anno 2000-2002;

VISTO il precitato articolo 32 ter, comma 5, che assegna alla competenza della Giunta regionale la disciplina della composizione della Conferenza, assicurando la partecipazione degli Enti locali interessati, nonché delle modalità di funzionamento e dei termini entro i quali assumere i provvedimenti;

VISTO l'articolo 32 quater, comma 3, della citata legge regionale 3/2001 che dispone che, nel caso di opere o interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di V.I.A. e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla-osta previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO per il momento di disporre limitatamente agli interventi connessi alle Universiadi invernali 2003, con riserva di provvedere separatamente in relazione agli altri interventi;

VISTO il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale vengono disciplinate composizione, modalità di finanziamento e termini entro i quali la Conferenza è tenuta ad assumere i provvedimenti di competenza e viene individuata la documentazione integrativa del progetto preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge;

RILEVATO che sul menzionato documento sono state sentite tutte le Direzioni regionali interessate;

ATTESO che il precitato documento è stato sottoposto con esito favorevole all'esame dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente;

DELIBERA

1) Di assumere le proprie determinazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 32 ter, comma

5, e dall'articolo 32 quater, comma 3, della legge regionale 46/1986, come introdotti dall'articolo 26 della legge regionale 3/2001, al momento limitatamente agli interventi connessi alle Universiadi invernali 2003.

2) Di approvare il documento, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati la composizione, le modalità di funzionamento ed i termini di assunzione dei provvedimenti della Conferenza regionale dei lavori pubblici, e viene individuata la documentazione integrativa del progetto preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge.

3) La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, articolo 26. Interventi connessi alle Universiadi invernali 2003. Composizione, modalità di funzionamento e termini di assunzione dei provvedimenti della Conferenza regionale dei lavori pubblici.

1. Sportello Unico

1.1. Al fine di dare attuazione alle procedure di accelerazione e di semplificazione di cui agli articolo 32 bis e seguenti della legge regionale 46/1986, la Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio costituisce, su richiesta di attivazione, «Sportello unico» per lo svolgimento delle attività organizzative della Conferenza regionale del lavori pubblici per gli interventi connessi alle Universiadi invernali 2003.

Per le eventuali opere di competenza della Regione costituisce «Sportello unico» la Direzione regionale competente per l'attuazione del progetto, che provvede direttamente all'organizzazione della Conferenza.

2. Composizione della Conferenza regionale dei lavori pubblici.

2.1. Alla Conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori sul progetto, nonché gli Enti locali interessati.

La Conferenza è composta da:

a) il Direttore regionale competente per materia, per le opere regionali;

b) il Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, per i lavori di interesse subregionale;

c) il Direttore regionale della viabilità e trasporti per gli adempimenti di cui all'articolo 14 della legge regionale 15/1981;

d) il Direttore regionale dell'ambiente per le opere richiedenti il rilascio di nulla-osta idraulico e licenza di attingimento;

e) il Direttore regionale della pianificazione territoriale, qualora l'intervento ricada in area soggetta a vincolo paesaggistico, ovvero sia soggetto al regime introdotto dall'articolo 89 della legge regionale 52/1991;

f) il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali qualora l'intervento ricada in aree classificate parchi o riserve naturali;

g) il Direttore del servizio V.I.A. nell'ipotesi in cui l'intervento sia soggetto alla valutazione di impatto ambientale regionale, salvo che non sia stato acquisito in via autonoma il singolo provvedimento di V.I.A. regionale o ministeriale;

h) il Direttore regionale delle foreste, qualora l'opera riguardi anche parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico per superfici superiori a 5.000 mq;

i) il Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, qualora ricorrano casi analoghi a quelli di cui alla lettera h) ma per superfici inferiori a 5.000 mq;

j) il Direttore del servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste, qualora l'opera comporti riduzione della superficie forestale in aree escluse dal vincolo idrogeologico;

k) per le opere di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti e della Direzione regionale dell'agricoltura, il Direttore del competente Servizio tecnico delle rispettive Direzioni;

l) per le opere di competenza della Direzione regionale delle foreste, il Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio;

m) il dirigente del competente ufficio dell'Azienda per i servizi sanitari;

n) il Sindaco del Comune sede dell'intervento.

Sono altresì componenti della Conferenza, qualora partecipino:

- il Sovrintendente per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
- il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

La Conferenza è presieduta dal Direttore provinciale dei Servizi tecnici, per i lavori di interesse subregionale e dal Direttore regionale competente per materia per le opere di competenza della Regione.

In sostituzione dei componenti possono partecipare alla Conferenza i rispettivi sostituti o altri funzionari di volta in volta formalmente delegati.

I Sindaci possono intervenire a mezzo di delegati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale assegnato all'Ufficio competente all'organizzazione della Conferenza, di qualifica non inferiore a quella di segretario.

3. *Modalità di funzionamento.*

3.1. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza di due terzi dei componenti.

3.2. La Conferenza esamina ai fini valutativi i progetti preliminari, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza, in via generale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3.3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superficie boschive, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza delibera con il voto favorevole di due terzi dei componenti.

3.4. I componenti la Conferenza esprimono eventuali dissensi esclusivamente in sede di Conferenza. La mancata partecipazione di un componente alla Conferenza non costituisce espressione di dissenso.

3.5. In relazione allo svolgimento delle attività di istituto, gli uffici regionali coinvolti daranno priorità all'istruttoria dei progetti di cui alla presente deliberazione.

4. *Presentazione istanze e termini per le determinazioni della Conferenza.*

4.1. Al fine di ottenere i benefici propri dello «Sportello unico», il soggetto interessato presenta istanza corredata dal progetto preliminare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, unitamente alla documentazione di cui al punto 5, qualora necessaria.

4.2. Le istanze devono essere corredate da un numero di copie del progetto pari a quello delle strutture coinvolte nella Conferenza, più ulteriori due copie per gli usi di segreteria.

Qualora all'istanza non siano allegate copie del progetto in numero sufficiente, ovvero la documentazione richiesta risulti formalmente incompleta, lo Sportello unico ne richiederà l'integrazione. Questa dovrà pervenire entro 15 giorni dalla richiesta; in difetto il procedimento sarà archiviato.

Lo Sportello unico trasmette senza ritardo la documentazione pervenuta ed integrata, ove necessario, agli uffici competenti per l'istruttoria, e ne dà contestuale comunicazione al soggetto interessato.

Nel caso di interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, una copia del progetto viene depositata presso lo sportello unico e ne viene data informazione mediante pubblicazione sul sito telematico della Regione per consentire agli interessati di formulare osservazioni da valutarsi in sede di conferenza.

4.3. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione gli uffici competenti possono richiedere per il tramite dello sportello unico e per una sola volta l'integrazione degli atti e dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti atti e documenti.

4.4. Qualora siano richieste integrazioni, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al punto 4.3 la Direzione provinciale dei servizi tecnici competente inoltra le richieste al soggetto interessato assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 15 giorni su motivata richiesta del soggetto interessato. La documentazione integrativa viene trasmessa dallo Sportello unico senza ritardi agli uffici competenti per il completamento dell'istruttoria. La mancata presentazione della documentazione integrativa da parte del soggetto interessato comporta l'archiviazione del procedimento.

4.5. Lo Sportello unico convoca la Conferenza entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 4.3 quando non siano richieste integrazioni istruttorie da parte degli uffici competenti.

4.6. Nel caso in cui l'esame del progetto abbia richiesto un'istruttoria integrativa, lo sportello unico convoca la Conferenza tra il 30° ed il 45° giorno successivo all'inoltro agli uffici competenti della documentazione integrativa.

4.7. La Conferenza si esprime ai sensi del successivo punto 5, fissando le eventuali condizioni per il rilascio di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta in sede di esame del progetto definitivo. La relativa deliberazione viene trasmessa dallo Sportello unico al soggetto interessato.

4.8. Lo Sportello unico convoca la Conferenza ai fini della verifica del rispetto delle condizioni fissate per il rilascio delle autorizzazioni, licenze, nulla-osta e pareri tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla presentazione del progetto definitivo.

4.9. Nell'ipotesi in cui il soggetto interessato presenti da subito il progetto definitivo, corredato dalla documentazione integrativa, di cui al punto 5.2 , lo Sportello unico convoca la Conferenza tra il 30° ed il 45° giorno successivo all'inoltro agli uffici competenti e ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato.

4.10. La procedura di cui al precedente punto 4.9 si applica per l'approvazione di eventuali varianti in corso

d'opera, che richiedono autorizzazioni, licenze. nulla-osta o pareri obbligatori.

5. Semplificazione delle procedure valutative.

5.1. La Conferenza si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto come definito dall'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 415/1998, nonché dagli articolo 18 - 24 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento. Il progetto, qualora non risulti conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, sarà corredato dalla necessaria documentazione tecnico-urbanistica finalizzata alla modificazione degli strumenti medesimi.

5.2. Nel caso di opere o interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superficie forestale, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di V.I.A., la Conferenza si esprime, sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione evidenziata ai punti da 5.2.1. a 5.2.4, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

La documentazione progettuale integrativa dovrà recare l'indice degli elaborati grafici (di rilievo e di progetto), delle relazioni, di altri eventuali allegati e gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dal progettista e dalla committenza.

5.2.1. Opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

L'intervento dovrà essere riportato su estratto della zonizzazione della strumentazione urbanistica vigente (piani generali; eventuali piani particolareggiati e/o altri strumenti di pianificazione settoriale, corredati dalla relativa normativa).

La documentazione fotografica (almeno una serie in originale a colori), dovrà descrivere adeguatamente lo stato dei luoghi. Le foto, numerate, dovranno portare viste sia dell'insieme che dei particolari. In planimetria dovranno essere indicati e numerati i coni visuali dei corrispondenti punti di ripresa fotografica.

Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti ponendo attenzione a descrivere in modo chiaro ed univoco lo stato di fatto del sito e le opere da eseguire, in considerazione del vincolo paesaggistico-ambientale.

In particolare:

- tutte le planimetrie dovranno essere orientate;
- su planimetrie, piante, sezioni e prospetti si dovranno riportare con precisione le quote significative di rilievo e di progetto e gli elementi significativi della vegetazione esistente, quella da abbattere e quella da impiantare;
- per i progetti relativi a manufatti sarà indispensabile approfondire la descrizione del loro aspetto, dettagliando tipologia, materiali e finiture esterne, aspetto esteriore dei luoghi contermini a lavori terminati;
- nel caso il progetto riguardi opere che comportino scavi, movimenti terra e simili, dovranno essere definiti: la sistemazione finale delle aree, indicando le eventuali specie vegetali esistenti e quelle di nuovo impianto; i percorsi esistenti e di progetto (veicolari e pedonali); ogni altro elemento che contribuisca alla conservazione delle caratteristiche proprie dell'ambiente interessato;
- negli elaborati grafici relativi a progetti di variante si dovranno evidenziare con apposite colorazioni, le parti che si intendono modificare.

Le viste prospettiche e/o i fotomontaggi, necessari quando si prevedono sensibili modificazioni dello stato di fatto, dovranno ritrarre le opere da punti di vista significativi (ad esempio dai percorsi principali, da belvedere, ecc.) ed illustrare lo stato finale dei luoghi ad opere ultimate. Questi elaborati non dovranno limitarsi a ritrarre i singoli interventi isolati o particolari degli stessi, avulsi dalla situazione circostante, ma dovranno simulare come l'opera si inserirà nel suo intorno.

La relazione paesaggistico-ambientale dovrà specificare esaustivamente:

- le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali proposte, illustrando accuratamente lo stato di fatto relativamente al luogo interessato dall'intervento e all'intorno, facendo riferimento alle assunzioni fotografiche. In particolare si tratterà la descrizione della morfologia dei terreni, delle specie vegetali presenti, indicando quelle che si intendono abbattere; la descrizione del tessuto urbano, di eventuali emergenze storiche o ambientali e la descrizione della tipologia e dei materiali di manufatti esistenti, nonché del loro rapporto con le opere da eseguire;
- la compatibilità delle opere con il vincolo gravante sull'area e quali siano state le soluzioni progettuali adottate per salvaguardare il bene tutelato, spiegando quali siano i sistemi adottati per la riduzione dell'impatto paesaggistico-ambientale, qualora l'intervento incida sensibilmente sul territorio oggetto di vincolo paesaggistico-ambientale;
- le modalità di esecuzione dei lavori e delle eventuali opere accessorie (ad esempio piazzali e manufatti di cantiere, e piste di accesso al sito, ecc.), allegando elaborati progettuali che potranno essere autorizzati, contestualmente al progetto principale.

Nel caso in cui le opere implichino interventi sull'assetto idrogeologico e/o forestale del sito (ad esempio interventi in alveo, stabilizzazioni di versanti, strade ed edifici su pendii, ecc.) è richiesta la presentazione di copia di eventuali relazioni specifiche (forestale, idraulica; geologica e geotecnica per i casi previsti dal D.M. 11 marzo 1988; ecc.)

5.2.2. Opere soggette al regime introdotto dall'articolo della legge regionale 52/1991.

Ad integrazione del progetto preliminare dovrà essere puntualmente indicata la localizzazione dell'intervento sull'estratto della zonizzazione della strumentazione urbanistica comunale vigente (piani generali, eventuali piani particolareggiati e/o altri strumenti di pianificazione settoriale, corredati dalla relativa normativa).

5.2.3. Opere sottoposte all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.

Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti ponendo attenzione a descrivere in modo chiaro ed univoco lo stato di fatto del sito e le opere da eseguire, in considerazione del vincolo idrogeologico e dovranno essere firmati in originale sia dal richiedente che dal tecnico progettista abilitato.

Sarà necessario produrre la sottoelencata documentazione integrativa del progetto preliminare:

1) estratto di mappa catastale autentico, ovvero redatto e sottoscritto a cura di un libero professionista abilitato, con indicato il perimetro di intervento. Nel caso di Enti pubblici, tale documento può essere redatto a cura dell'Ufficio tecnico e sottoscritto dal responsabile di tale Ufficio;
2) la relazione illustrativa dovrà essere integrata con l'evidenziazione delle principali caratteristiche del sito e delle opere che si prevede di realizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica, nonché con la descrizione delle eventuali zone boscate interessate all'abbattimento. Saranno illustrate anche le modalità di esecuzione ed i mezzi usati per la realizzazione del progetto;
3) relazione geologica, che valuti lo stato di alterazione, fratturazione e la degradibilità dei terreni e riportati i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici e dissesti in atto o potenziali, e che precisi inoltre i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità. La relazione dovrà fornire anche lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

   In alternativa, potrà essere redatta e firmata dal progettista dell'opera, una relazione sostitutiva solo nel caso in cui già esistano dettagliati ed esaurienti studi geomorfologici e geologici dell'area interessata dalle opere, studi che dovranno essere citati ed eventualmente presentati in copia su richiesta della struttura competente. In ogni caso, per gli scopi di cui al vincolo idrogeologico, la relazione geologica nonché la relazione geotecnica, di cui si avvarrà il progettista saranno adeguate alla scala del progetto ed alle sue finalità e contenuti;
4) relazione geotecnica, che illustrerà la localizzazione dell'area oggetto della trasformazione, con una esauriente esposizione e dei parametri geotecnici adottati in progetto, nonché delle caratteristiche tipologiche e costruttive dei manufatti fondazionali e di sostegno, comprese le eventuali opere di drenaggio delle acque sotterranee e di smaltimento delle acque superficiali. e quindi delle sollecitazioni trasmesse al terreno. La relazione comprenderà il calcolo di stabilità dei pendii e di portanza del terreno per i diversi tipi di manufatti. Essa deve essere congruente con la relazione geologica.

   N.B. la relazione geologica e la relazione geotecnica, per interventi di modesta entità e/o per i quali risulti accertato anche da parte dell'Ufficio istruttore l'assenza di rischi di dissesto di natura idrogeologica per le opere e gli interventi proposti nonché in conseguenza a questi, possono essere omesse; in tal caso il progettista dovrà dichiarare tale circostanza nella relazione illustrativa;
5) relazione di calcolo delle opere di stabilizzazione del terreno e delle pendici, come ad esempio le strutture di sostegno di vario genere;
6) relazione forestale, qualora gli interventi interessino riduzione di superfici boscate, che descriva le caratteristiche tipologiche del bosco stesso, nonché gli accorgimenti che si prevede di adottare al fine di surrogare la funzione antierosiva e regimante della formazione vegetale interessata;
7) planimetria del fondo in grande scala contenente i limiti d'intervento, la evidenziazione grafica ed il calcolo per esteso della superficie oggetto di trasformazione, l'indicazione con colori e segni convenzionali delle aree interessate a scavi e riporti e l'ubicazione delle opere d'arte previste. Per le strade forestali e vicinali si dovrà invece indicare solamente se l'eventuale materiale di scavo in esubero viene o meno distribuito lungo il tracciato con ampliamento della banchina;
8) profili e sezioni longitudinali e trasversali con l'indicazione dello stato attuale e di quello di progetto e l'indicazione schematica delle opere previste, in particolare a riguardo delle fondazioni e dei drenaggi;
9) illustrazione in progetto delle eventuali aree di deposito dei materiali di scavo, qualora situate in zone soggette a vincolo idrogeologico, con planimetrie, sezioni e previsioni di ripristino.

5.2.4. Opere richiedenti il nullaosta idraulico.

Gli elaborati necessari alle istruttorie comprendono:

- relazione idrologica ed idraulica;
- planimetria catastale;
- particolari costruttivi.

Nella relazione tecnica illustrativa dovranno essere riportati tutti quegli elementi che servono ad individuare esattamente l'opera proposta, le sue finalità, le sue modalità esecutive e l'interferenza con il regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Nella relazione idrologica ed idraulica dovranno essere sviluppate adeguate elaborazioni di carattere idrologico per la valutazione delle portate di piena, preferibilmente secondo metodologie statistico-probabilistiche, e di carattere idraulico per la determinazione della capacità di deflusso del tratto d'alveo interessato.

In particolare, le planimetrie e le sezioni dovranno evidenziare in modo chiaro, alla stessa scala di rappresentazione e con gli stessi riferimenti, sia lo stato di fatto che lo stato di progetto.

Negli elaborati grafici dovranno essere illustrati in maniera chiara e dettagliata, usando le scale opportune, le opere proposte.

Per ogni tipo di opera proposta, andrà associato un determinato tipo di ritorno degli eventi di piena al quale si deve fare riferimento nelle elaborazioni idrologiche ed idrauliche.

I limiti delle aree demaniali saranno evidenziati, oltre che nella planimetria catastale, anche nelle planimetrie catastali.

6. *Snellimento delle procedure autorizzative.*

6.1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, licenze, nulla-osta, pareri, la Conferenza esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994, nonché dell'articolo 25, comma 2, lettere da a) a g) e m) del D.P.R. 554/1999, per accertare il rispetto delle condizioni di cui al punto 5.2.

6.2. Nell'ipotesi in cui in base alla vigente legislazione il rilascio del provvedimento di cui al punto 6.1 competa alla Giunta regionale, la Conferenza acquisisce preventivamente alla propria decisione la relativa deliberazione formulata sulla base delle determinazioni assunte in sede di valutazione del progetto preliminare e della documentazione integrativa.

6.3. Qualora il lavoro da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Comune nel cui territorio ricade l'intervento esprime il proprio assenso con deliberazione del Consiglio comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. L'assenso all'intervento costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

6.4. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata unitamente alla relativa documentazione tecnico-urbanistica di cui al punto 5.1 a cura del Comune stesso o dallo Sportello unico, qualora ne sia in possesso, senza ritardo alla Conferenza in quanto vincolante per la conseguente valutazione del progetto.

6.5. Il provvedimento favorevole assunto dalla Conferenza costituisce approvazione della variante dello strumento urbanistico.

6.6. Il provvedimento finale assunto in sede di Conferenza con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti sostituisce a tutti gli effetti le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 109/1994, come sostituito dall'articolo 5 della legge 415/1998.

6.7. Qualora alla Conferenza partecipino i rappresentanti di Amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il provvedimento finale della Conferenza e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del predetto decreto. Il pronunciamento favorevole in seno alla Conferenza del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui all'articolo 138, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Conferenza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 3/2001.

7. *Semplificazione delle procedure di concessione del finanziamento.*

7.1. La concessione del finanziamento è disposta con decreto del dirigente regionale competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base del progetto preliminare, valutato favorevolmente dalla Conferenza.

7.2. Gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile sono commisurati alle aliquote percentuali fissate, in relazione alla categoria dei lavori, dalle disposizioni regionali vigenti.

7.3. La concessione del finanziamento ai soggetti privati è disposta dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base di elaborati tecnici progettuali predisposti secondo

le previsioni di cui all'articolo 32 quater, della legge regionale 46/1986, valutati favorevolmente dalla Conferenza.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2001, n. 1260.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni.Valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dall'Impresa Vidoni S.p.A. di Tavagnacco (Udine), per la sistemazione idraulica dei torrenti Versa e Judrio nei Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Dolegna del Collio, Prepotto, Romans d'Isonzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui in particolare la legge regionale 3/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0245/Pres. dell' 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;

VISTA la legge regionale 13/1998 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la propria deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

RILEVATO che l'opera citata è soggetta a V.I.A. ai sensi del n. XI -categoria 7 dell'allegato al precitato decreto del Presidente della Giunta regionale riportante il «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale», ed ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 4 agosto 2000 è pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente l'istanza dell'Impresa Vidoni S.p.A. di Tavagnacco (Udine) per l'esame ai sensi della legge regionale 43/1990 del progetto per la sistemazione idraulica dei torrenti Versa e Judrio nei Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Dolegna del Collio, Prepotto, Romans d'Isonzo;
- il 16 agosto 2000, data in cui è pervenuta all'Amministrazione regionale comunicazione dell'annuncio sulla stampa dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali in argomento, ha avuto avvio il relativo procedimento;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0359/Pres. del 9 ottobre 2000 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2000 - sono state individuate quali Autorità di cui all'articolo 13 della legge regionale 43/1990, i Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Dolegna del Collio, Prepotto, Romans d'Isonzo, le Province di Gorizia ed Udine, le Aziende per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» e n. 4 «Medio Friuli», la Direzione regionale della pianificazione territoriale e la Direzione regionale delle foreste, nonché, quale pubblico interessato, l'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia;
- con nota AMB/25080/VIA/96 è stato chiesto il parere alle Autorità ed all'Associazione sopra citati;
- con nota AMB/25108/VIA/96 del 24 ottobre 2000 è stato chiesto il parere all'A.R.P.A., e con nota AMB/25109/VIA/96 del 24 ottobre 2000 è stato chiesto il parere alla Direzione regionale dell'agricoltura;
- con note interne è stato chiesto il parere al Servizio geologico ed a quello dell'idraulica della Direzione dell'ambiente;

RILEVATO in particolare che l'Impresa Vidoni S.p.A. di Tavagnacco (Udine), vincitrice dell'appalto - concorso inerente ai lavori in argomento espletato presso il Magistrato alle Acque di Venezia, nell'ambito dei compiti alla stessa Impresa affidati dal predetto Magistrato - ha avuto l'incarico di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per la relativa realizzazione dei lavori;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale in particolare risulta che entro il termine di legge sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Comune di Capriva del Friuli, con deliberazione del Consiglio comunale del 22 novembre 2000, ha espresso parere favorevole;
- il Comune di Mariano del Friuli, con deliberazione del Consiglio comunale del 22 novembre 2000; ha espresso parere favorevole con prescrizioni, e con la precisazione che non sussiste la conformità urbanistica;
- il Comune di Medea, con deliberazione del Consiglio comunale del 24 novembre 2000, ha espresso parere favorevole, ad eccezione degli interventi relativi alla «sacca di Medea»;
- il Comune di Romans d'Isonzo, con deliberazione

del Consiglio comunale del 22 novembre 2000, ha espresso parere favorevole;

- la Provincia di Gorizia, con nota del 23 novembre 2000, ha formulato osservazioni, precisando altresì che la collocazione nella «sacca di Medea» dei materiali inerti eccedenti dovrà essere sottoposta alle procedure di cui al decreto legislativo 22/1997 oppure i materiali stessi dovranno essere smaltiti;
- la Provincia di Udine, con determina del 22 novembre 2000, ha espresso parere non favorevole;
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale, con nota del 24 novembre 2000, ha espresso parere favorevole per quanto attiene agli interventi sul torrente Versa, contrario per quanto riguarda la «sacca di Medea», favorevole per quanto attiene agli interventi sul basso corso del torrente Judrio, favorevole con prescrizioni per quanto attiene agli interventi sul torrente Judrio nei Comuni di Dolegna del Collio e di Prepotto;
- la Direzione regionale delle foreste, con nota del 24 novembre 2000, ha espresso parere favorevole, con la precisazione che dovrà essere presentato un progetto definitivo ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 22/1982 (riduzione di superficie boscata), e che non vi sono aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 3267/1923;

PRESO ATTO che risultano espressi successivamente al predetto termine i pareri dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina», dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», mentre non risulta pervenuto parere alcuno da parte del Comune di Cormons, del Comune di Dolegna del Collio, del Comune di Moraro, del Comune di Prepotto, e dell'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia;

RILEVATO inoltre che risultano pervenuti i seguenti pareri collaborativi:

- del Servizio geologico, che con nota del 17 novembre 2000 ha espresso parere favorevole;
- della Direzione regionale dell'agricoltura, che con nota del 27 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole, ad eccezione degli interventi relativi alla «sacca di Medea», in quanto si avrebbero rilevanti interferenze negative con gli impianti irrigui di recente realizzazione;

DATO ATTO che l'A.R.P.A. ha collaborato con il Servizio V.I.A. nell'intera fase istruttoria;

VISTO il parere n. 4/I-III-V int. V.I.A./2001 relativo alla seduta del 13 marzo 2001, con cui il C.T.R., Sezioni I - III - V, integrate V.I.A., ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole ai sensi della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con sette prescrizioni e con quattro raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto, le quali vengono integralmente recepite nel presente provvedimento;

RILEVATO che il precitato parere del C.T.R. risulta favorevole anche per quanto attiene all'autorizzazione relativa alla tutela del paesaggio di cui al decreto legislativo 490/1999, con la precisazione che da detto parere restano esclusi gli interventi sul torrente Judrio previsti nei Comuni di Dolegna del Collio e di Prepotto;

PRECISATO, pertanto, che - ai fini dell'ottenimento della autorizzazione relativa alla tutela del paesaggio di cui al decreto legislativo 490/1999 per i predetti interventi sul torrente Judrio, previsti nei Comuni di Dolegna del Collio e di Prepotto, il proponente dovrà presentare apposito progetto alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, progetto che andrà elaborato tenendo conto delle inerenti prescrizioni e raccomandazioni formulate dal C.T.R. e recepite nel presente provvedimento;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990 così come modificato ed integrato dall'articolo 23 della legge regionale 3/2001;

all'unanimità

DELIBERA

A) Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dall'Impresa Vidoni S.p.A. di Tavagnacco (Udine) - per la sistemazione idraulica dei torrenti Versa e Judrio nei Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Dolegna del Collio, Prepotto, Romans d'Isonzo, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento:

a) prescrizioni:

1) dovrà essere stralciato l'intervento per la realizzazione della «sacca di Medea» (previsto per la collocazione dei materiali in eccedenza provenienti dagli scavi);
2) prima dell'avvio dei lavori, gli Uffici dell'Amministrazione statale e dell'Amministrazione regionale competenti in materia di idraulica dovranno verificare la puntuale congruenza, sotto il profilo idraulico e geometrico-costruttivo, dei rispettivi progetti esecutivi che interessano la sistemazione idraulica del torrente Versa e delle reti minori allo stesso confluenti, anche con riferimento al recapito delle reti urbane di sgrondo, allo scopo di accertarne la relativa compatibilità e funzionalità;
3) ferme restando le primarie esigenze di sicurezza idraulica, dovrà essere studiata la possibilità di arretrare, rispetto all'alveo inciso, i corpi arginali in destra ed in sinistra orografica previsti sul torrente

Judrio nei Comuni di Dolegna del Collio e di Prepotto, allo scopo di recuperare spazi golenali per la libera espansione delle piene e di limitare il ricorso a strutture per la protezione dalle eventuali erosioni delle correnti idriche, nonché allo scopo di consentire il mantenimento della residua vegetazione ripariale. In corrispondenza dei tratti del corso d'acqua interessati da detti argini dovrà comunque essere assicurato il regolare sgrondo delle acque di ruscellamento provenienti dalle zone agricole e dai versanti latistanti;

4) con riferimento alla precedente prescrizione, dovrà in particolare essere previsto il raccordo di tali nuovi argini sia con le opere disposte con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile n. 359/DRPC/2000 del 26 aprile 2000, sia con altri manufatti idraulici e di attraversamento esistenti nel tratto interessato;

5) in considerazione della effettiva ubicazione di detti nuovi argini e ferme restando le primarie esigenze di sicurezza idraulica, dovrà essere rivista l'estensione longitudinale degli argini medesimi nell'ottica di limitarne l'estensione stessa;

6) dovranno essere definiti i percorsi carrabili - nonché gli eventuali interventi di stabilizzazione dei percorsi esistenti, prossimi ai corsi d'acqua interessati dagli interventi - allo scopo di consentire l'effettuazione della attività di manutenzione dei corsi d'acqua medesimi. La relativa documentazione dovrà essere depositata, prima dell'avvio dei lavori, presso gli Uffici statali, regionali e comunali rispettivamente competenti o territorialmente interessati;

7) il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale;

b) raccomandazioni:

1) ricercare, anche in accordo con le Amministrazioni locali territorialmente competenti, soluzioni per la collocazione dei materiali in eccedenza provenienti dagli scavi con l'obiettivo di pervenire alla individuazione dei siti con riferimento alla minor distanza possibile dall'area di intervento, ovvero ricercare - previa verifica di fattibilità sotto il profilo normativo e tecnico - soluzioni orientate ad eventuali riutilizzi di detti materiali preferibilmente nell'ambito di opere pubbliche;

2) mantenere, ovvero ricostituire - compatibilmente con le primarie esigenze di sicurezza idraulica e con quelle di assicurare il regolare deflusso delle acque - i canneti, gli scirpeti ed i cespugli per l'utilizzo e la rispettiva ricolonizzazione da parte della fauna preesistente;

3) tagliare le piante erbacce emergenti non prima della metà di luglio, lasciando sul posto - compatibilmente con le primarie esigenze di sicurezza idraulica e con quelle di assicurare il regolare deflusso delle acque - una parte del materiale vegetale al fine di non asportare semi o altre parti necessarie per l'alimentazione dell'avifauna;

4) tenuto conto delle esigenze di cantiere e di ottimizzazzione della tempistica dei lavori, non effettuare simultaneamente operazioni di scavo su lunghi tratti del medesimo corso d'acqua.

B) Il presente provvedimento comprende anche l'autorizzazione riguardante la tutela del paesaggio di cui al decreto legislativo 490/1999, ad esclusione degli interventi sul torrente Judrio previsti nei Comuni di Dolegna del Collio e di Prepotto. Per l'acquisizione della autorizzazione di cui al precitato decreto legislativo 490/1990 relativa ai suddetti interventi, il proponente dovrà presentare apposito progetto alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, progetto che andrà elaborato tenendo conto delle inerenti prescrizioni e raccomandazioni sopra evidenziate.

C) Ai sensi del precitato decreto legislativo 490/1999, il presente provvedimento, unicamente alla relativa documentazione progettuale, verrà inviato, a cura della Direzione regionale dell'ambiente, alla competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia.

D) Il presente provvedimento verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione regionale dell'ambiente, verrà notificato al proponente, trasmesso alle Autorità ed al pubblico interessato individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli organi e Uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2001, n. 1404.

Legge 236/1993, articolo 9. Interventi di promozione di Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della formazione continua. Approvazione dell'avviso per la presentazione di progetti di formazione continua - anno 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 in materia di promozione delle formazione continua;

VISTA la legge n. 388 del 23 dicembre 2000, che assegna il 75% degli importi indicati per gli anni 1999 e 2000, dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, per finanziare, in via prioritaria, i Piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

VISTA la Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 dicembre 2000, n. 92, con la quale viene data disciplina alle azioni formative da attuare nell'ambito di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali;

RITENUTO sulla base di quanto contenuto nella citata Circolare, di predisporre un apposito avviso per la disciplina di progetti formativi nell'ambito dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali sul territorio regionale e costituente parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il suddetto avviso recepisce i principi stabiliti dalla Circolare ministeriale e, come dalla stessa previsto, rinvia per alcuni specifici aspetti, alle disposizioni regionali di settore, individuate nel documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO altresì di prevedere che le risorse dell'avviso di cui sopra possano, eventualmente essere utilizzate in overbooking per progetti, ove compatibili con l'avviso de quo, approvati ma non finanziati nell'ambito della programmazione 2000-2006 Obiettivo 3 Fondo Sociale Europeo asse D, misura D1;

RITENUTO di pubblicare l'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Secondo quanto meglio specificato nelle premesse, è approvato l'avviso costituente parte integrante del presente provvedimento, che disciplina la realizzazione sul territorio regionale di progetti di formazione continua per lavoratori dipendenti di cui all'articolo 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, nell'ambito di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali.

La presente deliberazione comprensiva dell'avviso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Interventi di promozione di Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della formazione continua - anno 2001. Avviso per la presentazione di progetti di formazione continua

1. Premessa

L'Amministrazione regionale, attraverso la Direzione regionale della formazione professionale, intende dare attuazione alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 92 del 29 dicembre 2000 per il finanziamento di Piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, secondo le previsioni di cui al punto 3 b) della stessa. La circolare 92/2000, orienta le iniziative di formazione a favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze e per sviluppare la competitività delle imprese, ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni della legge n. 196, del 24 giugno 1997 e dall'articolo 9 della legge n. 236, del 9 luglio 1993.

Il presente avviso recepisce i contenuti della citata Circolare e per quanto non disposto, fa rinvio alle disposizioni regionali contenute nel documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998, come modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0267/Pres. del 10 luglio 1998 e decreto del Presidente della Giunta regionale 0429/Pres. del 15 dicembre 1998, di seguito denominato Direttive.

2. Piani formativi

Per Piano formativo si intende un programma organico di progetti formativi concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali che preveda una strategia d'intervento integrata, sulla base di fabbisogni formativi motivati su base temporale annuale.

Il Piano formativo è sottoscritto dalle parti sociali che lo promuovono, e deve indicare anche il valore finanziario di ogni singolo progetto ed il valore complessivo di tutti i progetti previsti. Il Piano formativo va allegato alla modulistica prevista per la presentazione dei singoli progetti.

Il Piano formativo è un documento su carta intestata e sottoscritto dalle parti sociali. Ogni Piano formativo dovrà contenere indicazioni sul numero e sulle caratteristiche dei lavoratori coinvolti nei progetti (elementi

minimi: livello di inquadramento e tipologia contrattuale) con l'eventuale indicazione del numero e tipologia di lavoratori svantaggiati come definiti al successivo punto 6 del presente avviso, dati che rilevano al fine del computo dell'intensità d'aiuto.

Ogni progetto formativo fa riferimento ad un Piano formativo. Ogni Piano formativo aziendale, settoriale, e territoriale può prevedere uno o più progetti formativi.

Nel caso di progetti pluriaziendali il riferimento può essere ad uno o più Piani formativi.

Tutti i progetti previsti dal Piano devono concludersi entro dodici mesi dalla data di comunicazione dell'avvio delle attività.

Sono ammissibili soltanto interventi formativi di aggiornamento (di norma dalle 20 alle 400 ore) con il rilascio di un attestato di frequenza, ovvero di riqualificazione (di norma dalle 300 alle 600 ore) che prevedano il rilascio di un attestato di qualifica secondo le disposizioni di cui alla scheda 9.12 delle Direttive.

3. Disposizioni in materia di aiuti di Stato

Ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato si fa esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001. Il presente avviso richiama quindi in ogni sua parte il succitato regolamento.

Le aziende beneficiarie si impegnano a rispettare le norme del summenzionato regolamento della Commissione Europea.

4. Soggetti presentatori ed attuatori dei progetti e dei Piani formativi

I progetti ed i relativi Piani formativi di cui al presente avviso possono essere presentati ed attuati da:

- imprese;
- associazioni temporanee di impresa, relativamente ai dipendenti delle imprese associate. E' sufficiente, all'atto della presentazione del progetto, la dichiarazione da parte delle imprese interessate, della volontà di costituzione dell'A.T.I., con l'indicazione dell'impresa capofila. In tal caso il progetto può essere ammesso alla verifica di ammissibilità a condizione che dopo l'approvazione del progetto - e comunque prima che lo stesso prenda avvio, nel caso di partenza sotto responsabilità - le imprese si costituiscano formalmente in A.T.I.;
- consorzi di impresa, relativamente ai dipendenti delle consorziate;
- enti di formazione, su espresse commesse aziendali;
- enti bilaterali, istituiti come accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, relativamente ai propri dipendente ovvero su espresse commesse aziendali.

Il soggetto che presenta il progetto è quello che ne assicura la realizzazione.

I Piani formativi settoriali e territoriali devono indicare le aziende beneficiarie degli interventi previsti.

I progetti devono riguardare unità produttive collocate sul territorio regionale.

5. Tipologie di progetti

Le tipologie di progetti rientranti in piani aziendali, settoriali o territoriali che possono essere presentati sono le seguenti:

- monoaziendali, laddove il progetto sia rivolta al fabbisogno di un'unico soggetto, nell'ambito di progetti formativi aziendali, settoriali o territoriali.

  Sono ammesse forme di collaborazione e parziale delega con altri soggetti, nei limiti di quanto previsto dalla Scheda n. 9, punto 9.10 delle Direttive;
- pluriaziendali, laddove il progetto sia rivolta al fabbisogno di più soggetti, nell'ambito di piani formativi aziendali, settoriali o territoriali.

6. Disposizioni in merito al contributo pubblico

a) In attuazione a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001, gli interventi di formazione di cui al punto 1 devono realizzarsi secondo le intensità, lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:

Tipologia d'impresa	Formazione specifica	Formazione generale
Grandi Imprese	25%	50%
P.M.I.	35%	70%

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di:

- 5 punti percentuali qualora le azioni oggetto dell'Avviso siano destinate ad imprese localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'articolo 87, par. 3, punto c), del Trattato, come da elenco di cui all'allegato 1 al presente avviso.
- 10 punti percentuali qualora la formazione sia dispensata a lavoratori svantaggiati (voce definita all'articolo 2, lettera g) del regolamento comunitario n. 68 del 12 gennaio 2001). Sono, ai sensi del regolamento comunitario n. 68 del 12 gennaio 2001, lavoratori svantaggiati:

- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in prece-

denza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Per il computo dei sei mesi di cui sopra, ci si riferisce alla data di scadenza dei termini per la presentazione ai fini del presente avviso.

Nel caso di azioni con utenza mista la maggiorazione va imputata per quota parte in percentuale ai soggetti svantaggiati che seguono il corso. Nel relativo calcolo si procederà ad arrotondamenti per difetto all'unità.

Nel quadro riportato al precedente punto a) si definisce:

- formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente,
- formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è generale se, ad esempio:
    - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
    - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o ad altri organismi ed istituzioni ai quali gli stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

b) La forma che assumerà l'aiuto è quella del pagamento delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverrà secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione all'azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati, al termine dell'azione a cui si riferiscono, in un «rendiconto generale delle spese».

c) Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti i settori. Rimane temporaneamente esclusa la possibilità di intervenire nei confronti di imprese del settore siderurgico, in attesa dei chiarimenti della Commissione Europea rispetto ai combinati disposti del regolamento comunitario n. 68 del 12 gennaio 2001 e del trattato C.E.C.A..

Sono considerate P.M.I. quelle di cui alla classificazione comunitaria ai fini della normativa degli aiuti di Stato, di cui all'allegato 1 del regolamento comunitario n. 68 del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001.

7. Distribuzione delle risorse

Ai sensi dell'applicazione della circolare n. 92/2000, la quota assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia ammonta a lire 7.280.787.395.

Le risorse sono ripartite tra:

- Piani formativi aziendali lire 6.280.787.395,
- Piani formativi settoriali e territoriali lire 1.000.000.000.

Alle due tipologie corrisponderanno due distinte graduatorie.

Gli eventuali residui su una tipologia potranno essere utilizzate sull'altra.

Accanto all'intervento finanziario pubblico, deve essere assicurata, in ogni progetto, la partecipazione finanziaria dell'impresa o delle imprese interessate, al costo complessivo del progetto, in misura variabile secondo quanto meglio specificato al punto 6 in merito all'intensità degli aiuti.

8. Destinatari

Sono destinatari delle iniziative i lavoratori dipendenti delle imprese assoggettate al contributo, nella misura dello 0.30% del monte salari, di cui all'articolo 12 della legge n. 160/1975 relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'I.N.P.S. così come modificato dall'articolo 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci lavoratori di cooperativa, soggetti al versamento dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui sopra.

Non è ammissibile il finanziamento di attività formativa contrattualmente obbligatoria - ad esempio contratti di formazione/lavoro, apprendistato -. Sono invece realizzabili interventi i quali si configurino come integrativi e supplementari rispetto alla quota di formazione contrattualmente dovuta.

Per quanto concerne il numero massimo degli allievi partecipanti alle iniziative, si stabilisce un limite di 25 allievi, fermo restando quanto stabilito dalle Direttive in tema di suddivisione in gruppi.

9. Presentazione dei progetti

I soggetti presentatori devono far pervenire i progetti su l'apposito formulario «Unico 2000» in formato cartaceo, composto di una parte descrittiva ed una finanziaria, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale. A tale documento deve essere allegato:

- Piano formativo sottoscritto dalle parti sociali;
- domanda corredata di marca da bollo nei termini della normativa vigente. Nella domanda vanno indicati: il progetto ovvero i singoli progetti oggetto di presentazione, il tipo di piano formativo e l'elencazione degli allegati;
- formulario «Unico 2000» su supporto magnetico (floppy disk);
- dichiarazione firmata dal legale rappresentante ove si dichiara il versamento all'I.N.P.S., nella misura dello 0.30% del monte salari, dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 12 della legge 160/1975 per i dipendenti partecipanti al progetto;
- visura camerale in originale o in copia, in corso di validità, del soggetto proponente e destinatario del pagamento.

Il formulario è disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formprof/strumfp.htm. Ad ogni formulario corrisponde un'unico progetto formativo, sia esso monoaziendale ovvero pluriaziendale.

Gli eventuali ulteriori elementi che devono essere uniti al formulario quale parte costitutiva dello stesso sono i seguenti:

- commessa da parte delle imprese interessate all'organismo formativo che presenta e realizza il progetto (nel caso di progetti pluriaziendali);
- dichiarazione delle imprese interessate circa la volontà di costituire un'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) per la realizzazione del progetto formativo, con l'indicazione dell'impresa capofila (nel caso di progetti pluriaziendali);
- dichiarazione di formazione supplementare per lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro.

I progetti dovranno pervenire entro le ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del presente avviso, alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, n. 37, 34100 Trieste, ovvero all'I.R.Fo.P.- Centro di Formazione Professionale Polivalente, sito in viale Palmanova, n. 1, 33100 Udine. I successivi atti di competenza andranno presentati allo stesso Ufficio presso cui è stato presentato il progetto.

La loro registrazione avviene secondo l'ordine successivo di protocollo di arrivo, indipendentemente se essi pervengono a mano o per posta o corriere. Con riferimento ai progetti inoltrati a mezzo posta, non fa fede il timbro di partenza ma l'effettiva consegna alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco n. 37, Trieste, ovvero all'I.R.Fo.P.- Centro di Formazione Professionale Polivalente, sito in viale Palmanova n. 1, Udine.

Qualora le risorse finanziarie disponibili non venissero esaurite con i progetti ammissibili a finanziamento presentati entro il termine di cui sopra, l'Amministrazione si riserva con successiva comunicazione di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori progetti.

10. Procedura di ammissibilità dei progetti

La verifica di ammissibilità dei progetti, verte sui seguenti aspetti:

- presenza di un Piano formativo;
- attinenza del progetto con le strategie, i fabbisogni e le caratteristiche espresse nel Piano formativo di riferimento;
- cause di esclusione di cui alla scheda n. 5, punto 5.4. delle Direttive, con esclusione del punto h).

11. Criteri di valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti avviene sulla base di quanto stabilito dalla Scheda n. 5 delle Direttive. In particolare la valutazione avverrà sulla base dei seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così suddiviso:

- criterio a) - Affidabilità del proponente: fino ad un massimo di 25 punti;
- criterio b) - Coerenza delle motivazioni dell'intervento: fino ad un massimo di 20 punti;
- criterio c) - Qualità ed organizzazione didattica: fino ad un massimo di 35 punti;
- criterio d) - Congruenza finanziaria: fino ad un mas-

simo di 15 punti;

- criterio e) - Giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto con riferimento al piano: fino ad un massimo di 5 punti.

La soglia minima per il collocamento in graduatoria è fissata a 50 punti.

La valutazione dei progetti viene effettuata dalla Direzione regionale della formazione professionale, con possibile tutorship di soggetti esterni che agiscono nell'ambito degli interventi di assistenza tecnica.

12. Parametri finanziari

Il costo ora/allievo si determina con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{costo complessivo relativo alla sola quota coperta da finanziamento pubblico}}{\text{durata del corso in ore * numero dei partecipanti}}$$

Il costo ora/allievo rappresenta il parametro finanziario cui fare riferimento nello stabilire l'ammissibilità del progetto. Il tetto massimo di tale parametro è pari a lire 30.000 (con riferimento alla sola contribuzione pubblica).

Si indicano di seguito le voci di spesa ammissibili e si specifica che l'ammissibilità delle singole voci sottoelencate sono ad ogni modo soggette ai principi di pertinenza ed imputabilità.

(la presente tabella è stata sostituita, per errori materiali, con la sottostante tabella approvata con deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2001, n. 1482)

Area di costo	Descrizione	Voci di costo di cui al preventivo delle spese del formulario
Costi del personale docente	❑ Retribuzione ed oneri personale insegnante interno ❑ Collaborazioni professionali insegnanti esterni	b2.1 – Docenza
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	❑ Viaggi e trasferte personale docente ❑ Viaggi allievi ❑ Spese vitto partecipanti ❑ Spese alloggio partecipanti	b2.9 – Vitto, alloggio e trasporto partecipanti (nel solo caso di visite di studio guidate) b2.10 – Trasferte personale dipendente
Altre spese correnti	❑ Retribuzione ed oneri personale non insegnante interno: coordinamento, tutoraggio. Per i soli progetti a titolarità dell'Ente di formazione sono ammesse le spese relative alle funzioni di: direzione, amministrazione e segreteria ❑ Manutenzioni ordinarie e pulizie locali (solo Enti) ❑ Affitto/ammortamento locali, se esterni all'impresa ❑ Affitto/ammortamento dei locali utilizzati dall'ente di formazione per le attività corsuali ❑ Materiali di consumo per esercitazioni dei partecipanti ❑ Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti e materiale in uso collettivo ❑ Indumenti di lavoro in dotazione ❑ Spese di amministrazione (solo Enti)	b2.2 – Tutoring b2.12 – Esami finali b4.1 – Direzione (solo Enti) b4.2 – Coordinamento C2 – Segreteria/amm.ne (solo Enti) C4 – Trasferte personale dipendente b2.13 – Utilizzo locali ed attrezzature (solo Enti) b2.14 – Materiale didattico e di consumo c.5 – Illuminazione, forza motrice, acqua (solo Enti) c.6. – Riscaldamento e condizionamento (solo Enti) c.7. – Telefono (solo Enti) c.8 – Spese postali (solo Enti) c-.9 – Assicurazioni (solo Enti) c.10 – Cancelleria e stampati (solo Enti) b2.15 – Altre spese (fideiussione bancaria, certificazione rendiconto, rilevazione periodica delle spesa, spese di iscrizione)
Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature	❑ Ammortamento attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione ❑ Noleggio e leasing attrezzature	b2.13 – Utilizzo locali ed attrezzature
Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione	❑ Spese per la progettazione dell'intervento. ❑ Spese per la predisposizione di testi didattici ❑ Collaborazioni professionali personale non insegnante	b1.1 – Indagine preliminare e predisposizione piano (spesa massima prevista 5% del costo complessivo dei progetti del piano formativo; il costo va imputato pro quota ad ogni progetto.) (solo legge 236/1993) b1.2 – Progettazione esecutiva b1.5 – Selezione e orientamento partecipanti b1.6 – Elaborazione materiale didattico e FAD b2.2 – Tutoring b4.2 – Coordinamento b2.12 – Esami finali
Costi del personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili sopra indicati	❑ Reddito allievi (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o equivalenti ❑ Assicurazione partecipanti	b2.7 – Retribuzione ed oneri del personale in formazione b2.11 - Assicurazione

Eventuali modifiche o aggiunte alle voci di spesa del quadro finanziario saranno oggetto di adeguata pubblicità.

13. Approvazione dei progetti e notifica dell'ammissibilità

Le graduatorie, vengono approvate con decreto del Direttore regionale della formazione professionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. Ulteriore diffusione dei risultati potrà essere assicurata con l'inserimento delle graduatorie nel sito internet www.regione.fvg.it/formprof/gradfp.htm.

L'ulteriore formalizzazione dell'approvazione del progetto al titolare dello stesso avviene secondo le disposizioni della Scheda n. 6 delle Direttive.

Tutti i soggetti attuatori accettano le attività di controllo e le verifiche amministrativo-contabili eseguite dalla Regione e garantiscono altresì la propria disponibilità a collaborare con la Regione per il monitoraggio del piano finanziato, così come da circolare n. 92/2000.

14. Procedure di avvio corsi ed erogazione dei contributi

L'avvio dell'attività formativa deve avvenire entro 30 giorni a partire dalla notifica dell'ammissione a finanziamento ai soggetti attuatori e va documentato secondo le previsioni della Scheda n. 9, punto 9.9 delle Direttive, con esclusione di quanto previsto dall'ultima linea del paragrafo 4.

Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi, valgono le disposizione della Scheda n. 7, punto 7.3, paragrafi 1, 2 e 3 delle Direttive.

15. Durata degli interventi formativi

I progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione dell'avvio dell'attività.

16. Rendicontazione delle spese sostenute

Il rendiconto delle spese sostenute per ogni singolo progetto deve essere trasmesso alla Direzione regionale della formazione professionale, entro due mesi dalla conclusione dell'attività formativa. Esso si comporrà del formulario che verrà fornito al titolare del progetto nonché della documentazione attestante le spese sostenute.

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

Elenco delle zone cui si applica l'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006

Provincia	Comune
Trieste	• Trieste (limitatamente alle seguenti Circoscrizioni: Altipiani est, Servola – Chiarbola, Valmaura – Borgo San Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del Compartimento di Trieste – per la parte eccedente l'area portuale di Trieste) • Duino Aurisina (si tratta delle frazioni di San Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana) • Monrupino (si tratta della zona corrispondente al consorzio dell'autoporto di Fernetti che in parte rientra nel comune di Trieste) • Muggia • San Dorligo della Valle (si tratta della zona rientrante nell'Ente Zona Industriale di Trieste, una parte della quale è situata nel comune di Trieste) • Sgonico
Udine	• Amaro • Ampezzo • Arta Terme • Artegna • Attimis • Bordano • Carlino • Cavazzo Carnico • Cercivento • Cervignano del Friuli (solo l'area ricompresa nel Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa Corno) • Chiusaforte • Comeglians • Dogna • Drenchia • Enemonzo • Faedis • Forgaria del Friuli • Forni Avoltri • Forni di Sopra • Forni di Sotto • Gemona del Friuli (l'intero territorio comunale con esclusione della parte alta del Comune, delimitata a Est - Sud – Nord dai confini amministrativi del comune e a Ovest dalla linea ferroviaria Udine – Tarvisio) • Grimacco • Lauco • Ligosullo • Lusevera • Malborghetto Valbruna • Marano Lagunare • Moggio Udinese • Montenars • Nimis • Ovaro • Paluzza • Paularo • Pontebba • Prato Carnico • Preone • Pulfero • Ravascletto • Raveo • Resia • Resiutta

	• Rigolato • San Giorgio di Nogaro • San Leonardo • San Pietro al Natisone • Sauris • Savogna • Socchieve • Stregna • Sutrio • Taipana • Tarcento • Tarvisio • Tolmezzo (l'intero territorio comunale ad eccezione dell'area sud – ovest, area quartiere Betania, area zona residenziale Nord, abitati principali delle frazioni di Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso, Terzo) • Torviscosa • Trasaghis • Treppo Carnico • Venzone • Verzegnis • Villa Santina • Zuglio
Pordenone	• Andreis • Barcis • Castelnovo del Friuli • Cavasso Nuovo • Cimolais • Claut • Clauzetto • Erto e Casso • Fanna • Frisanco • Maniago • Meduno • Montereale Valcellina • Sequals • Tramonti di Sopra • Tramonti di Sotto • Travesio • Vito d'Asio • Vivaro
Gorizia	• Doberdò del Lago • Gorizia (solo i seguenti quartieri: Piedimonte del Calvario, S. Andrea, S. Rocco – S. Anna e Madonnina del Fante – limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Ceccotti e sponda destra del fiume Isonzo) • Grado (l'intero territorio comunale ad eccezione della frazione di Fossalon) • Monfalcone (l'intero territorio comunale incluso il Demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di S. Polo) • Romans d'Isonzo • Ronchi dei Legionari • San Pier d'Isonzo • Savogna d'Isonzo • Staranzano • Villesse

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2001, n. 1482.

Attuazione dell'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2955/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2955 del 3 ottobre 2000 con la quale è stato approvato l'avviso per la selezione dei progetti formativi relativi, fra l'altro, alla misura D.1 del Programma Operativo dell'Obiettivo 3 - 2000-2006;

CONSIDERATO che, in relazione alla misura D.1, il citato avviso prevede le seguenti modalità di intervento:

[] apertura di uno sportello per la presentazione di progetti a favore delle P.M.I. nell'ambito della Regola «de minimis»;

[] apertura di uno sportello per la presentazione di progetti a favore dei lavoratori autonomi nell'ambito della Regola «de minimis»;

[] apertura di uno sportello per la presentazione di progetti a carattere individuale a favore di dipendenti delle P.M.I. nell'ambito della Regola «de minimis»;

CONSIDERATO che il citato avviso sospende l'attuazione degli interventi a favore delle grandi imprese in attesa dell'approvazione da parte della Commissione Europea del regime di aiuti alla formazione notificato a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 2954 del 3 ottobre 2000 (progetto di aiuto n. 721/2000);

CONSIDERATA l'esigenza e l'urgenza della scrivente Amministrazione regionale di avviare procedure aperte di selezione per la realizzazione di azioni di formazione professionale rivolte a soggetti occupati al di fuori della Regola del «de minimis»;

CONSIDERATO quindi che, al fine di garantire il rispetto dei vincoli finanziari e temporali previsti dal Regolamento (CE) 1260/1999, è stato necessario richiedere in data 23 aprile 2001, alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, il ritiro della citata notifica del progetto di aiuto n. 721/2000 (ricevuta dalla Commissione con lettera registrata in data 30 ottobre 2000, prot. A/38922);

VISTO il regolamento della Commissione Europea (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato in G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001 (Regolamento di esenzione dalla notifica);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data odierna con la quale sono state approvate le modalità di attuazione degli interventi formativi rivolti a soggetti occupati sul territorio regionale nell'ambito dell'attuazione delle misure D.1 e D.3 del Programma Operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006, con l'applicazione del citato regolamento della Commissione Europea (CE) n. 68/2001;

RITENUTO a parziale modifica di quanto previsto dall'avviso approvato con delibera n. 2955/2000 di mantenere l'applicazione della Regola «de minimis» nei confronti dei lavoratori autonomi;

RITENUTO, nell'ambito dell'attuazione del citato avviso di cui alla deliberazione n. 2955/2000, di avviare gli interventi a favore delle grandi imprese e di ricondurre quelli a favore delle P.M.I. al di fuori dell'applicazione della Regola «de minimis» e precisamente:

1. relativamente agli interventi formativi a favore delle P.M.I., passare dall'applicazione della Regola «de minimis» al regime di aiuti alla formazione di cui al regolamento (CE) n. 68/2001. Tale passaggio avviene con i progetti pervenuti a partire dal primo giugno 2001 (01 giugno 2001);
2. relativamente agli interventi formativi a favore delle grandi imprese:
    - stabilire il termine di scadenza per la presentazione dei progetti formativi che dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento;
    - a modifica di quanto previsto dall'articolo 18 comma 6 dell'avviso approvato con delibera 2955/2000, stabilire che i progetti devono trovare avvio entro il 31 ottobre 2001 e concludersi entro 12 mesi dalla data di inizio. Le relative graduatorie rimangono in vigore fino al 30 novembre 2001, onde garantire eventuali subentri da parte di progetti aventi titolo in luogo di interventi non avviati;
3. relativamente alle attività a carattere individuale nei confronti di dipendenti delle P.M.I. passare dall'applicazione della Regola «de minimis» al regime di aiuti alla formazione di cui al regolamento (CE) n. 68/2001. Tale passaggio avviene con i progetti pervenuti a partire dal primo giugno 2001 (01 giugno 2001).

CONSIDERATO che, in relazione alle attività di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente paragrafo i massimali di aiuto pubblico, la definizione di «formazione generale» e di «formazione specifica» ed il quadro dei costi sovvenzionabili sono riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la tabella di cui al punto c) del citato allegato 1 alla presente delibera sostituisce il quadro dei costi ammissibili previsto al punto 12 dell'«Avviso per la presentazione di progetti di formazione continua per l'anno 2001» approvato con delibe-

razione n. 1404 del 27 aprile 2001;

CONSIDERATO che rimane temporaneamente esclusa la possibilità di intervenire nei confronti di imprese del settore siderurgico in attesa di chiarimenti della Commissione Europea rispetto ai combinati disposti del Regolamento (CE) 68/2001 e del Trattato C.E.C.A.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale si riserva di attivare successivi possibili interventi per il settore siderurgico;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

In conformità a quanto disposto dal Regolamento della Commissione Europea (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (Regolamento di esenzione dalla notifica), si approvano i massimali di aiuto pubblico, le definizioni di «formazione generale« e di «formazione specifica» ed il quadro dei costi sovvenzionabili secondo quanto riportato nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

La tabella di cui al punto c) dell'allegato 1 alla presente delibera sostituisce il quadro dei costi ammissibili previsto al punto 12 dell'«Avviso per la presentazione di progetti di formazione continua per l'anno 2001» approvato con deliberazione n. 1404 del 27 aprile 2001.

Art. 3

A parziale modifica di quanto previsto dall'avviso approvato con delibera n. 2955/2000 è disposto il mantenimento della Regola «de minimis» nei confronti dei lavoratori autonomi.

Art. 4

Nell'ambito dell'attuazione dell'avviso di cui alla deliberazione n. 2955/2000, si approva quanto segue:

1. relativamente agli interventi formativi a favore delle P.M.I., è disposto il passaggio dalla Regola «de minimis» al regime di aiuti alla formazione di cui al regolamento (CE) n. 68/2001. Tale passaggio avviene con i progetti pervenuti a partire dal primo giugno 2001 (01 giugno 2001);
2. relativamente agli interventi formativi a favore delle grandi imprese:
   - si stabilisce nelle ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento, il termine entro cui i progetti devono pervenire alla Direzione regionale della formazione professionale;
   - a modifica di quanto previsto dall'articolo 18, comma 6 dell'avviso approvato con delibera 2955/2000, i progetti devono trovare avvio entro il 31 ottobre 2001 e concludersi entro 12 mesi dalla data di inizio. Le relative graduatorie rimangono in vigore fino al 30 novembre 2001, onde garantire eventuali subentri da parte di progetti aventi titolo in luogo di interventi non avviati;
3. relativamente alle attività a carattere individuale nei confronti dei dipendenti delle P.M.I. è disposto il passaggio dalla Regola «de minimis» al regime di aiuti alla formazione di cui al regolamento (CE) n. 68/2001. Tale passaggio avviene con i progetti pervenuti a partire dal primo giugno 2001 (01 giugno 2001).

Art. 5

Rimane temporaneamente esclusa la possibilità di intervenire nei confronti di imprese del settore siderurgico in attesa di chiarimenti della Commissione Europea rispetto ai combinati disposti del Regolamento (CE) 68/2001 e del Trattato C.E.C.A. L'Amministrazione regionale si riserva di attivare successivi possibili interventi per il settore.

Art. 6

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

a) Massimali di aiuto pubblico

In conformità alla disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta nel Regolamento (CE) n. 68/2001 (G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001) gli interventi di formazione devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro

Tipologia d'impresa	Formazione specifica	Formazione generale
Grandi imprese	25%	50%
Piccole e medie imprese	35%	70%

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di:

[] 5 punti percentuali qualora le azioni oggetto dell'avviso siano destinate ad imprese localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'articolo 87, par. 3, punto C) del Trattato;

[] 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sua destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati. In particolare la fattispecie è applicabile se:

I. la formazione si realizza, per intero, nei primi sei mesi dall'assunzione nei riguardi di qualsiasi giovane con età inferiore ai 25 anni al momento dell'avvio dell'attività formativa che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

II. la formazione è riferita a soggetto affetto da grave handicap fisico, mentale o psichico, comunque in grado di entrare nel mercato del lavoro;

III. la formazione è rivolta a lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;

IV. la formazione si realizza, per intero, nei primi sei mesi dall'assunzione nei riguardi di persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo una interruzione di almeno tre anni. Il riferimento è, in particolare, nei confronti di chi abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare la vita lavorativa e familiare;

V. la formazione si realizza nei riguardi di persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;

VI. la formazione si realizza, per intero, nei primi sei mesi dall'assunzione nei riguardi di soggetto disoccupato di lungo periodo, vale a dire senza lavoro per oltre 12 mesi consecutivi.

La maggiorazione va imputata per quota parte in percentuale ai soggetti svantaggiati che seguono il corso.

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100%, indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purchè vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

[] il partecipante al progetto non sia un membro attivo dell'equipaggio ma soprannumerario;

[] la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

b) Formazione specifica e formazione generale

[] E' «specifica» la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

[] E' «generale» la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione generale si conclude con l'effettuazione di idonee prove di verifica degli apprendimenti acquisiti con una certificazione attraverso attestato di qualifica o frequenza rilasciato dalla Regione.

c) Quadro dei costi sovvenzionabili

Area di costo	Descrizione	Voci di costo di cui al preventivo delle spese del formulario
Costi del personale docente	❑ Retribuzione ed oneri personale insegnate interno ❑ Collaborazioni professionali insegnanti esterni	b2.1 – Docenza
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	❑ Viaggi e trasferte personale docente ❑ Viaggi allievi ❑ Spese vitto partecipanti ❑ Spese alloggio partecipanti	b2.9 – Vitto, alloggio e trasporto partecipanti (nel solo caso di visite di studio guidate) b2.10 – Trasferte personale dipendente
Altre spese correnti	❑ Retribuzione ed oneri personale non insegnate interno: coordinamento, tutoraggio. Per i soli progetti a titolarità dell'Ente di formazione sono ammesse le spese relative alle funzioni di: direzione, amministrazione e segreteria, ❑ Manutenzioni ordinarie e pulizie locali (solo Enti) ❑ Affitto/ammortamento locali, se esterni all'impresa ❑ Affitto/ammortamento dei locali utilizzati dall'ente di formazione per le attività corsuali ❑ Materiali di consumo per esercitazioni dei partecipanti ❑ Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti e materiale in uso collettivo ❑ Indumenti di lavoro in dotazione ❑ Spese di amministrazione (solo Enti)	b2.2 – Tutoring b2.12 – Esami finali b4.1 – Direzione (solo Enti) b4.2 – Coordinamento C2 – Segreteria/amm.ne (solo Enti) C4 – Trasferte personale dipendente b2.13 – Utilizzo locali ed attrezzature (solo Enti) b2.14 – Materiale didattico e di consumo c.5illuminazione, forza motrice, acqua. (solo Enti) c.6. Riscaldamento e condizionamento (solo Enti) c.7. Telefono (solo Enti) c.8 Spese postali (solo Enti) c-.9 Assicurazioni (solo Enti) c.10 Cancelleria e stampati (solo Enti) b2.15 – Altre spese (fideiussione bancaria, certificazione rendiconto, rilevazione periodica delle spese , spese di iscrizione)
Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature	❑ Ammortamento attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione ❑ Noleggio e leasing attrezzature ❑	b2.13 – Utilizzo locali ed attrezzature
Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione	❑ Spese per la progettazione dell'intervento ❑ Spese per la predisposizione di testi didattici ❑ Collaborazioni professionali personale non insegnante	B1.1 Indagine preliminare e predisposizione piano (spesa massima prevista 5% del costo complessivo dei progetti del piano formativo; il costo va imputato pro quota ad ogni progetto) **(solo Legge 236/93)** b1.2 – Progettazione esecutiva b1.5 – Selezione e orientamento partecipanti b1.6 – Elaborazione materiale didattico e FAD b2.2 Tutoring b4.2 Coordinamento b2.12 Esami finali
Costi del personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili sopra indicati	❑ Reddito allievi (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o equivalenti ❑ Assicurazione partecipanti	b2.7 – Retribuzione ed oneri del personale in formazione b2.11 - Assicurazione

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 15 del 23 marzo 2001 il comune di Campoformido ha adottato la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Campolongo al Torre. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 7 del 29 gennaio 2001, il Comune di Campolongo al Torre ha preso atto che, in ordine alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano di recupero del centro storico del capoluogo - 2ª fase.

Con deliberazione consiliare n. 132 del 20 dicembre 2000, il Comune di Codroipo preso atto del parere del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ha parzialmente accolto le osservazioni ed opposizioni al Piano di Recupero del centro storico del capoluogo - 2ª fase, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Erto e Casso. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 6 del 4 aprile 2001 il Comune di Erto e Casso ha adottato la variante n. 7 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Muggia, variante n. 15 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 62/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0115/Pres. del 20 aprile 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 62 del 18 dicembre 2000, con cui il Comune di Muggia ha approvato la variante n. 15 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, disponendo sia l'esclusione, dalla variante stessa, della modifica risultata in contrasto con l'articolo 32, comma 7 della legge regionale 52/1991 nonchè delle variazioni urbanistiche afferenti le proprietà demaniali indicate nella tavola A6 allegata alla deliberazione consiliare n. 62/2000, sia l'introduzione, nella variante medesima, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 3996 del 23 dicembre 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Romans d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 60 del 20 dicembre 2000 il Comune di Romans d'Isonzo ha adottato la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Pier d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 5 del 6 aprile 2001 il Comune di San Pier d'Isonzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sequals. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 3 del 28 febbraio 2001 il Comune di Sequals ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 22 del 30 marzo 2001 il Comune di Tricesimo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 23 del 30 marzo 2001 il Comune di Tricesimo ha adottato la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato n. 9 dell'area in frangia al P.E.E.P. EST relativa ad immobile di interesse ambientale.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 26 febbraio 2001, il Comune di Udine ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato n. 9 dell'area in frangia al P.E.E.P. EST relativo ad immobili di interesse ambientale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Villa Santina. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 5 del 7 marzo 2001 il Comune di Villa Santina ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del Libro fondiario
Trieste

Completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Barcola.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c. n. 2052/4 cortile di mq. 22 corrispondente alla fraz. di tq. 6.11 del cat. 816, del Comune Censuario di Barcola.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 16 maggio 2001.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. ZANIER

Completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Malchina.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c. n. 2138 strada di mq. 792, del Comune Censuario di Malchina.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 16 maggio 2001.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. ZANIER

Completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Sales.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c. n. 2486/2 improduttivo di mq. 31, del Comune Censuario di Sales.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio

Tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 16 maggio 2001.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. ZANIER

Completamento del libro fondiario del Comune Censuario di San Dorligo della Valle.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c. n. 2837/2 fabbricato e corte di mq. 32, del Comune Censuario di San Dorligo della Valle.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 16 maggio 2001.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. ZANIER

Completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Trieste.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c. n. 5904/2 urbana di mq. 66, del Comune Censuario di Trieste.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 16 maggio 2001.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. ZANIER

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO TRIESTE

Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ex articolo 13, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68. Regolamento.

Art. 1

Finalità

1. Al fine di dare continuità agli interventi previsti dall'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e disciplinati, per l'anno 2000, dal relativo regolamento regionale di attuazione recante norme per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, il presente regolamento definisce, in particolare, le procedure finalizzate alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 11, della legge 68/1999, nonché i criteri e le modalità di accesso al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 2

Competenza

1. Il Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro dell'Agenzia regionale per l'impiego (di seguito denominato «Servizio»), provvede alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad emanare gli atti necessari a dare attuazione agli interventi agevolativi previsti dall'articolo 13 della normativa sopra citata, secondo i criteri e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 3

Soggetti destinatari delle agevolazioni

1. Il Servizio, secondo i criteri e le modalità di cui al presente regolamento, ammette alle agevolazioni previste dall'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68:

- i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999,
- le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
- i soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999,

che, successivamente al 31 ottobre 2000 ed entro il 30 giugno 2001 abbiano presentato programmi di assunzioni o di tirocinii formativi che, diano titolo a beneficiare delle agevolazioni previste dalla medesima normativa. Qualora vengano accertate disponibilità residue di fondi, potranno essere ammessi ai benefici i programmi presentati oltre tale data, ma comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno.

Art. 4

Definizione del regime di aiuti

1. I contributi di cui al presente regolamento rientrano nella disciplina comunitaria di aiuti definita «de minimis»prevista da ultimo dal regolamento (CE) n. 69 del 12 gennaio 2001; pertanto non si potrà procedere alla concessione di un importo che, cumulato con altre concessioni disposte a titolo «de minimis» nel triennio precedente alla data di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, porti al superamento della soglia di 100.000 euro. Diversamente si provvederà alla riduzione percentuale del beneficio al fine di rientrare entro tale soglia. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, i beneficiari dovranno autocertificare, successivamente al provvedimento di concessione, a pena di revoca dei contributi, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione medesimo, compresi quelli disposti dall'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 5

Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

1. I benefici possono essere concessi ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, a condizione che questi, al momento della stipula della convenzione e per tutto il periodo di concessione dei benefici:

a) risultino iscritti al Registro delle imprese di una delle Provincie della Regione. Le cooperative, ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative; i soggetti esercenti libere professioni, in forma individuale od associata, svolgano la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione;

b) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative tale condizione è estesa anche ai soci lavoratori;

c) se imprese, non svolgano la attività principale, quale risultante dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese, nei sottoelencati settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se l'assunzione è effettuata in un'unità locale neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei seguenti settori:

Agroalimentare

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria);

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria);

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe);

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe);

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo);

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo);

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe);

15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria);

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limi-

tatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe);

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo);

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe);

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe);

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe);

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe);

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe);

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe);

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe);

16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione).

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo).

Industria Automobilistica:

34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione).

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche;

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali.

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione);

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe);

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe).

Industria carboniera

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione).

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione);

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione);

62 Trasporti aerei (tutta la divisione);

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo);

63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo);

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo).

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi sevizi (tutta la sottosezione);

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione).

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione).

Art. 6

Condizioni di ammissibilità relative ai lavoratori

1. I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo devono essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia, cittadini italiani o di Stato membro della U.E. ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione che vengano assunti ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, nonché regolarmente iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 7

Disposizioni in materia di procedure

1. Successivamente alla presentazione dei programmi di inserimento lavorativo, al fine di procedere alla formulazione delle graduatorie previste per la concessione dei benefici il Servizio provvederà a richiedere agli interessati la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente regolamento ed ogni altro elemento necessario per la formulazione della graduatoria e per la definizione dei benefici concedibili.

2. Le imprese dovranno presentare quanto richiesto nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione a pena di non ammissibilità ai benefici, fatto salvo quanto previsto in materia di integrazione della documentazione dall'articolo 15.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, com-

ma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta la non ammissibilità ai benefici ovvero la revoca dei medesimi la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autocertificazioni contenenti dichiarazioni non veritiere od incomplete; in particolare, per quanto attiene la verifica del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, le autocertificazioni nelle quali non risultino, per il periodo preso in considerazione, tutti i benefici ottenuti in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

4. Sono ammissibili ai benefici anche le assunzioni ed i tirocinii formativi effettuati precedentemente alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999 se effettuati successivamente alla presentazione del programma. In ogni caso le assunzioni ed i tirocinii formativi devono avvenire entro un mese dalla data di stipula della convenzione a pena di decadenza dalle agevolazioni.

5. Nel caso di tirocinio formativo, ai fini della formulazione della graduatoria e del computo delle agevolazioni ammissibili, si prende in considerazione esclusivamente il periodo svolto con tale rapporto. Analogamente si procede per i rapporti di lavoro per i quali sia prevista l'apposizione di un termine.

6. I datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Servizio l'avvenuto avviamento al lavoro, entro 15 giorni dallo stesso, a pena di decadenza dalle agevolazioni. In tale comunicazione dovranno essere confermate, attraverso apposita autocertificazione, tutte le condizioni di fatto e di diritto che hanno dato titolo all'adozione del provvedimento di ammissibilità nonché i parametri relativi alla quantificazione dei benefici concedibili.

Art. 8

Criteri per la formazione della graduatoria di accesso ai benefici

1. Al fine di realizzare un'obiettiva valutazione delle assunzioni e dei tirocinii formativi previsti dal presente regolamento nelle more dell'istituzione degli organismi regionali competenti, il Servizio provvede ad ammettere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le singole assunzioni e tirocinii formativi secondo un'apposita graduatoria redatta avuti presenti i criteri dettati dall'articolo 6, del decreto 11 gennaio 2000, n. 91, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo i punteggi di seguito riportati:

a) programmi o assunzioni diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999:
   - difficoltà d'inserimento per soggetti con invalidità compresa fra l'80 ed il 100%: punti 100
   - difficoltà d'inserimento per soggetti con invalidità compresa fra il 67 ed il 79%: punti 75

b) programmi o assunzioni che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile:
   - rapporti di lavoro indeterminato: punti 80
   - rapporti a tempo determinato e contratti di formazione e lavoro e apprendistato: punti 2 per ogni mese di lavoro
   - periodi di tirocinio formativo : punti 1 per ogni mese di tirocinio formativo

c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività: punti 60

d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro, quali il telelavoro: punti 40

e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili: punti 20.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, ai fini della ripartizione del 10% delle risorse previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 69/1999, relativa ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, si procede, con esclusione dei lavoratori portatori di invalidità compresa fra l'80% ed il 100%, alla formulazione di specifiche graduatorie, sulla base di un'attestazione da rilasciarsi a cura delle competenti autorità pubbliche, secondo i seguenti punteggi:

- difficoltà d'inserimento per soggetti con invalidità compresa fra il 67% ed il 79%: punti 100
- difficoltà d'inserimento per soggetti con invalidità compresa fra il 50% ed il 66%: punti 75
- difficoltà di inserimento per soggetti con invalidità superiore al 33% ed inferiore al 50%: punti 50;

restando invariati i punteggi di cui al comma 1, lettere b), c), d), ed e).

3. Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2, il punteggio relativo ad ogni singolo inserimento è dato dalla somma dei singoli punteggi come riportati nei commi medesimi. In caso di parità di punteggio si terrà conto prioritariamente della data di presentazione del programma ed in secondo luogo della maggiore percentuale di invalidità relativa al lavoratore.

4. Il Servizio procederà a convocare, secondo l'ordine di graduatoria di cui ai commi 1 e 2, le imprese interessate al fine di stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999 e provvederà, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 nonché delle apposite dichiarazioni rilasciate dai datori di lavoro relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali previste, ad ammettere ai benefici i singoli inserimenti già

effettuati o previsti e ritenuti ammissibili, fino al limite delle risorse assegnate. Non è possibile, in ogni caso, procedere alla stipula della convenzione qualora l'impresa non abbia individuato il lavoratore da avviare al lavoro.

5. Le imprese che, convocate, non si presentano, entro il termine fissato, non inferiore a giorni 8 e non superiore a giorni 15, per la stipula della convenzione ovvero non presentano la documentazione eventualmente richiesta con l'apposita nota di convocazione, decadono dai benefici. Analoga decadenza comporta la mancata assunzione o avvio del tirocinio formativo entro un mese dalla stipula della convenzione.

6. In entrambe le ipotesi di cui al comma 5, il Servizio procede a convocare, per la stipula delle convenzioni, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria ed entro i termini stabiliti dal medesimo comma, gli eventuali datori di lavoro non ammessi per carenza di fondi alle agevolazioni richieste.

7. Il Servizio, una volta esaurito il procedimento istruttorio relativo all'ammissibilità delle assunzioni e dei tirocinii formativi, provvederà a comunicare agli interessati gli inserimenti ammissibili ai benefici, specificando, nel caso, quelli per i quali non è possibile procedere alla concessione delle agevolazioni per carenza di fondi. Relativamente alle assunzioni e ai tirocini formativi per i quali si è provveduto alla concessione dei benefici, verrà richiesta agli interessati un'autodichiarazione per la verifica delle condizioni relative all'applicazione del regime «de minimis» che dovrà essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni a pena di decadenza dei benefici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 9

Criteri di computo dei mesi ammissibili ai benefici

1. Al fine di definire gli inserimenti lavorativi per i quali è possibile procedere all'erogazione dei benefici previsti dal presente regolamento tenuto conto delle disponibilità finanziarie, il Servizio determina il periodo massimo dei benefici concedibili sulla base della seguente modalità di calcolo:

$$PM : PF = PG : x$$

dove, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 relativamente al punteggio da assegnare ad ogni singolo inserimento lavorativo ai fini della formulazione della graduatoria:

PM è il punteggio massimo ottenibile;

PF è il periodo massimo di fiscalizzazione previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999

PG è il punteggio ottenuto in graduatoria dal singolo inserimento lavorativo considerato

x è il periodo di fiscalizzazione concedibile.

Art. 10

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse del Fondo finanziano la fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3.

Art. 11

Modalità di erogazione degli incentivi

1. Le agevolazioni vengono erogate annualmente a rendiconto degli oneri effettivamente versati dai datori di lavoro dietro loro richiesta da presentarsi entro il termine fissato con deliberazione del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali.

2. Le erogazioni verranno effettuate nel limite degli importi considerati ammissibili sulla base di quanto dichiarato dai beneficiari secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 6; non è pertanto rideterminabile in aumento l'importo totale dei benefici considerati ammissibili calcolati successivamente all'avvenuto avviamento al lavoro.

3. Dopo la conclusione delle procedure previste dagli articoli precedenti, qualora risultassero disponibili risorse finanziarie, il loro utilizzo verrà determinato con provvedimento del Comitato programmatico e per la verifica dei risultati gestionali, tenuto altresì conto della possibilità di integrare gli interventi dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 68/1999.

Art. 12

Cause di reiezione della domanda o di revoca del contributo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'articolo 15 del presente regolamento, si procede alla sospensione dell'erogazione degli incentivi ed alla loro eventuale revoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché nel caso che il richiedente abbia rilasciato autocertificazioni contenenti dichiarazioni non veritiere od incomplete; in particolare, per quanto attiene la verifica del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro,

le autocertificazioni nelle quali non risultino, per il periodo preso in considerazione, tutti i benefici concessi in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego.

2. La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una Provincia della Regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale nella regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, dell'associazione, dell'Ente, la cancellazione dall'Albo professionale e, per le cooperative, la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative, nonché l'instaurarsi di procedure concorsuali, comportano la reiezione della domanda o la revoca dei contributi concessi, ma non ancora erogati.

3. Le somme eventualmente già erogate, comprensive degli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7 marzo 2000, n. 7, dovranno essere restituite secondo le modalità contenute nel provvedimento di revoca del beneficio.

Art. 13

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 14

Controlli

1. L'Agenzia si riserva la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni ammesse a contributo, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di intervento previsti dalla disciplina comunitaria, anche attraverso le strutture dell'I.N.P.S., delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

Art. 15

Disposizioni in materia di integrazione della documentazione mancante

1. Nel caso di carenza di documentazione l'Agenzia provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

2. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di arrivo all'Agenzia regionale per l'impiego nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'Agenzia è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 9 del 12 marzo 2001 resa esecutiva con delibera di Giunta n. 1105 di data 6 aprile 2001)

Regolamento per il versamento all'Agenzia regionale per l'impiego da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici delle somme previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di versamento all'Agenzia regionale per l'impiego delle somme che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a pagare ai fini dell'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, in considerazione delle speciali condizioni delle loro attività.

Art. 2

1. Il contributo esonerativo parziale viene determinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e del relativo Regolamento n. 357 di data 7 luglio 2000 recante «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68», nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato per tutta la durata dell'autorizzazione all'esonero parziale, concessa per un periodo di tempo determinato.

Art. 3

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, che presentano domanda di autorizzazione

all'esonero parziale, sono tenuti a versare all'Agenzia:

a) la quota di contributo, determinato ai sensi dell'articolo 2, relativamente al periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda di esonero parziale all'ultimo giorno del mese in cui è stata concessa l'autorizzazione medesima, in un'unica soluzione;

b) la residua quota di contributo, a cadenza mensile, in via anticipata e per tutta la durata dell'autorizzazione all'esonero parziale.

Art. 4

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, che presentano domanda di autorizzazione all'esonero parziale e richiedono, nelle ipotesi previste dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la dichiarazione da parte degli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla medesima legge, sono tenuti a versare all'Agenzia:

a) la quota di contributo, determinato ai sensi dell'articolo 2, relativamente al periodo individuato dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento di data 7 luglio 2000, n. 357, quale termine massimo per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, fissato in 120 giorni, contestualmente alla presentazione della domanda ed in un'unica soluzione;

b) la residua quota di contributo, a cadenza mensile, in via anticipata e per tutta la durata dell'autorizzazione all'esonero parziale, una volta ottenuto l'esonero medesimo.

Art. 5

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che richiedono, successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale, nelle ipotesi previste dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la certificazione da parte degli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla medesima legge, sono tenuti a versare all'Agenzia:

a) la quota di contributo, determinato ai sensi dell'articolo 2, relativamente al periodo individuato dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento di data 7 luglio 2000, n. 357, quale termine massimo per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, fissato in 120 giorni, contestualmente alla richiesta di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in un'unica soluzione;

b) la residua quota di contributo, a cadenza mensile, in via anticipata e per tutta la durata dell'autorizzazione all'esonero parziale, una volta ottenuto l'esonero medesimo.

Art. 6

1. Il versamento previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), deve essere effettuato con scadenza al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata concessa l'autorizzazione all'esonero parziale. I versamenti previsti dagli articolo 3, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera b) e 5, comma 1, lettera b), devono essere effettuati con scadenza al primo giorno lavorativo di ciascun mese.

2. Tutti i versamenti devono recare la specificazione della causale del versamento medesimo.

Art. 7

1. Ai fini dei versamenti di cui al presente Regolamento i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici danno ad un istituto bancario disposizione periodica, fino a revoca o modifica, di eseguire un'operazione di bonifico mensile con valuta fissa il primo giorno lavorativo di ciascun mese a favore dell'Ente.

Art. 8

1. In caso di ritardato versamento delle quote del contributo di cui all'articolo 2, alle scadenze prefissate, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 10 di data 12 marzo 2001, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 1106 di data 6 aprile 2001).

Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 1

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, che per le speciali condizioni della loro attività non sono in grado di occupare l'intera percentuale di disabili prevista a seguito dell'applicazione della legge 68/1999, possono presentare, con lettera raccomandata A.R., la domanda di esonero parziale dagli obblighi occupazionali al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro (di seguito denominato Servizio) e, in copia, al competente Ufficio dell'Agenzia situato nella provincia in cui l'impresa ha la sede legale.

2. Se la domanda di esonero parziale riguarda più unità produttive con sedi in diverse province, anche di altre regioni, il Servizio, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, provvederà all'inoltro di una copia della stessa, agli altri Uffici dell'Agenzia ed ai servizi pro-

vinciali territorialmente competenti delle altre regioni, per ciascuna unità operativa interessata al rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 2

1. La domanda di esonero parziale, presentata in carta legale, deve indicare:

- i dati identificativi dell'azienda;
- il numero dei dipendenti riferito a ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero;
- la percentuale di esonero richiesta;
- le caratteristiche dell'attività svolta, con l'evidenza dell'eventuale faticosità, pericolosità o particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, che motivano la richiesta di esonero.

Art. 3

1. Il datore di lavoro che ha presentato domanda di esonero è autorizzato, dalla data della domanda, alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60%, in attesa dell'emanazione del provvedimento di esonero, per il quale il Servizio svolgerà adeguata istruttoria.

Art. 4

1. Al momento del ritiro dell'autorizzazione all'esonero parziale, l'Impresa dovrà dimostrare di aver ottemperato a quanto disposto dagli articoli 3, comma 1 lettera a) e 6 del Regolamento riguardante il versamento dei contributi esonerativi.

2. L'impresa che, oltre alla domanda di esonero, chiede anche la certificazione di ottemperanza di cui all'articolo 17 della legge 68/1999, dovrà esibire contestualmente alla richiesta, la ricevuta del versamento in un'unica soluzione, come previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento sopra citato.

3. Il versamento delle residue quote di contributo verrà effettuato secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

Art. 5

1. In caso di mancato o inesatto versamento del contributo il Servizio diffida il datore di lavoro inadempiente ad ottemperare, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, con il pagamento anche degli interessi previsti dall'articolo 8 del «Regolamento per il versamento all'Agenzia regionale per l'impiego da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici, delle somme previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999 n. 68».

2. Decorso tale termine senza che sia stato effettuato il versamento dovuto, il Servizio ne darà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - in cui è ubicata la sede per la quale si richiede l'esonero, per lo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 6

1. Qualora il datore di lavoro non ottemperi al versamento del contributo, successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dal Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro, il Servizio dichiarerà, con apposito provvedimento, la decadenza dell'esonero parziale a suo tempo autorizzato.

2. Una nuova domanda di esonero parziale dagli obblighi occupazionali potrà essere presentata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione.

Art. 7

1. L'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali è rilasciata per un periodo di un anno rinnovabile a richiesta dell'impresa.

Art. 8

1. Prima della scadenza dell'esonero il datore di lavoro potrà inoltrare al Servizio domanda di rinnovo, dichiarando, mediante autocertificazione, la permanenza della situazione già accertata.

2. Detto rinnovo non potrà essere rilasciato per un periodo superiore ad un anno.

Art. 9

1. L'impresa che chiede la voltura di un decreto di esonero già autorizzato, con diversa denominazione sociale, dovrà presentare al Servizio una domanda in carta legale, indicando gli estremi del provvedimento.

2. La voltura del decreto stesso sarà autorizzata per il periodo residuo, solo a condizione che le modificazioni dichiarate, comprovate in modo adeguato, non comportino mutamenti delle attività aziendali, che hanno determinato il rilascio del provvedimento stesso.

Art. 10

1. In caso di richiesta di maggiorazione della percentuale di esonero già autorizzata l'impresa dovrà presentare una richiesta al Servizio in carta legale, debitamente motivata.

2. Il Servizio non autorizzerà alcuna sospensiva e definirà il provvedimento entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Art. 11

1. I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti non possono avanzare richiesta di esonero parziale dagli obblighi occupazionali in quanto, dovendo assumere una sola unità, l'autorizzazione all'esonero porterebbe ad un esonero totale e non parziale.

Art. 12

1. Tutte le domande di esonero presentate prima dell'approvazione del presente Regolamento verranno esaminate e, accertata la presenza dei previsti requisiti, verranno rilasciati i relativi decreti di esonero parziale, aventi validità di un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda, così come previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento, fermo restando l'ottemperanza all'obbligo di versare il contributo esonerativo dal giorno della presentazione della domanda stessa, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

2. Anche per tali autorizzazioni potrà essere richiesto il rinnovo.

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 11 di data 12 marzo 2001 resa esecutiva con delibera di Giunta n. 1107 di data 6 aprile 2001)

Quote assegnate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con circolare n. 25/2001 del 23 febbraio 2001 del Ministero del Lavoro. Regolamento per la ripartizione provinciale. Anticipazioni dei flussi di ingresso di cittadini stranieri per attività lavorativa stagionale, anno 2001.

IL COMITATO PROGRAMMATICO
E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTI gli articoli 21, 22 e 24 del testo unico medesimo, i quali consentono l'ingresso nel territorio dello stato degli stranieri, previa richiesta di autorizzazione al lavoro ai competenti uffici, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi di cui all'articolo 3, comma 4 del citato Testo unico;

VISTO l'articolo 3, comma 4 del citato Testo unico sull'immigrazione, il quale prevede che, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio vengano definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, autonomo e per garanzia;

VISTA la Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 25/2001 del 23 febbraio 2001, con la quale, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la programmazione dei flussi migratori per l'anno 2001, e tenuto conto della decisione del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2001 con la quale è stata fissata un'anticipazione di 13.000 ingressi di lavoratori stagionali, vengono attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 580 quote di ingresso per cittadini stranieri di tutte le nazionalità, per attività lavorativa stagionale;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla ripartizione provinciale delle quote attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per i lavoratori stagionali;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'evasione delle richieste di autorizzazione in ordine cronologico di protocollo di arrivo in ogni provincia;

CONSIDERATO, comunque, che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il fabbisogno di lavoratori stagionali evidenzia il ricorso ai medesimi soprattutto nel settore agricolo e nel settore turistico-alberghiero per la stagione estiva, con differenti articolazioni temporali dell'attività;

RITENUTO, pertanto, di dover tenere conto di tale circostanza, prevedendo riserve di quote, nell'ambito delle provincie, per il settore agricolo, per il terziario e per altre attività, calcolate, per il 60%, proporzionalmente alla percentuale della media delle autorizzazioni rilasciate nel 1999 e nel 2000 per Provincia e per settori e, per il rimanente 40%, proporzionalmente alla percentuale dei fabbisogni di lavoratori stranieri per il 2001, di cui alla Delibera della Commissione bilaterale per l'impiego n. 55 del 6 novembre 2000, per Provincia e per settore;

CONSIDERATO, pertanto, che, in base al calcolo di cui sopra, le percentuali riferite alla media delle autorizzazioni rilasciate nel 1999 e nel 2000, corrispondono a quelle di seguito indicate:

TAB.1

Media 1999-2000	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	TOTALE
Agricoltura	83,21%	99,10	48,72	44,01	60,40
Terziario	16,79%	0,45	51,28	46,24	32,98
Altri	0	0,45	0	9,75	6,62
Totale	**100% =48**	**100% =154**	**100% =8**	**100% =379**	**100% =588**

CONSIDERATO, pertanto, che la ripartizione del 60% delle quote attribuite per provincia e per settori alla regione Friuli-Venezia Giulia, pari a 348 quote, applicando le percentuali di cui sopra, risulta essere la seguente:

TAB.2

n. 348 quote di cui:	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	TOTALE
Agricoltura	23	91	2	99	215
Terziario	5	0	2	104	111
Altri	0	0	0	22	22
Totale	**28**	**91**	**4**	**225**	**348**

CONSIDERATO che la ripartizione, per provincia e per settori, in base percentuale riferita ai fabbisogni indicati per il 2001 ai fini della citata Delibera n. 55/2000 , risulta essere la seguente:

TAB.3

Fabbisogni 2001	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	TOTALE
Agricoltura	84%	81%	0	51%	59%
Terziario	4%	2%	100%	41%	31%
Altri	12%	17%	0	8%	10%
Totale	**100% =140**	**100% =256**	**100% =26**	**100% =858**	**100% =1280**

CONSIDERATO, pertanto, che la ripartizione per provincia e per settori del 40% delle quote attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia, pari a 232 quote, applicando le percentuali di cui sopra, risulta essere la seguente:

TAB.4

n. 232 quote di cui:	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	TOTALE
Agricoltura	21	37	0	79	137
Terziario	1	1	5	64	71
Altri	3	8	0	13	24
Totale	**25**	**46**	**5**	**156**	**232**

ATTESO che , sommando le risultanze delle ripartizioni di cui alle sopraindicate tab.2 e tab.4, le quote assegnate alla Regione Friuli – Venezia Giulia risultano suddivise per provincie e per settori come segue:

TAB.5

n. 580 quote di cui:	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	TOTALE
Agricoltura	44	128	2	178	352
Terziario	6	1	7	168	182
Altri	3	8	0	35	46
Totale	**53**	**137**	**9**	**381**	**580**

RITENUTO, altresì, che sia opportuno prevedere che , con proprio provvedimento, il Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro, possa procedere, a seguito di un costante monitoraggio, all'eventuale compensazione delle quote attribuite che si dovesse rendere necessaria, nel caso vi siano quote inutilizzate tra quelle attribuite come sopra;

DELIBERA

sulla base di quanto in premessa specificato:

1. Di ripartire le 580 quote assegnate alla Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia, quale anticipo sulle quote per l'anno 2001 per l'ingresso di cittadini stranieri di tutte le nazionalità da adibire in attività lavorativa stagionale, come indicato di seguito:

n. 580 quote di cui:	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	TOTALE
Agricoltura	44	128	2	178	352
Terziario	6	1	7	168	182
Altri	3	8	0	35	46
Totale	**53**	**137**	**9**	**381**	**580**

2. Che, con proprio provvedimento, il Direttore del Servizio dei conflitti del lavoro, possa procedere, a seguito di un costante monitoraggio, all'eventuale compensazione delle quote attribuite qualora se ne ravvisi la necessità, nel caso vi siano quote inutilizzate tra quelle attribuite come sopra.

Il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18.

Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25, in quanto configurabile come atto a carattere generale.

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 12 di data 12 marzo 2001, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 1217 di data 13 aprile 2001).

Modifiche al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2001.

IL COMITATO PROGRAMMATICO
E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO l'articolo 30 della medesima legge regionale 1/1998 che individua, tra gli organi dell'Agenzia regionale per l'impiego, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, il quale si articola nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il programma;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare gli articoli 6 e 66 che individuano gli organi cui competono le funzioni di indirizzo politico che si esplicano attraverso l'adozione di un provvedimento che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'anno di attività;

VISTA la deliberazione n. 53 del 14 dicembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali ha approvato il Programma delle attività da realizzarsi nel 2001 da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 91, 92, 93 e 94 della sopra citata legge regionale ai sensi del quale sono di competenza del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali gli atti autorizzativi di spesa;

ATTESO, inoltre, che a seguito delle variazioni apportate al bilancio con le deliberazioni n. 17 e n. 18 del 12 marzo 2001 si rende necessario provvedere ad alcune variazioni al Programma;

CONSIDERATO che, con delibera di Giunta n. 237 del 25 gennaio 2001 è stata resa esecutiva la delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 45 del 22 novembre 2000 di adozione del Programma di politica attiva del lavoro per l'anno 2000;

ACCERTATO che a fronte delle nuove esigenze emerse successivamente alla deliberazione di adozione del Programma delle attività da realizzarsi nel 2001, è necessario provvedere ad una variazione del Programma stesso;

VALUTATA, pertanto, l'esigenza di provvedere alle seguenti variazioni e integrazioni del Programma di attività per l'anno 2001:

• Nella parte relativa al Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto del Lavoro dipendente, a pagina 3, le parole «Progetto 3» sono sostituite con le parole «Progetto 2».

• Nella parte relativa al Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto del Lavoro dipendente, a pagina 4, le parole «Progetto 3» sono sostituite dalle parole «Progetto 6».

• Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto delle Borse di studio, a pagina 5, le parole «Progetto borse di studio» sono sostituite dalle parole «Progetto1».

• Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito dei Progetti previsti dalla normativa statale, a pagina 7, dopo il paragrafo relativo alle indennità ai volontari del C.A.I., le parole «Agevolazioni fiscali alle imprese soggette all'obbligo di assunzione dei disabili, ai sensi della legge 68/1999» sono sostituite con le parole «Sgravi contributivi alle imprese soggette all'obbligo di assunzione dei disabili, ai sensi della legge 68/1999».

• Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito dei Progetti previsti dalla normativa statale, a pagina 7, dopo le parole «Si provvederà alla stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, con le imprese che ne faranno richiesta, al fine della concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge sopra citata, nel rispetto di condizioni termini e modalità previste dall'apposito Regolamento adottato dall'Ente.» sono aggiunte le seguenti parole: «Si provvederà ad ogni attività connessa alla attivazione di convenzioni con gli Enti di previdenza obbligatoria come disposto dal D.P.R. n. 333 del 10 ottobre 2000 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 91 del 13 gennaio 2000 e alla stipulazione delle medesime giusta autorizzazione di cui al punto 2 delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;».

• Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito dei Progetti previsti dalla normativa statale, a pagina 7, sono soppresse le parole «Non sono necessarie risorse in quanto si tratta di attività finanziata dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68» e sono aggiunte le parole «Risorse necessarie: si utilizzano le risorse statali U.B.P. 1.20.0003 - Oneri inerenti gli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili. Capitolo 560 - Contributo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, legge 68/1999 - lire 2.518.843.367».

• Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito dei Progetti previsti dalla normativa statale, a pagina 7, dopo il paragrafo relativo agli Sgravi contributivi alle imprese soggette all'obbligo di assunzione dei disabili ai sensi della legge 68/1999, sono aggiunte le seguenti parole:

«Agevolazioni di cui all'articolo 45, comma 6 della legge 17 marzo 1999, n. 144

- Si provvederà all'approvazione o alla proroga di progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo 1° gennaio 1998/31 dicembre 1999.

Risorse necessarie: Si utilizzano le risorse statali U.P.B. 1.31.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria. Capitolo 580 - Contributi per l'approvazione o la proroga di progetti di lavori socialmente utili, ex articolo 45, comma 6, primo capoverso, della legge 17 maggio 1999, n. 144 -lire 350.000.000».

- Si provvederà alla destinazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole Regioni, delle risorse non impegnabili per progetti di lavoro socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

Risorse necessarie: si utilizzano le risorse statali U.P.B. 1.31.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria. Capitolo 581 - Contributi per la realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego non attinenti a progetti di lavoro socialmente utili, ex articolo 45, comma 6, terzo capoverso, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - lire 321.000.000».

• Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito delle Attività istituzionali, le parole «Attività di supporto alla Consigliera di parità - Raccolta dei dati relativi ai rapporti (biennali) inviati dalle aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti sulla situazione del personale maschile e femminile (legge 125/1991) - At-

tività di segreteria della Consigliera per le pari opportunità» sono soppresse a pagina 9 e sono inserite a pagina 19 nella parte relativa al Servizio della Programmazione e dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro, dopo il paragrafo intitolato «Progetto 3: pubblicazione di studi».

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 66 della legge regionale 18/1996, le integrazioni e variazioni al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2001 che si riportano di seguito:

• Nella parte relativa al Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto del Lavoro dipendente, a pagina 3, le parole «Progetto 3» sono sostituite con le parole «Progetto 2».

• Nella parte relativa al Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto del Lavoro dipendente, a pagina 4, le parole «Progetto 3» sono sostituite dalle parole «Progetto 6».

• Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito delle Attività progettuali, nel contesto delle Borse di studio, a pagina 5, le parole «Progetto borse di studio» sono sostituite dalle parole «Progetto 1».

• Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito dei Progetti previsti dalla normativa statale, a pagina 7, dopo il paragrafo relativo alle indennità ai volontari del C.A.I., le parole «Agevolazioni fiscali alle imprese soggette all'obbligo di assunzione dei disabili, ai sensi della legge 68/1999» sono sostituite con le parole «Sgravi contributivi alle imprese soggette all'obbligo di assunzione dei disabili, ai sensi della legge 68/1999».

• Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro e in particolare nell'ambito dei Progetti previsti dalla normativa statale, a pagina 7, dopo le parole «Si provvederà alla stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, con le imprese che ne faranno richiesta, al fine della concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge sopra citata, nel rispetto di condizioni termini e modalità previste dall'apposito Regolamento adottato dall'Ente.» sono aggiunte le seguenti parole «Si provvederà ad ogni attività connessa alla attivazione di convenzioni con gli Enti di previdenza obbligatoria come disposto dal D.P.R. n. 333 del 10 ottobre 2000 e dal Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 13 gennaio 2000 e alla stipulazione delle medesime giusta autorizzazione di cui al punto 2 delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;».

• Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito dei Progetti previsti dalla normativa statale, a pagina 7, sono soppresse le parole «Non sono necessarie risorse in quanto si tratta di attività finanziata dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68» e sono aggiunte le parole «Risorse necessarie: si utilizzano le risorse statali U.B.P. 1.20.0003 - Oneri inerenti gli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili. Capitolo 560 - Contributo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, legge 68/1999 - lire 2.518.843.367».

• Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito dei Progetti previsti dalla normativa statale, a pagina 7, dopo il paragrafo relativo agli Sgravi contributivi alle imprese soggette all'obbligo di assunzione dei disabili ai sensi della legge 68/1999, sono aggiunte le seguenti parole:

«Agevolazioni di cui all'articolo 45, comma 6 della legge 17 marzo 1999, n. 144

- Si provvederà all'approvazione o alla proroga di progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo 1° gennaio 1998/31 dicembre 1999.

Risorse necessarie: si utilizzano le risorse statali U.P.B. 1.31.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria. Capitolo 580 - Contributi per l'approvazione o la proroga di progetti di lavori socialmente utili, ex articolo 45, comma 6, primo capoverso, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - lire 350.000.000».

- Si provvederà alla destinazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole Regioni, delle risorse non impegnabili per progetti di lavoro socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

Risorse necessarie: si utilizzano le risorse statali U.P.B. 1.31.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria. Capitolo 581 - Contributi per la realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego non attinenti a progetti di lavoro socialmente utili, ex articolo 45, comma 6, terzo capoverso, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - lire 321.000.000».

• Nella parte relativa al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, e in particolare nell'ambito delle Attività istituzionali, le parole «Attività di supporto alla Consigliera di parità - Raccolta dei dati relativi ai rapporti (biennali) inviati dalle aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti sulla situazione del personale maschile e femminile (legge 125/1991) - Attività di segreteria della Consigliera per le pari opportunità» sono soppresse a pagina 9 e sono inserite a pagina 19 nella parte relativa al Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro, dopo il paragrafo intitolato «Progetto 3: pubblicazione di studi».

2. Di autorizzare ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 8, commi 91, 92 e 93, le spese previste dalle modificazioni e integrazioni al Programma sopraelencate e più precisamente:

- lire 2.518.843.367 sul capitolo 560 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- lire 350.000.000 sul capitolo 580 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- lire 321.000.000 sul capitolo 581 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, viene sottoposto, limitatamente al punto 1 del dispositivo all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione della medesima.
- Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 19 di data 12 marzo 2001, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 1108 del 6 aprile 2001).

Decreto del direttore sostituto del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 3 maggio 2001, n. 9-SAPAL. - Commissione provinciale di Trieste per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratti a tempo indeterminato (CISOA). Sostituzione componente.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, che delega alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di collocamento ed avviamento al lavoro;

VISTO l'articolo 79, 2º comma, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, secondo il quale quando leggi e regolamenti menzionano il Direttore dell'Ufficio regionale e provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia Regionale per l'impiego competenti per materia;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 216, 217, 218, 219, 219 bis, 219 ter, come modificati, sostituiti ed introdotti dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, che dettano la disciplina dell'organizzazione dell'Agenzia regionale per l'impiego, prevedendo le competenze della Direzione e quelle di quattro Servizi in cui si articola l'Ente;

VISTO l'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede l'istituzione presso ogni sede provinciale dell'I.N.P.S. di una Commissione competente a deliberare la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 della succitata legge;

VISTO il decreto del Direttore del servizio dell'attuazione delle politiche del lavoro n. 40/1998 dell'11 settembre 1998, relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trieste;

CONSIDERATO che in detto decreto n. 40/1998 la sig.ra Skrly Vesna è stata nominata membro effettivo della Commissione medesima in rappresentanza dell'Alleanza Contadini di Trieste;

VISTA la lettera di data 15 marzo 2001 della sig.ra Skrly Vesna con cui la stessa ha rassegnato le proprie dimissioni dalla menzionata Commissione;

VISTA la nota prot. 68/2001, del 15 marzo 2001, dell'Associazione agricoltori di Trieste (ex Alleanza Contadini), di designazione della sig.ra Petaros Silvana, in sostituzione della sig.ra Skrly Vensa, dimissionaria;

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione della suddetta rappresentante in seno alla Commissione di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

DECRETA

- La sig.ra Petaros Silvana è nominata membro effettivo della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trieste in rappresentanza dell'As-

sociazione Agricoltori di Trieste, in sostituzione della sig.ra Skrly Vesna dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 3 maggio 2001

FOSSATI

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Avviso di gara per l'affidamento dell'appalto del servizio lavaggio, stiratura e noleggio biancheria piana per strutture Residenziali Protette del Comune di Grado. Periodo 1 giugno 2001-31 dicembre 2004.

Importo a base d'asta: lire 280.250 (euro 144.737,05) oltre l'IVA.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995.

Il bando integrale e il capitolato speciale possono essere richiesti c/o la Casa di Riposo «Casa Serena», V.le Papa Giovanni XXIII n. 40, 34073 Grado (Gorizia) Tel. 0431/80195, Fax 0431/85112 oppure Ufficio Contratti - Tel. 0431-898248.

Termine di ricezione delle offerte: ore 13.00 del 24 maggio 2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
rag. Enzo Olivotto

COMUNE DI OSOPPO
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per l'affidamento della fornitura di un automezzo tipo pick-up ad uso del gruppo comunale di protezione civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

In esecuzione della determinazione propria n. 286 del 4 maggio 2001

RENDE NOTO

che il giorno 25 giugno 2001 alle ore 14.30, presso questa Sede municipale, dinanzi alla Commissione prevista dal vigente Regolamento comunale dei contratti, presieduta dal Responsabile del Servizio tecnico, avrà luogo un pubblico incanto ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del Regio decreto n. 827/1924 ed articolo 8 del Regolamento comunale dei contratti per l'affidamento della fornitura di un automezzo tipo pick-up ad uso del gruppo comunale di protezione civile.

L'importo complessivo della fornitura ammonta a lire 49.160.000, I.V.A. esclusa (euro 25.389,021).

La fornitura di cui sopra è finanziata in parte con fondi regionali ed in parte con fondi comunali.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte corredate dalla documentazione indicata, nel bando di gara, redatte in carta legale, dovranno pervenire al Comune di Osoppo entro le ore 12.00 del giorno 25 giugno 2001.

Si procederà all'affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta purchè in ribasso rispetto al prezzo a base d'asta.

Chiunque sia interessato a partecipare all'appalto può chiedere copia del bando di gara rivolgendosi all'Ufficio tecnico comunale - p.zza Napoleone Osoppo (tel. 0432/899333/4 - fax 0432/975718 - e-mail tecnico@com-osoppo.regione.fvg.it).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Paolo Venchiarutti

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara per l'appalto dei lavori di restauro ed adeguamento della scuola elementare «Degrassi-Bevk» di Opicina (Trieste).

a) Ente Appaltante

Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) Procedura di gara

Licitazione privata ai sensi:

- degli articoli 73, lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827;
- dell'articolo 21, I° comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

c) Luogo di esecuzione

Comune di Trieste.

d) Descrizione, importo dei lavori e termine di esecuzione

Lavori di restauro ed adeguamento della scuola elementare «Degrassi - Bevk» di Opicina (Trieste).

Importo a base di gara: lire 2.065.528.581 (euro 1.066.756,49) più Oneri per la sicurezza: lire 73.118.905 (euro 37.762,76) non soggetti a ribasso, più I.V.A..

Categoria prevalente: OG1 - lire 917.556.331 (euro 473.878,30).

Parti dell'opera: cat. OS3 impianti idrico-sanitario, cucine lavanderie - lire 308.575.000 (euro 159.365,69) (categoria scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria); OS6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi - lire 530.344.000 (euro 273.899,82).

Termine di esecuzione: 210 giorni.

e) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara le Imprese singole o riunite in Associazione Temporanea ed i Consorzi ai sensi e nei termini previsti dagli articoli 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

f) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 Trieste, entro le ore 12.00 del giorno 1° giugno 2001.

I richiedenti, unitamente alla domanda di partecipazione, salvo le successive verifiche, dovranno produrre la seguente documentazione:

1. attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per lire 2.000 milioni oppure
2. dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante attestante le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:

- il possesso di una cifra d'affari in lavori, svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, non inferiore a 1,75 volte l'importo a base di gara;
- l'esecuzione, nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di lavori appartenenti alla categoria OG1 di importo non inferiore al 40% dell'importo di lire 2.065.528.581 (euro 1.066.756,49);
- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di cui almeno il 40% per personale operaio oppure il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato;
- il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, come definita all'articolo 18, comma 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per un valore non inferiore al 2% della cifra d'affari effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando;

3. elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile oppure
4. dichiarazione da rendere ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'inesistenza delle situazioni specificate al precedente punto 3.

In caso di Associazioni di Imprese la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte dell'Associazione ed i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dovranno essere posseduti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 95 - commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

In caso di Imprese collegate verrà invitata una sola Impresa scelta mediante sorteggio.

g) Termine di spedizione degli inviti per presentare le offerte

Entro 120 giorni dalla data del presente bando di gara.

h) Garanzie

Il massimale della polizza di assicurazione che l'aggiudicatario è obbligato a produrre a copertura dei danni subiti dal Comune nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovrà essere inferiore a lire 1.700.000.000 (euro 877.976,73).

i) Finanziamento

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

Si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 - comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983, n. 131.

l) Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con il metodo di cui all'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione alla licitazione privata di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base di gara.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento

di miglioramento di cui all'articolo 77 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con tre decimali, l'ultimo dei quali verrà arrotondato all'unità superiore solo nel caso in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque.

Non sono ammesse offerte in aumento.

m) Altre informazioni

a) Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare nell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

b) Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara.

c) Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative già previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

d) Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - Via Procureria n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono n. 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio Sviluppo del Patrimonio - Passo Costanzi n. 2 - Piano IV - stanza n. 402 - telefono n. 040/6754242.

e) Presso il predetto Ufficio tecnico saranno in visione, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema di contratto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

f) Gli elaborati di gara potranno essere acquistati presso l'Eliografia San Giusto - via Torrebianca n. 12 - Trieste - tel. 040/367555 int. 22.

g) Il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Giampietro Tevini.

Trieste, 30 aprile 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Walter Toniati

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di realizzazione di tre parcheggi ad uso pubblico ad Opicina.

(Pubblicazione a' sensi della legge 19 marzo 1990 n. 55 articolo 20).

Imprese partecipanti:

1. Ing. E. Mantovani S.p.A. - Padova; 2. Alissa Costruzioni S.p.A. - Padova; 3. Prevedello Isidoro S.r.l. - Ponte di Piave (Treviso); 4. Caffù S.r.l. - Carbonara al Ticino (Padova); 5. I.F.A.F. S.p.A. - Noventa di Piave (Venezia); 6. Antonutti S.r.l. - Lonato (Brescia); 7. Costruzioni Nord S.p.A. - Brescia; 8. L'Edilvie S.r.l. - San Donà di Piave (Venezia); 9. Trevistrade S.r.l. - Treviso; 10. Coke Strade S.r.l. - Colloredo di Monte Albano (Udine); 11. Sac S.r.l. - Padova; 12. Friulgiulia Lavoro Soc. Coop. consortile a r.l. - Tarcento (Udine); 13. Edil Coke S.r.l. - Colloredo di Monte Albano (Udine); 14. Ruzza Costruzioni S.r.l. - Megliadino San Fidenzio (Padova); 15. Associazione Temporanea d'Imprese C.G. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Chiaramonte Gulfi (Agrigento)/Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa/Ricci S.r.l. - Ragusa/Sosedil S.p.A. - Ragusa; 16. Vezzola S.p.A. - Lonato (Brescia); 17. Biasuzzi S.r.l. - Ponzano Veneto (Treviso); 18. Bacchi A. & Figli S.r.l. - Boretto (Reggio Emilia); 19. Rovelli S.r.l. - Monza (Milano); 20. Fip Industriale S.p.A. - Selvazzano Dentro (Padova); 21. Viberto S.r.l. - Verona; 22. Fratelli Gallo S.r.l. - Padova; 23. Tomat S.r.l. - Tolmezzo (Udine); 24. Bruno Costruzioni S.a.s. - Potenza; 25. Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste; 26. Nuova Bitumi N.B. S.r.l. - Trento; 27. Impianti Civili Industriali S.c. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 28. Battistella S.r.l. - Pasiano di Pordenone (Pordenone); 29. Cooperativa di Lavoro e Pronto Intervento - Valli del Torre Soc. Coop. a r.l. - Tarcento (Udine).

Impresa aggiudicataria: Fratelli Gallo S.r.l. - Padova.

Modalità di aggiudicazione: licitazione privata ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 89, del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 21, 1° comma, lettera b) legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Trieste, 2 maggio 2001

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE DEL PIAVE
PIEVE DI SOLIGO
(Treviso)

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 38,52 Mjoule/mc, distribuito a mezzo rete urbana.

Si comunicano le tariffe di erogazione gas metano tal quale a 38,52 Mjoule/mc, distribuito a mezzo rete urbana nei seguenti Comuni della Provincia di Pordenone:

- Pasiano, Pravisdomini, Chions.

L'Azienda Speciale Consorziale del Piave comunica che, in applicazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/2000, 4/2001 e 58/2001 le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, a decorrere dal 1º gennaio 2001 sono le seguenti:

		L/Mj	L/mc
T1)	uso domestico	20,75	799,30
T2)	uso riscaldamento individuale	16,27	626,70
T3)	altri usi:		
	- fino a 50.000 mc/anno	16,00	616,30
	- oltre 50.000 mc/anno	15,09	581,30
T3d)	Comuni-Enti pubblici non economici		
	- fino a 100.000 mc/anno	14,98	577,00
	- oltre 100.000 mc/anno	14,32	551,60
T4)	usi industriali e artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	- fino a 100.000 mc/anno	14,91	574,30
	- oltre 100.000 mc/anno	14,12	543,90

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento C.I.P. n. 16/1993 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- lire 36.000 all'anno pari a lire 3.000 al mese per le utenze con tariffa (T1);

- lire 60.000 all'anno pari a lire 5.000 al mese per le utenze con tariffa (T2);

- L/Mcal 4,50 per tutte le altre utenze, da applicare ai soli consumi effettuati.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

L'AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
DEL PIAVE:
(firma illeggibile)

COMUNE DI CHIUSAFORTE
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 4 al P.R.P.C. di Sella Nevea.

IL SINDACO

RENDE NOTO

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni che il Comune di Chiusaforte, ha adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 12 febbraio 2001, la variante n. 4 al P.R.P.C. di Sella Nevea, redatta dall'arch. Brugnoli Fabiana di Torreano di Cividale;

- che il progetto di variante sarà depositato presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 giorni (trenta giorni) effettivi, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione;

- che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni;

- che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Chiusaforte, lì 10 aprile 2001

IL VICE-SINDACO:
geom. Luigi Marcon

ENERGIA & AMBIENTE MULTISERVIZI S.p.A.
RONCHI DEI LEGIONARI
(Gorizia)

Tariffe di fornitura del gas metano ai clienti del mercato vincolato, per il semestre gennaio-giugno 2001.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.

237 del 28 dicembre 2000, modificata ed integrata con le delibere n. 4 del 24 gennaio 2001 e n. 58 del 13 marzo 2001, Energia & Ambiente Multiservizi S.p.A., con sede in Ronchi dei Legionari (Gorizia), via Cau de Mezo n. 18, comunica che:

1) Le tariffe di fornitura del gas metano (PCS=38,52 MJ/mc) ai clienti del mercato vincolato, per il semestre gennaio-giugno 2001, per il bacino dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, S. Canzian d'Isonzo, S. Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, sono le seguenti:

- Tariffa (T.1) per usi domestici di cottura cibi e/o produzione di acqua calda: 798,9 L/mc (= 20,74 L/MJ);
- Tariffa (T.2) per uso di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo: 609,4 L/mc (= 15,82 L/MJ);
- Tariffa (T.3) per riscaldamento centralizzato e altri usi;
  - primo scaglione (T.3.1) - per consumi fino a 10.000 mc/anno: 585,9 L/mc (= 15,21 L/MJ);
  - secondo scaglione (T.3.2) - per consumi oltre 10.000 mc/anno: 574,7 L/mc (= 14,92 L/MJ);
- Tariffa (T.4) per usi industriali e artigianali di imprese con consumi annui compresi tra 100.000 e 200.000 mc:
  - primo scaglione (T.4.1) - per consumi fino a 100.000 mc/anno: 574,7 L/mc (= 14,92 L/MJ);
  - secondo scaglione (T.4.2) - per consumi oltre 100.000 mc/anno: 543,9 L/mc (= 14,12 L/MJ).

2) Le tariffe di fornitura del gas metano (PCS=38,52 MJ/mc) ai clienti del mercato vincolato, per il semestre gennaio-giugno 2001, per il bacino del Comune di Doberdò del Lago-Doberdob, sono le seguenti:

- Tariffa (T.1) per usi domestici di cottura cibi e/o produzione di acqua calda: 799,3 L/mc (= 20,75 L/MJ);
- Tariffa (T.2) per uso di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo: 660,6 L/mc (= 17,15 L/MJ);
- Tariffa (T.3) per riscaldamento centralizzato e altri usi;
  - primo scaglione (T.3.1) - per consumi fino a 100.000 mc/anno: 649,1 L/mc (= 16,85 L/MJ);
  - secondo scaglione (T.3.2) - per consumi oltre 100.000 mc/anno: 575,1 L/mc (= 14,93 L/MJ);
- Tariffa (T.4) per usi industriali e artigianali di imprese con consumi annui compresi tra 100.000 e 200.000 mc:
  - primo scaglione (T.4.1) - per consumi fino a 100.000 mc/anno: 575,1 L/mc (= 14,93 L/MJ);
  - secondo scaglione (T.4.2) - per consumi oltre 100.000 mc/anno: 544,7 L/mc (= 14,14 L/MJ).

Ronchi dei Legionari, 13 aprile 2001

IL DIRETTORE GENERALE:
Raffaello Fabbro

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici.

Ai sensi di legge, si rende noto che nel giorno sottoindicato si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

15 giugno 2001 - con inizio ore 9.00

- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di neonatologia - scadenza 8 marzo 2001;
- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine) - scadenza 26 marzo 2001.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la Struttura operativa politiche del personale - Ufficio Acquisizione del personale - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - 1º piano - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11.

Udine, 4 maggio 2001

IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE
DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

COMUNE DI MORUZZO
(Udine)

Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore, VI^ q.f., area economica - finanziaria - ufficio tributi.

E' indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo indeterminato di un posto di Istruttore, VI q.f., area economico-finanziaria - ufficio tributi.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere o equipollente.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le prove d'esame si svolgeranno c/o la Scuola Elementare di Moruzzo sita in via Divisione Julia 7, o altra sede che l'Amministrazione Comunale riterrà di stabilire sulla base del numero dei partecipanti, nei seguenti giorni:

- Prova scritta teorica: ore 9.00 del giorno 6 settembre 2001
- Prova scritta pratica: ore 12.30 del giorno 6 settembre 2001
- Prova orale: ore 14.30 del giorno 13 settembre 2001

La convocazione per la prova orale verrà comunicata ai candidati ammessi tramite raccomandata unitamente all'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per ogni eventuale informazione ci si può rivolgere all'ufficio segreteria del Comune di Moruzzo, tel. 0432/672004 - fax. 0432/672724.

Moruzzo, lì 4 maggio 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Martina Cociani

ISTITUTO TRIESTINO
PER INTERVENTI SOCIALI - I.T.I.S.
TRIESTE

Concorsi pubblici, per esami, a due posti di collaboratore di ristorazione - cat. B sup. (ex V, q.f.) e ad un posto di istruttore animativo - cat. C (ex VI, q.f.). Riapertura dei termini.

Sono riaperti i termini di scadenza dei seguenti concorsi pubblici per esami:

- due posti di «Collaboratore di ristorazione» - cat. B superiore (ex V q.f.). Titoli di studio e professionali richiesti: diploma di scuola secondaria inferiore, corso professionale biennale per cuochi, almeno tre anni di pratica documentata nel ramo della ristorazione; possesso di patente di guida cat. B.
- un posto di «Istruttore animativo» - cat. C (ex VI q.f.). Titolo di studio richiesto: diploma di maturità rilasciato da scuola secondaria superiore; richiesta inoltre patente di guida cat. D.

Sono ad ogni effetto valide le domande di concorso regolari pervenute in forza della precedente pubblicazione dei bandi del 20 marzo 2001.

Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Testo dei bandi e schemi di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Personale I.T.I.S., via Pascoli, n. 31, 34129 Trieste, tel. 040/3736215, fax 040/3736220; alle richieste d'invio del bando vanno allegate lire 6.500 in francobolli (per spese spedizione raccomandata A.R.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Sbisà